5430

COLLEZIONE PISTOIESE
ROSSI-CASSIGOLI
531
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

Traduttione dal francese.
Dell'originale è autore il P. D.
Antonio Gueard, monaco maurino.
Melzi: Dizion: dr' opr: An.e pseud.i

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI FIRENZE

COLLEZIONE PISTOIESE

RACCOLTA DAL

CAV. FILIPPO ROSSI-CASSIGOLI

nato a Pistoia il 23 Agosto 1835
morto a Pistoia il 18 Maggio 1890

Pergamene - Autografi - Manoscritti - Libri a stampa - Opuscoli - Incisioni - Disegni - Opere musicali - Facsimile d'iscrizioni - Editti - Manifesti - Proclami - Avvisi e Periodici.

21 Dicembre 1891

DISSERTAZIONE

SULL' ONORARIO DELLE MESSE

E DELLE

FUNZIONI PARROCCHIALI

ALL' ILLUSTRISS. E REVERENDISS. MONSIG.

SCIPIONE DE' RICCI

VESCOVO DI PISTOJA E PRATO

IN PRATO MDCCLXXXV.

PRESSO VINCENZO VESTRI STAMPATORE VESCOVILE
Con Approvazione

MONSIGNORE

PErmettetemi, MONSIGNORE, *che vi offra un' Opera intereſſante quanto altra mai, e che merita di eſſere riprodotta alla luce, non oſtanti le re-*

plicate edizioni che ne ſono ſtate fatte in Italia. Queſta è la celebre Diſſertazione ſull'Onorario delle Meſſe *del dotto P. D. Antonio Guyard Maurino, morto l'anno* 1760. *La ſodezza dell' argomento, l' uſo che fa l' Autore dei puri fonti della Tradizione, lo zelo ſuo per abbattere la forza dei pregiudizj degli abuſi e d' una falſa pietà imitatrice della vera, l' impegno finalmente che moſtra di riſtabilire ciocchè è conforme alla venerabile antichità e allo ſpirito della Chieſa, ſono coſe tutte,* Monsignore, *che vi debbono far gradire queſt' offerta. I Geſuiti Giornaliſti di Trevoux fino dall' anno* 1749. *attaccarono vivamente queſt' Opera. La critica loro inſignificante, le ingiurie e le invettive che in virtù dei privilegj della ſoppreſſa Compagnia ſcagliarono contro l' Illuſtre Benedettino, è coſa ben facile che ſieno le iſteſſe armi, con le quali i ſeguaci compaſſionevoli del Geſuitiſmo compariranno a combattere la riſtam-*

pa. Ma non è dell' intereſſe di una buona cauſa, nè della carità Criſtiana, nè delle leggi della convenienza, il valutare una meſchina cenſura, e il riſpondere quaſi per diritto di rappreſaglia con le indegne villanie, delle quali eglino ſono al poſſeſſo. La Diſſertazione *dunque non abbiſogna di alcuna apologia contro i Giornaliſti di Trevoux. La voſtra approvazione,* Monsignore *il voſtro riſpettabile nome ſerve e per aſſicurare chicchèſſia della eccellenza del Libro, e per inſpirare del diſprezzo per i vani ſforzi di coloro, che a furia di cavilli e di calunnioſe imputazioni tentano di oſcurare la verità. Soffralo in pace la voſtra modeſtia: il nome voſtro, dacchè avete avuto la Grazia di Dio di traſcurare tutte le umane conſiderazioni per conſervare intatto il depoſito della Fede, per garantire la innocenza oppreſſa, per predicare nella ſua purità la dottrina della Chieſa, per opporvi coraggioſamente ai figli della*

menzogna e dell' errore, egli è un preſidio autorevole che sbigottiſce i nemici di ogni bene, ed è un argomento e come un ſigillo di quelle ottime maſſime, che per la infelicità dei tempi andate in dimenticanza rivivono adeſſo ſotto la protezione dei Principi Cattolici Tutori della Chieſa e Difenſori della Eccleſiaſtica Diſciplina. Ma per altri titoli vi conviene la Dedica di queſto Libro. Voi avete moſtrato col fatto, ſeguitando le religioſe mire del voſtro Auguſto Sovrano, la facilità e l' aggiuſtatezza dei mezzi che ci ſono per riparare al ſordido mercimonio delle Meſſe, e all' intereſſato eſercizio delle funzioni parrocchiali, non meno che alle fatali conſeguenze che ne derivano. Il Libro che ha l' iſteſſo ſcopo, ſe ſi confronti con gli utili e ſanti provvedimenti introdotti nella voſtra Dioceſi, può dirſi che abbia avuto da queſti l' ultima mano. Il P. Guyard propone che ſi ſtabiliſcano le Offerte, come l' unico mez-

zo per togliere l' onorario delle Meſſe e dei preteſi Diritti Parrocchiali. Voi avete veduto tutte le difficoltà della propoſizione, che in ultima analiſi impone un' aggravio perpetuo e neceſſario ai Popoli, e non ripara indiſpenſabilmente alla oneſta giornaliera ſuſſiſtenza dei Parochi, che appunto per tal motivo debbono preſtarſi gratuitamente a tutti i doveri del loro ſublime miniſtero. Il porre in grado i Parochi, unicamente neceſſarj tra i Sacerdoti, di vivere con uno ſtabile e ſicuro aſſegnamento, indipendente dalla pietá dei Fedeli, che può eſercitarſi verſo i Poveri della Parrocchia, è ſtato il voſtro principale per ſiero; e mercè le Reali Provvidenze del Principe, voi lo conducete ad una piana e facile eſecuzione, con la ſoppreſſione di Corpi inutili o perniciosi, con la iſtituzione del Patrimonio Eccleſiaſtico, con l' ammenſazione al medeſimo dei ſemplici Benefizi Uſiziature e Legati di Meſſe, con la diminuzione dei tanti

Preti ſuperiori al vero biſogno della Chieſa, e dei tanti Altari e Tempj niente vantaggioſi per il ſervigio Spirituale dei Popoli. Provviſti in tal guiſa i Parochi decentemente, voi gli avete obbligati a non profittare delle oblazioni dei Criſtiani, e molto meno ad eſigere alcuna mercede o contribuzione per il Sacrifizio e per l' amminiſtrazione dei Sacramenti e di tutte le altre funzioni eccleſiaſtiche. Tutto quello che i Fedeli porteranno volontariamente alla Menſa del Signore ſarà in ſollievo dei Poveri. Queſto piano così edificante per ſradicare abuſi cotanto profondi e gravi può chiamarſi un compimento della bella Opera del P. Guyard, le cui luminoſe rifleſſioni unite ai voſtri prattici provvedimenti poſſono mediante la Grazia di Gesù Criſto aprire gli occhi a un gran numero di perſone, impedire le cattive conſeguenze dell' Onorario, e prevenire, come egli dice, una infinità di ſacrilegj e di profanazioni, alle quali

il ſuo ſtabilimento e i ſuoi progreſſi hanno dato e danno luogo tuttora. Con queſte rette intenzioni, MONSIGNORE, *io ho procurato una nuova edizione dell' Opera. Iddio vi ſparga ſopra le ſue benedizioni, e faccia che eſſa contribuiſca a ſervirlo e adorarlo in ſpirito e verità, con an' amore di preferenza e di eſatta fedeltà ai ſuoi comandamenti, a viepiù conoſcere la ſantità dei noſtri più formidabili Miſteri, e l' obbligo impoſto ai Miniſtri ed ai ſemplici Fedeli di non approſſimarviſi che con un Santo timore ed una coſcienza ſenza macchie, e a ſpargere finalmente dei lumi di verità e di perſuaſione ſul pieno diſintereſſe, col quale i Sacerdoti del Signore debbono fare le loro funzioni, ſull' aſſiſtenza e i ſoccorſi temporali dovuti ai Paſtori, ſulle regole che debbono oſſervarſi nelle opere di mera devozione, ſulle popolari pratiche di pietà, e ſu i tanti traviamenti riguardo agli atti di Religione e allo ſpirito di avarizia che gli*

occupa. Queſti voti non poſſono eſſere, MONSIGNORE, *diſſimili ai voſtri. Accettate dunque di buona voglia queſt' Opera, accordatele il voſtro patrocinio, e permettetemi che nell' offerirvela pieno di venerazione e di riſpetto mi proteſti*

Di Voi MONSIGNORE

Prato li 26. Settembre 1785.

Umiliſſimo Obbmo Servitore
L' EDITORE.

Eos, qui extra diſciplinam verſantur, monete audacter, ac libere arguite; ignaros docete; ſcientes roborate; aberrantes in viam reducite; neque, ſi eadem de iisdem dicta inculcemus ac repetamus, error fuerit: credibile eſt enim aliquot ſaepe audiendo pudore permotos, vel ſemel tantum aliquid boni facturos & aliquid mali declinaturos. Ait enim per Prophetam Ceus: Teſtifica illis haec, fortaſſis vocem tuam audient. *Conſt. Apoſt. Lib. II. cap. 6.*

TAVOLA

DELLE MATERIE

ARTICOLO I.

Dell'origine dell'onorario per le Messe. pag. 1.

Cap. I. Delle conseguenze dell'onorario per la Messa considerate per rapporto ai popoli. 16.

Cap II. Delle conseguenze dell'onorario delle Messe considerate per rapporto ai Ministri. 49.

Prima conseguenza dell'onorario per le Messe. 51.

Altri eccessi nei quali sono caduti i Sacerdoti a motivo delle Retribuzioni per le Messe. 57.

Altri atti di Simonia cagionati dallo stabilimento dell'onorario per le Messe. 60.

Le conseguenze dello stabilimento dell'onorario per le Messe non sono al giorno d'oggi sì comuni, nè meno riprensibili che nei secoli antecedenti. 66.

contro ciò che abbiamo detto 122.
Dilucidazione intorno la determinazione dell' onorario per le Messe fatta dai Vescovi 125.
Cap. III. *Si accenna un nuovo mezzo per por fine alle ricerche Simoniache di un onorario o retribuzione per le Messe* 138.

ARTICOLO III.

Conferma dell' espediente proposto con la soluzione degli inconvenienti che si possono incontrare 143.
Cap. I. *Delle difficoltà popolari contro il progetto del ristabilimento delle offerte durante il Santo Sacrifizio invece dell' onorario* 144.
Cap. II. *Altre difficoltà contro il progetto di ristabilire le offerte invece dell' onorario per le Messe* 151.
Cap. III. *Risposta alla difficoltà di alcuni Teologi contro il ristabilimento delle offerte, invece dell' onorario per le Messe che si fanno celebrare* 161.
Esame del sentimento di alcuni Teologi intorno il pregio e valore del Santo Sacrifizio 177.

Si espongono alcune idee naturali intorno il pregio e gli effetti del Santo Sacrifizio della Messa 182.
Risposta ad alcune repliche de' Teologi Scolastici 187.
Altre difficoltà dedotte dalla condanna delle proposizioni di alcuni casuisti, e di un Concilio di Lambeth in Inghilterra 204.
Segue l'istessa objezione per rapporto alla proposizione condannata dai casuisti moderni 217.
Risposta ad alcune altre objezioni 222.

ARTICOLO IV.

Delle retribuzioni chiamate diritti Parrocchiali 241.
Cap. I. *Difficoltà da risolversi in riguardo alle costituzioni fatte per ricevere ciò che dicesi diritti Parrocchiali* 247.
Prima difficoltà 248.
Seconda difficoltà 250.
Terza difficoltà 251.
Quarta difficoltà 252.
Quinta difficoltà 253.

Cap. II. *Confutazione delle ragioni addotte per autorizzare le coſtituzioni fatte in favore dei diritti Parrocchiali* 254.

L'obbligo di provvedere al mantenimento dei Miniſtri della Chieſa non è ragione ſufficiente per imporre delle Taſſe ſopra l'eſercizio di tutte le loro funzioni 255.

L'oſſervanza dei lodevoli coſtumi, raccomandata da alcuni Concilj degli ultimi tempi, non poſſono ſervire di preteſto per lo ſtabilimento dei diritti Parrocchiali 269.

Dell'origine, della Natura, e della oſſervanza dei coſtumi lodevoli raccomandati da alcuni Concilj degli ultimi tempi 271.

Cap. III. *L'amminiſtrazione dei Sacramenti e tutte le altre funzioni che dipendono dal Santo Miniſtero debbono eſſer affatto gratuite* 289.

Primieramente per ciò che riguarda l'Ordinazione 291.

Le ſteſſe leggi e proibizioni per il Batteſimo e per la diſtribuzione dell'Olio Santo 302.

Le ſteſſe leggi e proibizioni per tutto ciò che concerne il Sacramento del Matrimonio 306.

Le ſteſſe leggi e proibizioni in riguardo alla ſepoltura ed eſequie dei Defunti 312.

Dilucidazione del Canone XXIV. del Concilio di Narbona dell' anno 1609., e del capitolo X. di un Concilio di Toloſa dell' anno 1590. 318.

Concluſione 322.

Tavola dei Concilj e Coſtituzioni ſinodali, che proibiſcono l' eſigere o domandare coſa alcuna per la celebrazione del Santo Sacrifizio, per l' amminiſtrazione dei Sacramenti, e per l' eſercizio di tutte le altre funzioni Sante e Spirituali 325.

DELL'ONORARIO DELLE MESSE

ARTICOLO PRIMO.

Dell' origine dell' onorario per le Messe.

Ciò che dicesi comunemente *onorario, retribuzione, salario, pagamento* di una Messa, quantunque autorizzato dal tempo, non è però niente meno improprio nella sua significazione, che pericoloso negli usi e ne' suoi effetti. Ella è una maniera di parlare affatto impropria; poichè, come avremo occasione di dirlo in progresso, le cose sante non possono essere nè procurate nè comprate a prezzo d'argento: ella è una usanza pericolosa; poichè l'augusto carattere del Sacerdozio essendo distinto dagli altri impieghi e dignità umane, tanto per il merito e la speranza delle ricompense, quanto

per la virtù ed efficacia delle ſue funzioni, non vi è certamente coſa più contraria alla ſua iſtituzione ed allo ſpirito di Gesù Criſto, che ne è il principio ed il fine, quanto l' eſercitarlo per un motivo di cupidigia e d'intereſſe: *Gratis accepiſtis, gratis date.*

Qual è dunque il fondamento di un linguaggio tanto comune, e nel medeſimo tempo tanto poco conveniente? Qual è la ſorgente e l' origine di una uſanza sì univerſale al giorno d' oggi, e non mai inteſa nei più bei ſecoli della Chieſa? E fin da quando è ella in credito? Quali ſono ſtate e quali ne ſono ancora le conſeguenze? Queſto è quanto mi ſono propoſto di rintracciare con premura, d' eſaminare ſenza prevenzione, e di trattare con tutta l' eſattezza, della quale io poſſo eſſer capace. Il ſoggetto delle *retribuzioni* per le Meſſe mi ha come naturalmente condotto a quello delle *retribuzioni* per tutto ciò che diceſi *Diritti Parrocchiali*, *Diritti di Segreteria*, *Diritti di Uffizialità ec.* Mi ſono propoſto un principio di non tacere niente di tutto ciò, che può eſſere favorevole o contrario al

coſtume preſente: ho propoſto con la ſteſſa franchezza i miei dubbj e le mie difficoltà ſu queſto coſtume, e riceverò con ugual gratitudine e piacere i lumi caritatevoli che mi ſaranno dati. Entriamo in materia.

L' *onorario per le Meſſe*, eſaminata ogni coſa, è più puro nella ſua origine che ne' ſuoi effetti; non ha altro fondamento, ſe non m' inganno, che un pio e lodevole coſtume conſervato dai fedeli nei dieci o dodici primi ſecoli: queſto coſtume era di portare perſonalmente la propria offerta alla Chieſa nel tempo in cui ſi celebravano i ſanti Miſterj: la ſpecie e la qualità delle coſe che ſi offerivano ſembra eſſere ſtata arbitraria; pane, vino, olio, cera, farina ec. erano comunemente la materia delle oblazioni: la quantità era ugualmente volontaria; ciaſcuno donava a norma della propria divozione; il Diacono riceveva dalle mani degli uomini e delle donne queſte offerte, e le preſentava al Veſcovo o al Sacerdote uffiziante. Del pane e vino che era ſtato preſentato ſe ne prendeva quanto ne era neceſſario per la comu-

nione del Celebrante, dei Miniſtri, e del Popolo; il reſtante era ſantificato con la preghiera e benedizione: ne mandavano delle particelle in forma d'*eulogia* ai fedeli che erano lontani o che non avevano comunicato; *Ut de oblationibus quae offeruntur a populo, & de conſecrationibus quae ſuperſunt, vel de panibus quos deferunt, vel certe de ſuis Presbyter partes inciſas habeat; ut poſt Miſſarum ſolemnia, qui communicare non fuerint parati, eulogias omni die Dominico & in diebus feſtis excipiant, quae cum benedictionibus prius faciat.* (*Ex cod. h. Libror. ſecret. l.* 2. *c.* 117. = *item Juſtin. mart. Apolog. Chriſt.* = *Vid. Card. Bona de reb. Liturg. l.* 2. *cap.* 8. *n.* 4. *&* 5. *item c.* 9. *n.* 1.)

I Capitoli d'Hincmaro Arciveſcovo di Reims ci ſomminiſtrano una formula della preghiera che ſi faceva ſopra queſte oblazioni; dal che ſi vede, che eſſe erano in uſo anche al fine del ſecolo nono. Il ſecondo Concilio di Colonia dell' anno 1549. cap. 20. fa menzione di queſte medeſime formule, ed eſorta i Predicatori a far rinaſcere con i loro diſcorſi il pio co-

ſtume delle offerte, moſtrando ai fedeli i grandi vantaggi che poſſono trarne, quando anche non offeriſſero che picciole coſe; perchè il Signore ha maggior riguardo alla purità della loro intenzione, che alla qualità o all'abbondanza dei loro doni. *Non tam ad dona quam ad voluntatem & mentem piorum reſpiciet* (*Mabil. Lit. Gal. lib. III. num.* 12.).

Raccolte le offerte, poco dopo il Diacono nella Chieſa Greca ed il Suddiacono nella Latina recitava alle orecchie del Celebrante, e gli preſentava in ſcritto i nomi di quelli e quelle che avevano dato qualche coſa. Allora poi egli ſteſſo ne faceva menzione, e la preghiera ſopra i doni offerti aveva un tal legame con quella fatta in favor degli offerenti, che, come ce lo inſegna Innocenzio I., non ſi faceva alcuna commemorazione di quelle perſone, quando non ſi aveſſero ricevute e benedette le loro offerte: *De nominibus vero recitandis, antequam preces Sacerdos faciat, atque eorum oblationes quorum nomina recitanda ſunt, ſua oratione commendet, quam ſuperfluum*

ſit & ipſe pro tua prudentia recognoſcis; ut cujus hoſtiam nec dum Deo offeras ejus ante nomen inſinues, quamvis ei incognitum ſit nihil. Prius ergo oblationes ſunt commendandae, ac tum eorum nomina, quorum ſunt oblationes, edicenda, ut inter ſacra Myſteria nominentur (*Innocent. I. Epiſt. ad Decent. cap. II.* = *Item cap. Aquiſg. an.* 789. *cap.* 54. = *Conc. Francoford. an.* 794. *cap.* 51. = *Conc. Colon. a.* 1549. *Tit. ne quis recipiat*).

I fedeli, oltre i doni particolari (N. 20. *de oblationibus*), con i quali gratificavano ſpeſſo le Chieſe, ſi proponevano con queſte offerte fatte in comune due oggetti ugualmente pii. Il primo era, come l'abbiamo detto, di contribuire ciaſcuno in particolare a quanto era neceſſario per la celebrazione del S. Sacrifizio; il ſecondo di provvedere, col di più che era meſſo a parte, al mantenimento dei Miniſtri dell' Altare e a quello dei poveri, la cura dei quali era ad eſſi particolarmente affidata. Queſto ſanto coſtume durò molti ſecoli. Il nome di *onorario* o *retribuzione* per una Meſſa o per

qualche funzione Eccleſiaſtica era affatto ignoto. Tutto era puro ed eſemplare tanto dalla parte del popolo, che da quella dei miniſtri del Santuario. Si oſſervava in queſti una lodevole generoſità a ſpargere con piacere nel ſeno del povero e dell' orfano ciò, che avevano ricevuto da un' altra mano. Niun atto di Simonia, niun ſoſpetto di cupidigia, ne il menomo motivo di rimprovero. Si vedeva in quelli un cuore ſemplice giuſto generoſo e grato, perchè con queſti piccoli doni procuravano di rendere all' autore di ogni bene il culto e l' omaggio dovuto, e di eſercitare nel medeſimo tempo un dover di giuſtizia tanto verſo i poveri quanto verſo i loro proprj Paſtori. Felici i popoli regolati da uomini sì riſpettabili! Felici i Paſtori, i quali trovano nelle anime confidate alla loro vigilanza diſpoſizioni tanto Criſtiane! Perchè una condotta tanto uniforme alle maſſime Evangeliche e aſſodata colla durata di tanti ſecoli è ella ſtata così ſfigurata nei tempi poſteriori? Le regole ed i coſtumi i più ſaggiamente ſtabiliti non ſono ſempre al ſicuro dal-

le vicende umane; gli uomini ſi ſuccedono, ma non ſi raſſomigliano: lo zelo ed il fuoco della carità è ugualmente ſottopoſto a raffreddarſi nel cuor dei Paſtori che in quello dei popoli: l'ignoranza e la cupidigia ſovente ſottentrano nel luogo di quello, e diventano la cagione di una infinità di abuſi e diſordini, ai quali non è facile il porvi rimedio. *Perpetuae mutationi obnoxiae ſunt res humanae; nec quidpiam tam ſancte inſtitutum eſt, quin aliquando in ſuperſtitionem & pravos uſus degeneret* (*Card. Bona de Reb. Liturg. lib. II. c.* 17. *n.* 7.).

Nell'ottavo ſecolo il coſtume delle offerte parve prendere un' altra forma (*Mabil. Praef. in III. part. ſaecul.* 3. *n.* 62. *act. Ord. S. Bened.*): queſto è il tempo all' incirca in cui eſſe incominciano a cambiar natura: invece di pane, vino, farina, cera ec. che ſolevano preſentarſi all' altare, ſi ſoſtituirono alcune monete, e dipoi inſenſibilmente ſi coſtumò di darle, non come prima nel tempo in cui ſi celebrava il Santo Sacrifizio, ma innanzi o dopo il medeſimo. Il Padre Mabillon

tanto dotto nell' antichità Eccleſiaſtica oſſerva, che quantunque nell' ottavo ſecolo si incominciaſſe ad offerir del denaro particolarmente alle Meſſe baſſe, queſto coſtume non divenne comune ſe non che verſo il duodecimo: *Oblationi panis & vini a Laicis antiquitus fieri ſolitae, ſucceſſit eleemoſina pecuniaria Presbytero facta, quam ſtipendium vocant. Id fieri coeptum, ut videtur, ſaeculo VIII. ſaltem in Miſſis privatis, non tamen ubique paſſim ante ſaeculum XII.* Il Cardinal Bona (*Rer. lit. lib. II. c.* 8. *n.* 8.) crede che queſto cambiamento ſia accaduto nella Chieſa Latina verſo l' undecimo ſecolo, allorchè i Sacerdoti ſteſſi fecero i pani azimi per la celebrazione del Santo Sacrifizio. Imperciocchè eſſendoſi raffreddata la carità, ed avendo tralaſciato i popoli di comunicarſi alle Meſſe ſolenni, non era più neceſſario di fare dei pani sì grandi (*Ibid. l. I. c.* 23. *n.* 10.). I Miniſtri s' incaricarono dunque di queſto affare, e invece di conſacrare conforme il ſolito, e come ſi uſa ancora nella Chieſa Orientale, con del pane comune, ſi ſervirono di pane azimo tan-

to più volentieri che ſi preparava più facilmente, e non era vietato da alcun Canone della Chieſa.

Che i Fedeli diano del denaro o qualche altra coſa a titolo d' offerta, in ciò non ſi vede niente di contrario allo ſpirito della Chieſa. Che lo diano avanti o dopo l'aſſiſtenza ai Santi Miſterj, nemmeno quì ſi ſcorge niente degno di biaſimo. Ciò non oſtante, queſto cambiamento ebbe delle conſeguenze e delle conſeguenze infinite, delle quali noi ci accorgiamo ogni giorno più. I Sacerdoti che celebravano ſi appropriarono quelle ſomme più facili a riceverſi ed a conſervarſi; il reſtante del Clero ed i poveri non ebbero più il ſoccorſo, che dovevano naturalmente attendere. Un Concilio di Parigi ſi lamentò molto inutilmente di queſto cambiamento: *Nulli Sacerdotum liceat res Deo dicatas ſibique commiſſas utpote proprias tractare, & ad multifarios ſecundum libitum ſuum eas uſus retorquere, ſed potius ſecundum canonicam auctoritatem . . . . adminiſtrare, & diſpenſare* (*Conc. Pariſ. an.* 829. *cap.* 15. & 18.). Sei anni dopo furono fatti gli

ſteſſi lamenti e la ſteſſa proibizione dal ſecondo Concilio d'Aix: ma vedremo in breve che poco dopo le coſe andarono di male in peggio. Frattanto è bene oſſervare, oltre ciò che ſi è detto, che queſta uſurpazione era così poco uniforme allo ſpirito Apoſtolico e all' intenzione dei SS. Veſcovi, che eglino ſteſſi avevano travagliato per perpetuare di ſecolo in ſecolo la pia e ſalutare uſanza delle offerte; e per evitare ogni ombra di ſoſpetto, S. Agoſtino voleva che ſi diſtribuiſſero incontanente ai poveri le monete preſentate in occaſione delle eſequie: *Si quis pro Religione aliquid pecuniae offerre voluerit, in praeſenti pauperibus eroget* (*Aug. Ep. 64. ad Valer.*).

Avendo tralaſciato il popolo di comunicarſi con tanta frequenza, dice Onorato d' Autun, fu deliberato che egli offrirebbe denari in luogo di farina; ma che queſte ſomme ſarebbero impiegate a vantaggio dei poveri, o a comprare quanto è neceſſario per la celebrazione del Santo Sacrifizio. *Statutum eſt .... ut populus pro oblatione ſarinae denarios offerat, qui tamen de-*

narii in uſum pauperum, qui membra ſunt Chriſti, cederent, vel in aliquid quod ad Sacrificium pertinet (*Honor. Aug. lib. I. de Gemma anim. c. 66.*).

Egli è ugualmente certo, come già l' abbiamo oſſervato, che anche i membri del Clero avevano parte a queſte offerte in qualunque tempo foſſero fatte: da queſta ſorgente ricavavano un giuſto ed oneſto mantenimento.

Noi abbiamo un teſtimonio autentico nelle parole di un Concilio di Spagna. „ Noi ordiniamo, dicono i Padri „ di queſto Concilio, che tutto il de„ naro, che ſarà offerto alla Chieſa dai „ fedeli, ſia raccolto e conſervato, che „ dipoi ne ſiano fatte tre parti uguali, „ l'una per il Veſcovo, l'altra per i Sa„ cerdoti, la terza per i Suddiaconi ed „ altri Chierici „. *Statuimus ut quidquid pecuniae a fidelibus in Eccleſia fuerit oblatum, fideliter collectum maneat & conſervatum, exinde tres partes fiant aequales, unam Epiſcopus habeat, alteram Presbyteri . . . . tertia Subdiaconibus & Clericis diſpenſetur* (*Conc. Emerit. an. 696. cap.* 14.). E' coſa da oſſervarſi, che la porzione del Veſcovo è

più conſiderabile di quella di ciaſcuno degli altri membri del Clero: ma biſogna ricordarſi che quella dei poveri non è ſpecificata, e che queſto affare più che a qualunque altro appartenendo a lui, era giuſto, come lo è ancora, che egli aveſſe una maggior parte tanto per provvedere alla loro ſuſſiſtenza, che per ſoſtenere le altre cariche attaccate alla ſua dignità. Ritorniamo al noſtro ſoggetto.

La condotta dei Miniſtri nell' appropriarſi il denaro offerto innanzi o dopo i ſanti Miſterj diſpiacque grandemente da principio: ſi può anche dire che queſta fu una delle cauſe dell' allentamento della uſanza delle offerte: il fatto ſeguente ci potrà convincere. Una Dama di condizione, che aſſiſteva alla Meſſa celebrata da Pietro Damiano, gli avea offerto qualche ſcudo d'oro: il ſanto uomo avendolo generoſamente rifiutato, ella lo poſe naſcoſtamente dietro all' Altare; un Chierico, che ſe n'era accorto, lo preſe ſecretamente; la Dama ne fu informata, e l' obbligò a riportarlo a Pietro Damiano: egli fu coſtante nel rifiuto; ma

uno dei ſuoi diſcepoli, qual altro Giezi trovò il mezzo d'uſurparlo: ciò diede ben toſto motivo di accuſar queſt' uomo venerabile d' avarizia, come ſe egli aveſſe ordinato di ricevere ciò che aveva fatto ſembiante di rifiutare. Queſto era una pura calunnia, ma per quanto ingiuſta ella foſſe, ci fa conoſcere che l' uſo introdotto fra i Preti e i Monaci di ricevere del denaro per le le loro Meſſe aveva un peſſimo odore nel pubblico. *Iſta calumnia oſtendit ſimilem oblatae pecuniae admiſſionem & in Clero & in Monacho male oluiſſe* (*Chriſt. Lup. diſp. prooemia*: *ad Tit. III. Scol. c.* 11.).

I popoli non oſtante (come l' oſſerva uno dei più celebri Dottori dell' antica facoltà di Lovanio) eſſendoſi aſſuefatti, credettero dall' altra parte di poter obbligare un Sacerdote a celebrare ſecondo l' intenzione di qualunque particolare, che gli daſſe o prometteſſe una qualche retribuzione. Quindi quella moltiplicità di Meſſe dette conforme la volontà e nell' ora più opportuna a quelli che volevano

ſpendere. Quindi lo ſtabilimento del coſtume, di cui ſiamo per parlare, sì univerſale al giorno d'oggi e tanto celebre per le ſue conſeguenze. Io ve ne ſcorgo di due ſorte tutte degne di biaſimo: le une riſguardano i popoli, le altre i Sacerdoti. Per maggior chiarezza ne parlerò ſeparatamente.

CAPITOLO PRIMO

Delle conſeguenze dell' onorario per la Meſſa conſiderate per rapporto ai popoli.

UNO dei cattivi effetti prodotti dall' onorario fu da principio il raffreddare lo zelo dei fedeli per le offerte ſolite farſi in comune durante il ſanto Sacrifizio, e dipoi l' abolirne quaſi intieramente il pio coſtume. *Ab eo tempore, quo frequentari coepit pecuniaria merces in uſum Sacerdotii, coepit etiam aboleri mos oblationum Sacrarum* (*Mabil. praef. in prim. part.* 3. *ſaecul. act. Ord. S. Bened. n.* 61.). La ragione del guadagno (almeno nel penſiero dei popoli) avendo fatto moltiplicare gli Altari e le Meſſe particolari, eſſi s'appigliarono al coſtume introdotto di farne dire quando giudicaſſero a propoſito, e si allontanarono in conſeguenza da quello di portare le loro offerte alle Meſſe ſolenni: di maniera che nell'undecimo ſecolo incirca queſto pio coſtume era quaſi poſto in oblio, eccettuato

tuato il tempo delle Eſequie. Molte aſſemblee di Veſcovi convinti dei ſalutari effetti del medeſimo ſi lamentarono di queſta negligenza, e fecero tutto il poſſibile per far rinaſcere queſt' opera antica di pietà. Che non ſi ceſſi di avviſare i popoli (diceva nel nono ſecolo un Concilio di Magonza) che facciano le loro oblazioni alla Chieſa, e ſi diano queſti ſegni ſcambievoli di pace e di carità. *Oblationem & pacem in Eccleſia facere jugiter admoneatur populus, quia ipſa oblatio ſibi & ſuis magnum remedium eſt animarum* (*Concil. Mogunt. an.* 814. *cap.* 44.). Noi deſideriamo e lo vogliamo (diceva Carlo Magno ne' ſuoi Capitoli) che i fedeli preſentino ogni giorno, quando poſſano, le loro offerte ai Sacerdoti nel tempo del Sacrifizio, e ſe non poſſono ogni giorno ſoddisfare a queſto dovere, lo facciano almeno le Domeniche ſenza addurre ſcuſe. *Placuit ut fideles oblationes eorum Sacerdotibus quotidie, ſi fieri poteſt, in Eccleſiis offerant, & ſi quotidie non poteſt, ſaltem Dominico die abſque ulla excuſatione fiat* (*L. cap.* 156. *& L. V. cap.* 219.).

Erardo Arciveſcovo di Tours raccomandava con uguale zelo queſto pio coſtume. Quando il popolo verrà alla Chieſa, ſta ſcritto nelle ſue coſtituzioni Sinodali, ſia avvertito di portar delle candele, dell' incenſo, del pane, e le primizie dei frutti. *Quando populus ad Eccleſiam venerit, moneatur ut luminaria, incenſum, buccellas, & fructuum primitias offerat* (*Conſt. Herard. Turo. an.* 88. *cap.* 3. *&* 114.).

Niuno dei Criſtiani, dice Leone VIII. in un Concilio Romano, dee venire alle Meſſe ſolenni con le mani vuote, poichè i SS. Padri ci inſegnano, che al loro tempo ciaſcuno aveva cura di fare un' offerta a Dio. *Omnis Chriſtianus procuret ad Miſſarum ſolemnia aliquid offerre, & ducat ad memoriam quod Deus per Moyſem dixit*: Non apparebis in conſpectu meo vacuus: *etenim in collectis SS. Patrum liquido apparet quod omnes Chriſtiani offerre aliquid Deo ex uſu Sanctorum debent* (*Conc. Rom. an.* 1078. *c.* 12.). Sarebbe facile il riferir quì una infinità di altri Statuti o Decreti, i quali tutti tendono all' iſteſſo fine, cioè a conſervare o ri-

ſtabilire l'uſo delle offerte, che inſenſibilmente ſi aboliva a miſura che ſi ſtabiliva quello di dare una retribuzione per la Meſſa. Io mi limiterò al quarto Concilio di Milano (*Conc. 4. Mediol. an.* 1549. *T.* 14.) del quale fu preſidente uno degli ultimi lumi della Chieſa S. Carlo Borromeo sì zelante di riſtabilire il buon ordine, e nel quale egli eſorta con la maggiore efficacia i ſuoi confratelli Veſcovi a far rinaſcere queſto coſtume ſtabilito dagli Apoſtoli e raccomandato dai SS. Padri. Niente, dice egli, di più vantaggioſo per la remiſſione dei peccati. Ogni Criſtiano venga dunque ad offrir qualche coſa ſecondo la ſua divozione le Domeniche e Feſte, o alla Chieſa Cattedrale aſſiſtendo alla Meſſa ſolenne, o alla ſua Parrocchia: e perchè il dono ſia grato a Dio, ſenza violenza e' lo faccia, con piacere, e con amore: il Sacerdote poi non manchi nella celebrazione dei Santi Miſterj di far menzione di tutti quelli, che avranno fatto qualche offerta, come fu ſantamente ſtabilito. *Offerentium autem, pro ut ſanctae inſtitutionis eſt, commemoratio in*

Sacrificio Miſſae fiat. Niente di più ſaggio quanto queſti avviſi e queſti regolamenti, ma nel medeſimo tempo niente di così male eſeguito. I popoli ſempre ingegnoſi a formarſi delle nuove divozioni collocano tanta ſperanza in quelle, che ſpeſſo le preferiſcono all'oſſervanza dei doveri più eſſenziali. L'uſo della primitiva Chieſa era (*Diſcipl. Eccleſ. l. I. c.* 71. *n.* 8.) come ſi ſa, di riunire tutti i fedeli di un medeſimo luogo ad un ſolo ed unico Sacrifizio offerto per tutti, e nominatamente per quelli che erano preſenti. Niuno ſi gloriava o ſi lamentava di avervi maggiore o minor parte di un altro: tutti erano ugualmente perſuaſi che, eſſendo queſta Santa Oſtia una ſorgente ineſauſta di grazie e di benedizioni, niuno poteva reſtarne privo, ſe non che per mancanza ſua e poca diſpoſizione. Tutti accorrevano con ugual confidenza: tutti ſecondo le proprie facoltà portavano qualche offerta. Ma eſſendoſi inſenſibilmente introdotto l'uſo di preſentare qualche moneta anzi che del pane, del vino, della cera, della farina ec.; e vedendo i po-

poli, che i Sacerdoti ſe le uſurpavano per eſſi ſoli, cambiarono metodo, divennero più riſervati, meno generoſi, e ſi limitarono infine a darne ſolo allora quando facevano dir delle Meſſe ſecondo la loro intenzione. Egli è vero che nell'ottavo ſecolo S. Crodegango iſtitutore o piuttoſto riſtauratore della vita comune dei Chierici, permette ai Sacerdoti del ſuo Clero il ricevere e ſervirſi ciaſcheduno in particolare di quanto gli è offerto per la propria Meſſa, o per la recitazione di qualche Salmo: e comanda di portare in comune ſolamente ciò che ſarà dato per la comunità; ma queſto non prova ad evidenza, che fin da quel tempo furono dimandate delle Meſſe particolari, e queſto coſtume non ſi reſe univerſale ſe non che verſo il duodecimo ſecolo.

L'oblio delle offerte nel tempo in cui ſi celebravano i Santi Miſterj, non è il ſolo difetto, nel quale ſieno caduti i popoli dopo l'invenzione dell'onorario per le Meſſe di devozione. Un carattere ſempre avido di novità; l'eſempio di alcuni che pretendevano di-

ſtinguerſi con ciò, e diciamolo anticipatamente, una mancanza di lumi e di zelo nei Paſtori baſtò per precipitarli e trattenerli in un certo ſpirito di illuſione tanto più pericoloſo, quanto più pareva fondato ſopra un motivo di pietà. I popoli eſſendoſi immaginati, che era meglio dare una certa ſomma ad un Sacerdote per avere una Meſſa particolare, che portare una offerta alle Meſſe Parrocchiali, preteſero in conſeguenza, che tutto il frutto e merito ſarebbe di quello, il quale, come comunemente diceſi ancora, l' aveſſe dimandata e pagata il primo. Nella loro idea non baſtava più il far menzione di eſſi unitamente a tutti quelli che avevano offerto qualche coſa, come ſi uſava nei primi tempi: biſognava, per prelazione a tutti gli altri, applicare il Sacrifizio a quello, a nome e richieſta del quale era offerto. *Hinc factum, ut Laici ob modicam ſtipem ſingulas quiſque Miſſas ſibi arrogarent* (*Mabil. praef. in* 1. *part.* 3. *ſaecul. num.* 62. *act. SS. Ord. S. Bened.*).

Queſto errore fu in qualche maniera condannato nella ſua naſcita da

Papa Eugenio II. in un Concilio di 72. Veſcovi. Egli eſorta i Sacerdoti a non entrare nelle idee di certe perſone, che pretendono non eſſer loro permeſſo il ricevere nella celebrazione del medeſimo ſacrifizio le offerte di molte perſone, quaſi che non poſſano nel medeſimo tempo ſoddisfare alla intenzione di tutti. Come ſe noſtro Signore, grida queſto gran Papa, non riceveſſe egli ſteſſo nel medeſimo inſtante le preghiere e i voti di una infinità di popoli, e non rompeſſe con la medeſima facilità le catene di un numero infinito di peccatori. *Presbyteri nullius blandiantur aut ſuadeantur ſermonibus, ut non omnium ad ſe concurrentium in quibuslibet ſacris locis oblationes ad Miſſarum ſolemnitates recipiant; quia cum mediatores Dei hominumque exiſtant, in exercendis votis relaxandiſque peccatis, largiſſimam debent orationem peragere. Redemptor enim noſter, cum ſit omnipotens immenſaeque miſericordiae plenus, quantorum populorum vota non recipit, & vincula peccatorum una tenus non reſolvit?* (*Sinod. Rom. an.* 826. *cap.* 17. *Tom. con. lit.* 6. *p.* 109.)

Leone IV. ſucceſſore d' Eugenio dichiara la medeſima coſa in un Concilio di 42. Veſcovi, e s' appoggia ſu la ſteſſa ragione del ſuo predeceſſore; cioè che i Sacerdoti per il loro carattere eſſendo mediatori fra Dio e gli uomini, non debbono riſtringere l' effetto delle loro preghiere ad un ſolo particolare; ma preſentargli i voti e le offerte di tutti quelli, che accorrono nei luoghi ſanti, ed averli tutti in viſta offerendo il ſanto Sacrifizio. *Quia cum mediatores Dei hominumque exiſtant, in exercendis votis relaxandiſque peccatis largiſſimam debent orationem peragere.*

Gualfredo Strabone, che fiorì nel ſecolo nono, ci ſviluppa ancora più chiaramente l' errore, che aveva incominciato ad introdurſi intorno a ciò che oggi ſi chiama *onorario* o *pagamento* di una Meſſa. Certamente egli è un errore ed un errore maſſiccio, dice quel pio e dotto Abate Benedettino, il credere che un Sacerdote celebrando non poſſa ſoddisfare all' intenzione di quelli per i quali prega, quando non dica una Meſſa particolare per ciaſcuno di

quelli, dai quali ha ricevute le offerte o le oblazioni. *In hoc error non modicus, quod quidam ſe non poſſe aliter plenam commemorationem eorum facere pro quibus offerant, niſi ſingulas oblationes pro ſingulis offerant* (*Walafr. Stra. de Reb. Eccl: cap.* 12.). Non ſappiamo forſe, aggiunge queſto Autore, che un ſolo è morto per tutti nel medeſimo tempo, e che non ſi offre che un' iſteſſo pane ed un' iſteſſo Sangue in tutta la Chieſa? *Cum vero ſciamus unum pro omnibus mortuum, unum panem eſſe & ſanguinem quod univerſalis Eccleſia offert*. Ciò non oſtante ſe un Sacerdote vuole celebrare a richieſta di alcuni particolari, ſe egli lo faccia per una maggior devozione, o per la ſoddisfazione che egli ha forſe nel moltiplicare le proprie orazioni, lo faccia pure; ma non già con la perſuaſione ſtolida, che il Sacrifizio offerto non ſia un rimedio generalmente efficace, nè applicabile a tutti nel medeſimo tempo. *Quod ſi cui placet pro ſingulis ſingulatim offerre, pro ſolius devotionis amplitudine & orationum augendarum delectatione id faciat, non autem pro ſtulta*

opinione qua putet unum Dei Sacramentum non esse generale medicamentum.

Questo pregiudizio popolare, quantunque combattuto nella sua nascita, e risguardato come stravagante dalle persone dotte, non ha lasciato però di fortificarsi e di arrivar fino a noi. In progresso avrò occasione di farne veder tutta la falsità; ma intanto non sarà fuor di proposito il mostrar quì quanto perniciose ne sono le conseguenze. Io ne scorgo tre principali. 1. Egli tende ad alterare la carità Cristiana. 2: A distruggere o almeno a scemare i meriti della passione di G. C. 3. A far credere che i doni di Dio sono come le cose temporali, le quali si possono apprezzare e comprar col denaro.

I. Per poco che siasi istrutto dei principj della Religione, non si può negare, che non vi debba essere fra i Cristiani, per servirmi delle parole dell' Apostolo S. Pietro (*I. Pet.* 3. 8.), una unione perfetta di sentimenti, una bontà che compatisce, un'amicizia da fratelli; cioè che essendo tutti figli di Dio, tutti riscattati collo spargimento del medesimo Sangue, tutti nutriti con lo stesso pa-

ne, tutti a parte della ſteſſa bevanda; tutti in conſeguenza debbono vivere con lo ſteſſo ſpirito, aſpirare al medeſimo fine, deſiderarſi e procurarſi ſcambievolmente, per quanto è poſſibile, la medeſima ſorte e l'iſteſſa felicità. Ora quegli che pretende che, in virtù della ſua retribuzione, tutto il frutto del Sacrifizio debba eſſergli applicato, e che quando diceſi la Meſſa per lui, non ſi debba dirla per altri; queſti, dico io, oſerà egli vantarſi d'amar ſuo fratello quanto dee, poichè ſembra voler levargli un vantaggio e farlo tutto ſuo? E' forſe queſto un vivere da fratello? Non è egli un fare una ſpecie di Sciſma, e con tali diſpoſizioni renderſi indegno delle grazie che deſidera, col pregiudizio o almeno con la eſcluſione degli altri? E' giuſto, lo confeſſo, il far menzione nominatamente di quelli, i quali con le loro offerte o elemoſine ci hanno dimoſtrato qualche premura di aver parte nel Santo Sacrifizio; è giuſto il preſentare al Signore eſſi e i loro doni, ſupplicandolo d'averli in conſiderazione, di prevenirli e di condurli

con la ſua grazia, e finalmente di provvedere ai loro biſogni temporali e ſpirituali. Ciò è ſtato praticato in tutti i tempi; ma ſarebbe andar contro le regole della carità fraterna, il volere in qualche maniera arreſtare il corſo alla ſorgente delle grazie per attignervi ſolo; quaſi che il Santo Sacrifizio non poteſſe eſſer offerto ſe non per quello che lo ricerca con una certa retribuzione. Non penſa così il Concilio di Trento; egli dice eſpreſſamente, che a parlar propriamente non vi ſono Meſſe particolari, che tutte ſono comuni, non ſolamente perchè molti vi poſſono aſſiſtere nel medeſimo tempo, e perchè tutti quelli che ſono preſenti debbono comunicarſi almeno ſpiritualmente, cioè col deſiderio e con una confuſion ſalutevole di non eſſere in iſtato di farlo realmente; ma ancora perchè ſono celebrate da un Miniſtro pubblico, che offre non per ſe ſolamente o per quelli che gli hanno data una elemoſina, ma altresì per tutti i fedeli che appartengono al corpo di G. C. *Illae quoque Miſſae, in quibus Sacerdos ſolus communicat, vere*

communes cenſeri debent, partim quod in eis populus ſpiritualiter communicat, partim vero quod a publico Eccleſiae miniſtro, non pro ſe tantum ſed pro omnibus fidelibus celebretur (*Seſſ.* 22. *de Sac. M. cap.* 6.). La pretenſione dunque di quelli, che vogliono che ſi dica la Meſſa per eſſi ſoli, è contraria allo ſpirito della carità ſcambievole neceſſaria a tutti i Criſtiani. Ma debbo aggiugnere che ella è anche ingiurioſa ai meriti infiniti di G. C.

II. Infatti egli è avere un' idea molto imperfetta del valore del Sangue e della Paſſione del Salvatore del Mondo, che rinnovaſi ogni giorno nel Sacrifizio dei noſtri Altari, il credere che, perchè alcuni poſſono e ſperano ſentirne gli effetti, non poſſano altri infiniti nell' iſteſſo tempo luſingarſi del medeſimo vantaggio, ſenza che quello, il quale pretende far dir la Meſſa, ne ſenta alcun detrimento. I fedeli dei ſette o otto primi ſecoli animati da una fede più viva, che quelli dei ſecoli poſteriori, erano molto lontani da queſto penſiero. Riſguardando G. C. come il primo Sacrificatore e come la

prima vittima offerta, eſſi erano perſuaſi della virtù infinita del Sacrifizio per modo da non temere, che gli uni, o coll' aſſiſtere o col far dei doni, poteſſero diminuire o interrompere la parte che molti altri vi potevano avere. Per quanto eſteſa ſia la carità o l' intenzione del Sacerdote, dice Arnoldo Veſcovo di Lizieux (*Arnulph. lex. ep.* 64.) egli applica a tutti ed a ciaſcuno in particolare, per quanto è in lui, tutto il frutto del Sacrifizio, ſenza che la parte dell'uno ſia determinata o minorata da quella che un altro riceve: *Nec integritatem minuit communicatio plurium; totus tibi Chriſtus impenditur, totus mihi.*

III. Ma queſta è Meſſa mia, diceſi comunemente, io l' ho fatta dire ſecondo la mia intenzione nel giorno e nell' ora che mi è piaciuto, in una parola ſon' io che l' ho pagata. Qual è dunque il mio vantaggio ſopra quelli che l' aſcoltano ſenza aver dato niente, e ſopra quelli che non ſono preſenti? Avendola pagata io, ſi deve dir per un altro? E ſe un altro l' ha pagata, e che ſi dica per lui, non è que-

ſto ingannarmi e deludermi nel fine che mi ſono propoſto nel domandarla?

O uomini di poca fede, quanto poco ſono conformi i voſtri ragionamenti e i voſtri penſieri all' idea che ſi dee avere dei doni di Dio! Credete voi di poter comprare o pagar col denaro un bene per ſe ſteſſo ineſtimabile? All'udirvi, coſa potrebbero penſare i nemici della Religione ſopra i noſtri Miſterj? Se il Sacrifizio della Meſſa, dite voi, è un Sacrifizio comune: ſe, quando ſi offre, ſi offre per tutti: ſe tutti, e particolarmente quelli che aſſiſtono, poſſono averne parte ugualmente; qual vantaggio abbiamo noi d' aver dato del denaro per farla celebrare? Riſpondo che voi ne avete forſe più, forſe meno, forſe niente affatto: forſe ciò ſerve ad aggravare il peſo della voſtra condanna. Mi ſpiego, e nel medeſimo tempo riſolvo le voſtre ſuppoſte difficoltà.

Voi aggravate con ciò la voſtra condanna, ſe, ciò che ſovente accade, *Multos conſpicimus, qui opprimunt per potentiam vel furta committunt, ut de multis parva pauperibus tribuant, & in*

ſuis ſceleribus glorientur, dummodo Diaconus in Eccleſia recitet eorum nomina; placentque ſibi ad plauſum populi torquente conſcientia (*Hieron. in cap.* 18. *Ezechiel.*) fate dir delle Meſſe col prodotto delle voſtre rapine, delle voſtre ingiuſtizie, con ciò che dovreſte naturalmente reſtituire o dare ai poveri: ſe dimandate delle coſe ingiuſte, illecite, inutili alla ſalute; ſe non eſſendo la voſtra intenzione nè retta nè pura, voi pretendete impiegare ciò che vi è di più ſanto e più ſacro fra noi per ſoddisfare la ſregolatezza delle voſtre paſſioni. *Quod cunctis datum eſt in ſalutis remedium, hoc perverſo inſtinctu quidam expetunt in interitum* (*Conc.* 17. *Tolet. an.* 694. *cap.* 4. *item Grat.* 26. *quaeſt.* 2. *quicumque Sacerdos....*)

Per poi riſpondere alle voſtre difficoltà, ſappiate che nè l'intenzione del Sacerdote che dice la Meſſa, nè la preſenza corporea degli aſſiſtenti, nè il denaro di chi la fa dire attraggono preciſamente le grazie e le benedizioni dal Cielo. Il Miniſtro pubblico offre il ſanto Sacrifizio a nome della Chieſa, egli è che recita le preghiere della Liturgia,

gia, egli fa eſpreſſamente menzione di voi, egli dimanda per voi e con voi la grazia che deſiderate, e forſe non è eſaudito: perchè? perchè voi non meritate di eſſerlo, perchè il frutto del Sacrifizio è applicato ad altre perſone più care al Signore per la purità dei loro coſtumi, o almeno per diſpoſizioni proſſime ad una ſincera converſione, dalla quale voi ſiete molto lontano: perchè non pregate come biſogna, e ſiete preſenti col corpo al ſanto Sacrifizio, ma il voſtro cuore e il voſtro ſpirito ſono occupati in mille altre coſe: perchè non domandate niente che abbia rapporto alla ſalute, nè per il deſiderio della medeſima. Ora il domandar così, come dice S. Agoſtino, non è domandare a nome di G. C., e non domandando a nome di G. C., egli è un eſporſi infallibilmente ad un giuſto rifiuto. *Non petitur in nomine Chriſti quidquid petitur contra rationem ſalutis* (*Auguſt. tract. in Joan.* 102.). Finalmente perchè profanate ſovente la maeſtà del tempio con la voſtra immodeſtia, con gli ornamenti indecenti e ſuperflui, con le irriverenze e col poco

raccoglimento di ſpirito. In fatti una diſſipazione continua, una condotta poco regolata, un difetto di vigilanza ed attenzione ſopra ſe ſteſſo, un cuore abbandonato ai piaceri del ſenſo, avido dei beni del mondo, nemico delle croci e delle umiliazioni, pieno di ſentimenti di odio e di vendetta; queſte ſono d'ordinario le diſpoſizioni, con le quali la maggior parte dei Criſtiani aſſiſtono alla celebrazione del più terribile dei noſtri miſterj, e fanno dir delle Meſſe. Sono eglino in iſtato di mitigar la collera del Giudice Sovrano, di procurarſi i ſuffragj dei Santi che invocano, e di attrarre ſopra ſe ſteſſi i frutti prezioſi della paſſione di G. C.? Imperciocchè ſi potranno bensì far dire delle Meſſe, ma per quanto efficace ſia per ſe ſteſſo queſto divin Sacramento, quelli ſoli d' ordinario, dice S. Tommaſo, i quali si uniſcono con la fede e con la carità, ne riſentono gli effetti. *Hoc Sacrificium, quod eſt memoriale Dominicae paſſionis, non habet effectum, niſi in illis qui conjunguntur huic Sacramento per fidem & caritatem* (*S. Thom. 3. p. q. 79. an. 7.*

ad 2.). Egli è veramente propizio, aggiunge il Concilio di Trento, e noi poſſiamo trovarvi la grazia e la miſericordia; ma biſogna aſſiſtervi con una fede pura, con un cuor giuſto, con un timor riſpettoſo, con un ſincero e vero dolore dei ſuoi peccati. *Docet ſancta Synodus ſacrificium iſtud vere propitiatorium eſſe, per ipſumque fieri, ut ſi cum vero corde & recta fide, cum metu & reverentia, contriti ac poenitentes ad Deum accedamus, miſericordiam conſequamur, & gratiam inveniamus in auxilio opportuno* (*Seſſ.* 22. *cap.* 2.).

Quindi vediamo, che la Chieſa perfettamente informata del prezzo infinito di queſto Santo Sacrifizio, non mette in bocca dei ſuoi Miniſtri ſe non che parole ſupplichevoli e preghiere condizionate in qualche maniera nel momento iſteſſo, in cui ſembrano intereſſarſi per qualche perſona. *Memento Domine famulorum famularumque tuarum & omnium circumſtantium, quorum tibi fides cognita eſt & nota devotio*. Ricordatevi Signore dei voſtri ſervi e delle voſtre ſerve (oſſervate che non dicono niente più in favor di quel-

lo o di quella che pretendono di avere una maggior parte per aver pagata la Meſſa), e ricordatevi ſimilmente di tutti quelli che ſono preſenti. La fede e pietà degli uni e degli altri vi è nota: *Quorum tibi fides cognita eſt & nota devotio:* come ſe diceſſero; Signore, alcuni piegano quì le ginocchia alla voſtra preſenza; alcuni altri lontani o preſenti ci hanno incaricati di preſentarvi i loro voti e i loro biſogni: Voi, che ſcandagliate i cuori, voi ſapete ſe ſono contriti, abbattuti, umiliati alla viſta delle loro miſerie; ſe la loro intenzione in ciò che domandano è pura; se è conforme alla voſtra ſanta volontà; ſe deſiderano principalmente i beni futuri; ſe, nel domandarvi alcuni beni temporali, il loro principale fine è di ſervirſene per arrivare ai beni eterni; ſe l'uſo, che ſogliono fare dei voſtri doni e delle voſtre beneficenze, ha niente di contrario alla ſantità della voſtra legge: finalmente voi conoſcete, o Signore, ſe vi amano ſopra tutte le coſe: imperciocchè gli occhi noſtri ſono troppo deboli per penetrare nei naſcondiglj dei loro cuori, e poſſiamo

ſolo pregarvi per eſſi, per i meriti della paſſione del voſtro Figlio amatiſſimo, del quale noi rinnoviamo la glorioſa memoria. Trattateli dunque, o mio Dio, ſecondo il grado della loro fede e del loro amore per voi, ſecondo la ſommiſſione e fedeltà con la quale eſeguiſcono i voſtri comandamenti, ſecondo il deſiderio che hanno di ſervirvi e di piacervi. *Quorum tibi fides cognita eſt & nota devotio.*

Ecco qual è la raccomandazione del Sacerdote, e in qual maniera adempie il ſuo miniſtero. Sia quanto ſi voglia buona e fervida la ſua intenzione, o per quello che ha dato qualche coſa domandando la Meſſa, o per quelli che ſi ſono raccomandati alle ſue preghiere, o per quelli che egli raccomanda di ſua ſpontanea volontà nel tempo in cui celebra i Santi Miſterj, non è però in ſuo potere l'applicar loro degli effetti più ſenſibili. *Non enim quantum Celebrans, aut intendit aut vult, conſequitur pro quo celebrat; ſed quantum ſua fides & devotio digna eſt & capax* (*Sot. de Sacrif. Miſſ. lect.* 7.). Invano dunque voi correte e por-

cate del denaro in vari luoghi ſanti per far dir delle Meſſe, ſe prima non travagliate per rendervi degno di eſſere eſaudito: quegli atti di devozione eſterna poſſono eſſer ſegni della voſtra carità e fede; ma ſegni equivoci, ſegni ſterili e infruttuoſi, ſe una fede animata dall'amore non ne è il principio movente. Una povera donna che ſembra eſſer l'oggetto del voſtro diſprezzo, un uomo ſemplice e meno in iſtato di dare che di ricevere, aſſiſteranno alla Santa Meſſa con quella purità di cuore e di ſentimenti, che G. C. e la Chieſa ricercano, e ne trarranno ſenza dubbio dei frutti grandi, intanto che un un ricco del ſecolo, una donna mondana, una giovine che ama ſolo la vanità ed il piacere ſaranno rifiutati eſſi e i loro doni, ſe l'atto di pietà che fanno comparire, dando qualche moneta per procurarſi la Meſſa, non è accompagnato da una coſcienza pura e libera dal peccato, o almeno da uno ſpirito di penitenza, e da un vero deſiderio di rientrare nella grazia di Dio.

Un' altra ſpecie di illuſione che

occupò la mente dei popoli, dopo l'origine dell'onorario per le Meſſe ordinate dai particolari, fu d'immaginarſi che non ſi poteva farne dire a baſtanza in favore dei parenti o degli amici defunti, e che non vi erano altre ſtrade di accelerare la loro liberazione. L'oſpitalità, la cura della vedova e dell'orfano, l'ammaeſtramento dei ſemplici, la viſita degli ammalati, il riſcatto dei prigionieri, il digiuno, la limoſina, l'orazione, e qualunque altra buona opera di qualunque natura ella foſſe, ſecondo il loro credere, non poteva produrre che un piccolo effetto. „ Errore, errore, eſclama il dot- „ to Jonas Veſcovo d' Orleans, errore „ il quale non può venire che da una „ ignoranza groſſolana e troppo credu- „ la, o da una ragione d'intereſſe per „ parte di quelli che tengono a bada „ i ſemplici: il coſtume della Santa „ Chieſa noſtra madre non è ſolamen- „ te d' offrire il Santo Sacrifizio dell' „ Altare per i ſuoi membri Defunti, „ ma ancora di ſollevargli con mille „ altre buone opere. „ *Nullatenus audiendi ſunt illi, qui dicunt quod nullae*

aliae eleemoſinae opitulari poſſunt defunctis, niſi ſolummodo quae Sacerdotibus dantur, & ſacrificia quae per eos offeruntur: hoc qui credunt, aut ignorantia aut certe aliorum perſuaſione falluntur. Credibile eſt ſane, quod perſuaſio, qua ſimplices id credere videntur, ex fonte avaritiae proceſſerit; ſancta quippe mater Eccleſia pro defunctis ſuis non ſolum ſacrificia Altaris, ſed etiam quaſcumque eleemoſinas offerre conſuevit, multifarias ſupplicationes, hoſpitum receptiones, pauperum recreationes, captivorum redemptiones, & alia innumera adjumenta (*Jonas Ep. Aurel. inſt. Lai. l. III. c.* 15. = *Item C. Colon. an.* 1536. *part.* 2. *cap.* 28.).

Queſta falſa perſuaſione, dalla quale i Paſtori illuminati ſi sforzarono di liberare i popoli, gettò tuttavia sì profonde radici nel loro ſpirito, che perſiſterono a credere eſſer queſta la ſtrada migliore e più efficace per ſollevare i loro morti parenti: e quindi, contro il coſtume dei Secoli antecedenti, quella moltitudine di Meſſe ogni giorno, e in progreſſo quelle fondazioni ſenza numero e perpetue. Biſogna per-

altro oſſervare col Padre Tommaſini (*Diſcipl. Eccleſ. part.* 1. *l.* I. *c.* 71. *num.* 7.), dal quale ho copiata queſta giuſta congettura, che quantunque i popoli del nono ſecolo foſſero nel ſiſtema, che fin d' allora fu combattuto; niuno però domandava Meſſe particolari, ma ſolamente di far reiterare la celebrazione del ſanto Sacrifizio, affinchè i loro parenti o amici defunti ne riceveſſero un più pronto ſollievo. Oſſerviamo inoltre di paſſaggio che i fedeli di quel tempo dovevano eſſere molto convinti della fede del Purgatorio, poichè moſtravano tanto zelo per la liberazione di quelli che vi poteſſero eſſere trattenuti.

Non mi fermerò di vantaggio ſulle diverſe illuſioni, alle quali ſi ſono abbandonati i popoli per rapporto alle Meſſe ordinate dai particolari, mi baſta d' aver fatto conoſcere che quelle, delle quali ho parlato, ſono contrarie allo ſpirito della Chieſa. I fedeli dei tempi poſteriori e particolarmente quelli dei noſtri giorni ſi ſono laſciati portare a eccеſſi maggiori. Niente ſarebbe più importante quanto il diſingan-

narli e far loro comprendere, che l'uſo di portar l'offerta nel tempo della celebrazione della Meſſa Parrocchiale è più autorizzato, ed è ſottopoſto a minori inconvenienti, che quello di far dire delle Meſſe. Queſto almeno è il ſentimento del Padre Tommaſini e di un celebre Dottor di Lovanio (*Ibid. l. I. c. 73. n. 7.*), le ricerche del quale ſu queſta materia ci ſono ſtate di grande ajuto. Fra le altre coſe egli ci ha fatto oſſervare, che nei primi ſecoli della Chieſa ſi eſortò ſempre e ſi conſigliò ad aſſiſtere al ſanto Sacrifizio della Meſſa con tutta l'attenzione e modeſtia poſſibile, per poter comunicarſi almeno ſpiritualmente; ma che giammai la Chieſa ha comandato nè eſortato i ſuoi figliuoli a farne dire per ſe ſteſſi: *Eccleſia a ſuis primordiis rigide mandavit fidelibus diebus Dominicis feſtisque Miſſarum ſolemniis devote aſſiſtere; at nullibi mandavit, ut quis Miſſam pro ſe celebrare curet* (*Waneſp. in jus Eccl. p. 2. T. de celebr. M. cap. 3. n. 28. Edit. Colon.* 1702.). Niuno ha per anche detto, aggiunge queſto Dottore, nè lo dirà giammai con verità,

che per eſempio ſia più utile ai ricchi il far celebrare una Meſſa per ſe ſteſſi nelle Domeniche e nelle Feſte ſenza aſſiſtervi, di quello che ſia l'aſſiſtervi devotamente, quand' anche il precetto della Chieſa non gli obbligaſſe. *Neque hactenus ullus unquam aſſerit, neque aſſerere cum aliqua veri ſpecie poſſet, utilius eſſe hominibus divitibus jubere diebus Dominicis & Feſtis Miſſam pro ſe celebrari, quam illi devote aſſiſtere etiam depoſita lege poſitiva.* La ragione che egli adduce ſi è, che quantunque il Sacerdote che celebra poſſa pregar per gli aſſenti, tuttavia egli è certo dalle collette e dalla formula della Liturgia, che il Sacrifizio è realmente offerto per tutti quelli che ſono preſenti, e che queſti hanno un privilegio non comune agli altri, che è di offerire unitamente col Sacerdote. Pregate o miei fratelli, dice egli loro, perchè il mio Sacrifizio ed il voſtro ſia accetto a Dio Onnipotente. *Oratres fratres ut meum ac veſtrum Sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.* Il che fu motivo, che un pio Abate diſcepolo di S. Bernardo diceſſe, che non ſo-

lamente il Miniſtro ordinario, ma anche tutta l'aſſemblea ſacrifica e conſacra unitamente: *Non ſolus Sacerdos ſacrificat, non ſolus conſecrat, ſed totus conventus fidelium qui adſtat cum illo conſecrat, cum illo ſacrificat* (*Serm.* 5. *Guerrici abbat. de purific. in bibliot. vet. pat. T.* 23. *p.* 196.). So che non ſi debbono prendere queſte eſpreſſioni affatto letteralmente, come ſe ſi voleſſe dire con ciò, che il carattere Sacerdotale e la facoltà di conſacrare realmente il corpo di G. C. è propria tanto dei Laici quanto dei Sacerdoti: ma ſi dee almeno concludere, che ſiccome l' Apoſtolo S. Pietro riconoſce una ſpecia di Sacerdozio in tutti i Fedeli, quelli che aſſiſtono alla Santa Meſſa, eſercitano in qualche maniera le funzioni con la loro ſtretta unione col Sacerdote. *Quod adimpletur proprie Miniſterio Sacerdotum, hoc generaliter agitur fide & devotione cunctorum* (*Alchuin. de divin. off. cap.* 40.). Si dee concludere che non baſta loro l' eſſer preſenti col corpo, ma che debbono avere tanta attenzione modeſtia e purità di anima quanta i Sacerdoti medeſimi. *Neque*

enim credere debemus quod ſoli Sacerdoti ſupradictae virtutes ſint neceſſariae, quaſi ſolus conſecret & ſacrificet (*Idem Abb. Guer.*). Biſogna almeno che ſieno, coma lo dichiara queſto pio Autore, in una diſpoſizione ſincera di far tutto il poſſibile per acquiſtare queſto ſtato di purità neceſſaria tanto negli uni che negli altri per potervi partecipare degnamente. Si deve finalmente concludere con un diſcepolo di S. Tommaſo, che è meglio aſſiſtere alla Meſſa con ſentimenti di fede e di amore, di quello che avere la divozione tanto comune ai giorni noſtri di farne dir così ſpeſſo. *Unde non eſt dubitandum melius & utilius eſſe fidelibus adſtare Sacrificio Miſſae, & fide ac devotione illi conjungi, quam curare ut pro ſe ſaepius celebretur* (*Soto de Sacrific. Miſſ. Lect.* 7.).

I pregiudizj e le illuſioni popolari intorno alle Meſſe ordinate hanno dato motivo agli Eretici dei giorni noſtri di dire, che ſecondo i Cattolici la Meſſa è un' atto eſteriore di Religione, il Miniſtro della quale può a ſuo piacere applicarne il frutto ai fedeli deſunti ovvero ai vivi ſenza alcuna di-

ſpoſizione per parte loro. La teſtimonianza degli Autori da me citati prova evidentemente, che queſta opinione non è quella della Chieſa, quantunque ella non ſia che troppo comune fra i ſemplici e gli ignoranti. Egli è vero che i ſuoi Miniſtri nell' offrire i ſanti Miſterj pregano per i peccatori e per i giuſti, per i morti e per i vivi, fanno menzione di alcuni particolari, ma non poſſono far altro in favore d' alcuno di eſſi, e ſono perſuaſi o lo debbono eſſere che lo Spirito, il quale gli anima e gli fa pregare, ſparge come gli piace le ſue benedizioni e le ſue grazie.

Noi non diciamo dunque, come gli Eretici oſano rimproverarci, che ſia in potere del Celebrante l'applicare a chi meglio gli ſembra i meriti della paſſione del Salvatore; ma diciamo che egli dimanda a Dio a nome degli aſſiſtenti e di tutta la Chieſa, della quale egli è Miniſtro pubblico, che il Sangue del ſuo amatiſſimo Figlio ſia ſparſo ed applicato a tutti i fedeli vivi e morti nella pace del Signore, e nominatamente per i tali o tali altri. Egli dimanda per i meriti infiniti di queſto

Sacrifizio rinnovellato ſopra i noſtri altari, che i fedeli defunti ſieno toſto liberati dalle pene che ſoffrono in eſpiazione dei loro peccati; che i vivi giuſti ſieno conſervati nelle ſtrade della giuſtizia Criſtiana; che quelli che hanno avuta la disgrazia di allontanarſene, ſieno riſtabiliti colla penitenza. Ecco ciò che egli dimanda tanto in generale per tutti, quanto in particolare per alcuni, in favor dei quali egli è ugualmente libero di domandare altre grazie temporali o ſpirituali. Ma ſiccome Iddio non è meno libero che giuſto nella diſtribuzione dei ſuoi doni, ed amminiſtra a ſuo talento il teſoro delle preghiere ed altre buone opere dei figli della Chieſa, così ne diſpone a ſuo piacere, ſempre però ſecondo le regole immutabili della ſua ſapienza e giuſtizia: „ In maniera che, dice uno dei più „ temuti nemici degli Eretici, accade „ ſpeſſo che noi combattiamo noi me„ deſimi, e che un uomo ſi converte „ in un paeſe per l'unione delle pre„ ghiere dei fedeli di un'altro, i qua„ li non penſano preciſamente a quel„ lo .... Altrimenti ne ſeguirebbe che

„ quelli, per i quali ſi prega molto in „ particolare, ſarebbero ſempre i più „ ſanti. Quindi è che ſe le noſtre pre- „ ghiere non hanno effetto per quelli „ che noi abbiamo in viſta, poſſono „ averne per quelli ai quali non pen- „ ſiamo.... Tutti i fedeli ci ſaranno „ amici un giorno, ed avremo tanto „ piacere d' avere ajutato un fedele „ della China, quanto un altro col „ quale avevamo dei legami partico- „ lari. Dio ci farà conoſcere nell'altro „ mondo ciò che avrà accordato alle „ noſtre preghiere: ma in queſto vuole „ che ignoriamo la parte che abbiamo „ nelle grazie che egli diſpenſa, perchè „ noi potrebbamo abuſarne „.

Niente di più contrario a quanto ci appongono i nemici della Chieſa, quanto queſte rifleſſioni di M. Nicole. Niente nel medeſimo tempo di più in ſtruttivo per quelli che pretendono, che ſolo per eſſi ſi debba dire la Meſſa, perchè hanno data una certa retribuzione al Sacerdote, o per ſervirmi della loro eſpreſſione, perchè l' hanno pagata.

CA-

CAPITOLO SECONDO

Delle conſeguenze dell' onorario delle Meſſe conſiderate per rapporto ai Miniſtri.

LE conſeguenze dell' onorario ſono ancora più funeſte ed odioſe, allorchè ſi conſidera la condotta dei Miniſtri a riguardo dei popoli. In queſti generalmente tutto è ſemplicità, ignoranza, ſuperſtizione, e qualche volta error materiale derivante da mancanza di lume: in quelli negligenza, mancanza di zelo e d'attenzione per l'oſſervanza delle regole, avarizia, e ſpirito di cupidigia. Quindi vediamo che più frequentemente e con maggior forza ſi è inalzata la Chieſa contro la loro condotta, che contro quella dei ſemplici fedeli. Avvertimenti, eſortazioni, cenſure, ſcomuniche; niente fu riſparmiato per richiamarli a ſe ſteſſi e rimuoverli da mille coſtumi che parevano Simoniaci a ſuoi occhi o almeno indegni del-

la ſantità del Miniſtero. Incomincierò dall'eſporre, come ciò che chiamiamo *onorario* ha dato occaſione a varj eccesſi per i quali ſi ſentono dei lamenti: dirò poi i preteſti ritrovati per giuſtificare gli abuſi e per riſpondere ai giuſti rimproveri che gli Eccleſiaſtici hanno meritato ſu queſto punto.

Sembrerà forſe ſtrano nell' eſame particolare, il quale io debbo neceſſariamente fare, che Miniſtri del Santuario, Sacerdoti dell'Altiſſimo, Diſcepoli di un Uomo-Dio, ſi ſiano così vergognoſamente ſviati. Ma ricordiamoci, che in qualunque rango, dignità, e grado di elevazione, al quale poſſa arrivare l'uomo ſopra la terra, non laſcia mai di eſſere uomo, e non è da ſtupirſi che egli poſſa fare e faccia in effetto tanti paſſi falſi. Non vi è peccato fatto da un uomo, il quale non poſſa eſſer fatto da un'altro uomo, quando egli non ſia preſervato dalla grazia onnipotente di quello che ha fatto l'uomo. *Nullum peccatum facit homo, quod non poſſit facere alter homo, ſi deſit rector a quo factus eſt homo.* Dovremo noi dunque maravigliarci in vedere alcune

passioni manifestarsi nella condotta di quei medesimi, che per il loro carattere sembrano essere al di sopra e differenti dal restante degli uomini? L' interesse e la cupidigia non sono le passioni nè le meno pericolose nè le meno comuni: esse si insinuano per ogni dove, prendono mille forme differenti, e diventano la sorgente di una infinità di disordini; *Radix omnium malorum cupiditas*. Siami condonata questa piccola digressione; in progresso si vedrà che ella non è inutile.

Prima conseguenza dell' onorario per le Messe.

Tutti i Ministri del Santuario avevano parte, come l' abbiamo detto, a tutte le offerte dei fedeli; e con esse vivevano in qualità di poveri e di Ministri del Signore. I Vescovi, o quelli che per loro ordine amministravano i beni della Chiesa, facevano una giusta distribuzione a ciascheduno secondo il bisogno (*Just. Mart. Apolog.* 2.). Le primizie dei frutti, le vivande, i legumi ec. sono offerti al Vescovo, di-

ceva S. Girolamo, perchè egli col ſuo Clero avendo il vitto e veſtito poſſano ſervire il Signore, e adempiere il loro miniſtero ſenza alcuno impedimento. *Primitiae frugum & omnium ciborum atque pomorum offeruntur Antiſtiti, ut habens victum & veſtitum abſque ullo impedimento ſecurus & liber Domino ſerviat* (*Hieron. Ep. ad Fab.*). Niuno dia, diceva S. Agoſtino, nè ſtoffa nè veſte di lino ſe non in comune, e quello che ne avrà biſogno, la riceverà dal comune. *Nemo det byſſum vel lineam tunicam niſi in commune, & de commune accipiat*. L' onorario e le retribuzioni particolari fecero in poco tempo cambiar lo ſtato delle coſe: quando per il raffreddamento della carità le offerte incominciarono a diminuirſi; quando s' introduſſe il coſtume di dare alcune monete per una o molte Meſſe; quando i Sacerdoti per timore di perdere queſta nuova ſpecie di tributo, parvero conformarſi alla capriccioſa devozione di ciaſcun particolare, gli abuſi ſi moltiplicarono fra di loro a proporzione che le illuſioni ſi moltiplicavano nel popolo.

Si vide toſto la maggior parte di eſſi ſalire ſull' Altare non ſolamente ogni giorno, lo che per l'avanti (particolarmente nei 5. o 6. primi ſecoli) era molto raro, ma dire anche molte Meſſe in un giorno, non in caſo di neceſſità, il che vediamo eſſere ſtato qualche volta permeſſo anzi ordinato; non per uno ſpirito di divozione ſtraordinaria, il che pure ſappiamo eſſere ſtato praticato da uomini di una virtù ſperimentata; ma preciſamente per ſoddisfare alle intenzioni dei particolari, ciaſcuno dei quali domandava la ſua Meſſa, per procurarſi con queſto mezzo una più ampia raccolta di retribuzioni.

Queſto abuſo era sì grande in Inghilterra nel principio del ſecolo undecimo, che un Concilio di una Città di quel Regno proibiſce anche in caſo di neceſſità il recitare più di tre volte al giorno il ſanto Sacrifizio. *Item decretum eſt ut unuſquiſque Presbyter in die non amplius quam tres Miſſas celebrare praeſumat* (*Conc. Salegunſtad. ann.* 1022. *Cap.* 5.).

Felice quello, dice il Papa Aleſ-

ſandro ſecondo, il quale può celebrar degnamente una volta al giorno. Non v' è dubbio, aggiunge egli, che quello il quale lo fa molte volte al giorno per compiacenza o in viſta di un guadagno, non ſi renda molto colpevole. *Non modicae rei eſt unam Miſſam facere, & valde felix eſt, qui unam in die celebrare poteſt. . . . Quicumque pro pecuniis aut adulationibus ſaecularibus una die praeſumunt plures Miſſas facere, non exiſtimo eos evadere condemnationem* (*Grat. de conſecrat. diſtinct:* 1. *Cap. ſufficit*).

Eſſi celebrano due volte al giorno i Santi Miſterj, dice un' altro Concilio d' Italia; perchè? Per la ſola ragione del guadagno: *Ad ſolum quaeſtum Miſſam celebrant bis in die*. Si vedono per molti ſecoli gli ſteſſi rimproveri e le ſteſſe proibizioni: mi contento di citarle (*Conc. Tol.* 12. *cap.* 5. = *Conc. Lamberth. ann.* 1206. *c.* 3. = *Oxon.* 1222. *c.* 6. = *Raven.* 1311. *Rub.* 9. = *Tolet.* 1323. *c.* 6. = *Wingornien. ann.* 1240. *c.* 6.).

La compiacenza e il deſiderio del guadagno era sì grande nei Sacerdoti,

che, come ce lo fa intendere il decimo Canone del Concilio di Salingestade, del quale abbiamo già parlato, essi si inducevano non solamente a dire ogni giorno il Vangelo di S. Giovanni (*In principio*) o delle Messe particolari della Trinità, di S. Michele ec. ma non ricusavano di dirne nemmeno per sodisfare la curiosità di alcune Dame, che desideravano scuoprire qualche cosa di secreto o nascosto: *Quidam etiam laicorum & maxime matronae habent in consuetudine ut per singulos dies audiant Evangelium* In principio, *& Missas particulares de Sancta Trinitate, aut de Sancto Michaele: ideo sancitum est, ut hoc ulterius non fiat nisi suo tempore, & nisi aliquis fidelium audire velit pro reverentia Sanctae Trinitatis, non pro aliqua divinatione.*

Osservo in questo Canone la condanna di due abusi, che regnano comunemente anche ai giorni nostri. Il primo è di far dire delle Messe per sapere o scuoprire qualche cosa, come se ne fanno dire al giorno d' oggi in onore della Madonna delle Buone-Nuove, o in onore di S. Antonio di Pa-

dova per ritrovar ciò che ſi è perduto. Il ſecondo è di domandare delle Meſſe diverſe da quelle del tempo o della feſta, di cui ſi fa l'officio. Ve ne ſono alcuni che vogliono una Meſſa della Vergine, altri dello Spirito Santo, altri dei Morti; altrimenti dicono, che non ſi è detto la loro Meſſa, nè ſoddisfatto alla loro intenzione, che ſono ſtati ingannati, che in apparenza la Meſſa fu detta per eſſi, in ſoſtanza ſecondo l'intenzione di un' altra perſona. Come ſe lo ſpirito della Chieſa, fatto paleſe per mezzo delle ſue aſſemblee, non foſſe di dir la Meſſa del giorno per quanto ſi potrà. *Miſſa unius cujuſque diei propria quoad fieri poteſt celebretur* (*Conc. Avenion. an.* 1594. *cap.* 22. *Item Narbon. an.* 1609. *cap.* 19.). Come ſe la Meſſa, dice S. Tommaſo, in qualunque maniera ſia detta, non foſſe di ugual vantaggio per la ſalute dei vivi, e per il ripoſo dei morti. *Ex parte Sacrificii Miſſa aequaliter prodeſt defuncto de quacumque dicatur* (*Thom. Supplem.* 3. *p. a.* 9. *ad* 5.). Come ſe il ſanto Sacrifizio non foſſe la principal coſa, che meritaſſe la no-

ſtra attenzione. *Et hoc eſt praecipuum quod fit in Miſſa.*

Altri eccesſi nei quali ſono caduti i Sacerdoti a motivo delle Retribuzioni per le Meſſe.

Una ſordida e rea compiacenza, fino a reiterar molte volte in un giorno il Santo Sacrifizio della Meſſa, non è il ſolo eccesſo condannato dalla Chieſa nei ſuoi Miniſtri dopo lo ſtabilimento dell' onorario. Finalmente ſi venne a capo di diſtruggere queſto abuſo, al quale ſi oppoſe gagliardamente Odone Veſcovo di Parigi (*Conſtit. Synod. cap.* 5. *&* 9.); ma il deſiderio inſaziabile del guadagno, che mal volentieri ſoffriva queſto interdetto, trovò quaſi nel medeſimo tempo un' altra ſtrada per compenſar le ſue perdite. I Miniſtri penſarono d'obbligare i loro penitenti a far dire un certo numero di Meſſe; altri luſingarono i moribondi a laſciar loro certe ſomme per le *trenteſime, anniverſarj ec.* Quelli che ſi trovavano carichi di Meſſe, ſe ne ſcaricavano ſopra degli altri, tenendo parte del de-

naro che avevano ricevuto per queſto effetto: *Card. Bona de reb. Liturg. l. I. cap.* 15. *n.* 6. 3.) altri poi ancora più avidi non volendo rilaſciar niente di quanto avevano ricevuto, diedero ad intendere ai popoli, che le Meſſe-ſecche valevano quanto le ordinarie per i defunti e per quelli che le facevano dire; in maniera che, ripetendo molte volte in un giorno le preghiere che precedono il Canone, pretendevano d' aver ſoddisfatto alle Meſſe di molti particolari e di eſſere in diritto di ritener tutto ciò, che ricevevano da una parte e dall' altra.

Il vizio coſtretto ſempre a celarſi non ſtà lungo tempo ſenza eſſere ſcoperto: i ſuoi progreſſi lo tradiſcono: trova ſpeſſo la ſua rovina nel ſuo trionfo. Queſte nuove frodi furono proſcritte con tanto zelo con quanto le antecedenti. Un Concilio d' Aquiſgrana, ed Erardo Veſcovo di Tours nelle ſue coſtituzioni Sinodali, avevano già condannato l' uſo delle Meſſe-ſecche; un Concilio di Roano l' anno 1072. pare che abbia poſto fine all' opera col nono Canone, almeno non ſi vede, che

dopo quel tempo siasene più fatta menzione. Quello di obbligare i penitenti a far dire delle Messe fece maggior progresso, ed è stato altresì più frequentemente condannato.

Si proibisce a tutti i Sacerdoti, dice un Concilio di Yorc, d'imporre ai loro penitenti l'obbligo di far dire delle Messe, perchè ciò non si fa, che per ragion d'interesse e di cupidigia, *Prohibemus ne Sacerdos laico ad Poenitentiam venienti, obtentu cupiditatis, injungat ut Missas faciat celebrare* (*Conc. Ebora. ann.* 1195. *cap.* 31.).

Per isradicare la cupidigia dei Sacerdoti, si proibisce loro, dice un Concilio di Londra, d'imporre ai penitenti l'obbligo di far dire delle Messe: *His adjicimus, ad Sacerdotum cupiditatem resecandam, ut Missae non injungantur in poenitentia* (*Conc. Lond. ann.* 1200. *cap.* 3.).

S. Edmo Arcivescovo di Cantorbèrì nelle sue Costituzioni Sinodali, ed un altro Concilio d'Inghilterra si spiegano quasi con gli stessi termini (*Wingorni. ann.* 1240. *cap.* 26.). Un altro di Parigi, del quale era presidente un

Legato del Papa, appoggiandoſi all' autorità del terzo Concilio Lateranenſe, ſi ſerve dell' eſpreſſioni più forti per proibire ai Miniſtri del Santuario di obbligare i fedeli a laſciare in Teſtamento degli anniverſarj, o altro numero di Meſſe. *In virtute Spiritus Sancti prohibemus ne pro annalibus, vel triennalibus, vel ſeptemnalibus Miſſarum faciendis laici aliquid dare vel legare cogantur in teſtamento* (*Conc. Pariſ. ann.* 1212. *cap.* 11.). Egli proibiſce anche l'impiegare per queſto effetto la mediazione o ſuggeſtione di altre perſone. *Prohibemus ne ſuper his aliqua pactio, vel exactio, vel ſub aliqua ſpecie palliata a Sacerdotibus, vel aliis mediatoribus fiat.*

Altri atti di Simonia cagionati dallo ſtabilimento dell' onorario per le Meſſe.

Se la moltitudine delle proibizioni e regolamenti della Chieſa è un effetto del ſuo zelo per il buon ordine; ella è nel medeſimo tempo una prova ſenſibile del gran numero dei prevaricatori: imperciocchè, come dice

l' Apoſtolo, la legge non è fatta per il giuſto. *Lex juſto non eſt poſita*. La pena ſuppone il delitto; e ſiccome non ſi penſa mai alla guarigione di un male non mai veduto o ſentito, così non ſi cerca di riformare ciò che non ha biſogno di riforma.

Quando dunque foſſe vero, che non ſi poſſono rimproverare ai giorni noſtri i Sacerdoti Secolari e Regolari intorno all' articolo delle diſtribuzioni manuali per le Meſſe, baſterebbe riferire i Canoni dei Concilj ſu queſto ſoggetto, per poter concludere che l'uſo dell' onorario è ſempre ſtato una pietra d' inciampo per i membri del Clero sì regolare che ſecolare. Oltre ciò che abbiamo oſſervato, ecco un nuovo ſcoglio, che pochi hanno ſaputo ſchifare. Io parlo delle convenzioni eſpreſſe e tacite, delle dimande formali, delle eſazioni odioſe, e di altri ſimili atti d' avarizia e di Simonia, contro i quali così frequentemente hanno declamato i Padri e i Concilj.

Noi intendiamo con noſtro ſommo dolore, dicono alcuni Veſcovi di un Concilio di Toledo, che alcuni Sa-

cerdoti acciecati da un deteſtabile movimento di cupidigia eſigono del denaro per le Meſſe che celebrano, e che ne fanno impudentemente una ſpecie di traffico, come una coſa profana, la quale eſſi cercano di vendere con vantaggio. *Multa mentis amaritudine, concitamur . . . . intelligentes quod aliqui presbyteri deteſtanda & abominabili ambitione coecati, pro Miſſis per eos celebrandis pecuniam exigunt, & ſuper hoc, ac ſi vellent vendere rem profanam, impudenter mercantur* (*Conc. Tolet. ann.* 1324. *cap.* 6.). Coſa ne viene in conſeguenza da ciò? Ne viene, riſponde queſto Santo Concilio, che quelli, che le fanno celebrare, credono che i Sacerdoti per mezzo di queſto commercio ſiano in diritto di vendere la grazia contenuta in queſto Divin Sacramento o piutoſto Gesù Criſto iſteſſo, il quale ſi comunica a voi ſotto le ſpecie del Sacramento. *Quandoque etiam publice, qui eas faciunt celebrari, aeſtimantes, ut ex eorum facto pernicioſo, credunt gratiam Dei, quae in Sacramento Miſſae confertur, vel verius ipſum Deum, qui vobis ſub ſpecie dicti Sacra-*

menti ſe exhibet, pecunia poſſe vendi. Queſta ſanta azione, aggiunge egli, dovendo eſſere intieramente gratuita, come è gratuita l' amminiſtrazione degli altri Sacramenti, ſi proibiſce ſeveriſſimamente a qualunque Sacerdote d' eſigere del denaro o qualunque altra coſa temporale, per la celebrazione di una o molte Meſſe, permettendo loro ſolamente di ricevere con gratitudine ciò, che potrebbe eſſer loro offerto col titolo di carità ſenza patto nè convenzione alcuna. *Verum cum dictum Sacramentum ſuper omnia pretioſum, ſit liberaliter ſicut caetera Sacramenta celebrandum, diſtinctius prohibemus, ne aliquis presbyter pro Miſſis celebrandis pecuniam exigat vel rem aliam temporalem: ſed grate accipiat, ſi aliquid per facientem Miſſas celebrari oblatum ſibi caritative fuerit abſque pacto & conventione quacumque.* Egli ordina che i delinquenti ſieno interdetti per un anno, e anche più gravemente puniti, come giudicherà e parrà meglio all' Ordinario. *Qui vero contrarium fecerit a celebratione Miſſae per annum noverit ſe ſuſpenſum, & alias pro eam gravi exceſſu*

ad arbitrium proprii Epiſcopi puniendum. Egli proibiſce nel ſeguente Canone il dir più di una Meſſa al giorno, eccettuato quello della Natività di Noſtro Signore o il caſo di neceſſità, che è certamente quello di eſſere obbligato a ſervir due Parrocchie, come ſi è uſato di poi e ſi uſa anche a giorni noſtri. Io potrei riferir quì molti altri Canoni di Concilj, che fanno gli ſteſſi lamenti e le medeſime proibizioni, ma non parlerò che del Concilio di Trento. Queſta grande Aſſemblea convocata univerſalmente per rimediare a tutti gli ſcandali, che da gran tempo affliggevano la Chieſa, non ſi dimenticò di quelli che naſcono dalla maniera con cui un gran numero di Sacerdoti amminiſtrano i Sacramenti, ed offrono il Santo Sàcrifizio. Dopo d'aver detto con qual purità di cuore, con qual raccoglimento, e con quai ſentimenti di divozione eſſi debbono preſentarſi all' Altare del Signore, ella comanda ſeveramente a tutti gli Ordinarj di rimediar prontamente e con efficacia agli ſcandali, che la negligenza dei Paſtori, la corruzione e malizia dei tempi

hanno

hanno pur troppo cauſati. Eſſa raccomanda, in particolare di non tollerar nella perſona dei Sacerdoti, in riguardo alla celebrazione della Meſſa ed amminiſtrazione degli altri Sacramenti alcuna ſtipulazione, patto, convenzione, dimanda, nè la menoma ſperanza di ricompenſa; perchè tutto ciò, dice ella giudizioſamente, è molto ſoſpetto di Simonia, e s' avvicina almeno al deſiderio vergognoſo del guadagno: *Decrevit ſancta Synodus, ut Ordinarii locorum Epiſcopi ea omnia prohibeant atque e medio tollere ſedulo current ac teneantur, quae vel avaritia idolorum ſervitus, vel ſuperſtitio verae pietatis falſa imitatrix induxit.... imprimis cujusvis mercedum conditiones, pacta.... aliaque hujusmodi, quae a Simoniaca labe, vel certe a turpi quaeſtu non longe abſunt, omnino prohibeant* (*Conc. Trident. c. 22. de obſervand. in celebr. Miſ.*).

Le conſeguenze dello ſtabilimento dell' onorario per le Meſſe non ſono al giorno d' oggi nè meno comuni, nè meno riprenſibili che nei ſecoli antecedenti.

Io non parlerò quì delle idee e della condotta dei popoli ai tempi noſtri riguardo alle Meſſe ordinate. Sono eſſe quaſi univerſalmente quelle medeſime, che furono biaſimate nei loro maggiori. E' noto dal linguaggio, che tengono la maggior parte di eſſi, che facendo dire delle Meſſe credono comprarle e pagarle ai Miniſtri dell' Altare. Da un'altra parte vanno qualche volta fino alla ſuperſtizione, e fanno conſiſtere una parte della loro pietà a far dir delle Meſſe per la menoma coſa, che ſembri intereſſarli. Ma ella è coſa ſorprendente che, ad onta di tanti ordini frequentemente pubblicati tanto uniformi alla ragione, tanto convenienti all' onore del Sacerdozio, l'uſo delle retribuzioni, o per meglio dire, lo ſpirito mercenario abbia gettate sì profonde radici. Se i Canoni di tanti Concilj gli hanno preſcritti alcuni limiti,

pare che, invece di contenerſi dentro i medeſimi, non abbia penſato che a oltrepaſſarli, e a guadagnar terreno. Non temiamo di dirlo, a confuſione del noſtro ſecolo, che i libertini ſe ne ridono, gli eretici prendono motivo d' inſultarci, e le perſone dabbene ne gemono amaramente.

Se al giorno d'oggi, come nei tempi più vicini all' origine delle retribuzioni per le Meſſe, non ſi vedono Sacerdoti che ne dicano cinque o ſei per giorno, ſe ne vedono però moltiſſimi che ſono compiacenti e facili a cadere nella maggior parte delle illuſioni popolari, quando preveggono di ritrarne qualche vantaggio.

Se al giorno d'oggi, come per l'avanti, non vi ſono di quelli (del che non vorrei eſſere mallevadore) i quali obbligano i penitenti a far dir delle Meſſe; ve ne ſono però, tanto fra i Regolare che i Secolari, di quelli che ne danno e ne ricevono in occaſione della confeſſione. Ve ne ſono di quelli, che amano e cercano l'affluenza e il concorſo dei popoli, che non trovano feſte più ſolenni di quelle, le quali ſono ce-

lebrate per mezzo di aſſemblee tumultuanti, perchè vi fanno una più abbondante raccolta: *Turbas populorum amant, quibus nulla ſanctior feſtivitas, quam quae celebratur in frequentia tumultuantis vulgi* (*Mabil. Praef. in* 1. *part. act.* 3. *ſaecul.*) dicendo in fretta alcune parole del Vangelo; proponendo il bacio di qualche reliquia; facendo traffico di alcune ciancie benedette o non benedette: tenendo varj banchi da negozio in un tempio mille volte più riſpettabile di quello, da cui Gesù Criſto ſcacciò con zelo e indignazione i compratori e i venditori.

Al giorno d'oggi e forſe più di una volta, ſi vedono dei Sacerdoti e Religioſi aſſalire, dirò così, gli ammalati e i moribondi, impadronirſi della lor confidenza collo ſpecioſo titolo di zelo e d'amicizia, intimorirgli o raffrenargli ſecondo le loro diſpoſizioni; e infine appropriarſi delle groſſe ſomme per una trenteſima, per un annuale, per un gran numero di Meſſe, per una fondazione nelle loro Chieſe; qualche volta diventar loro principali eredi, col pregiudizio dei poveri abbandonati da tal

ſorte di Criſtiani in punto di morte, come l'avevano fatto durante la loro vita; col pregiudizio di un gran numero di domeſtici, che hanno conſùmata la loro vita e le loro forze nel ſervirgli; col pregiudizio di molti mercanti o altri creditori, ai quali la negligenza e durezza di queſti ricchi malvagj avevano già fatto un danno conſiderabile; col pregiudizio di alcuni parenti traſcurati e negletti in morte ed in vita.

Al giorno d'oggi ſi vede ciò, che forſe non ſi vedeva una volta, alcuni Sacerdoti e Religioſi non ſolamente diſputare, far patti e convenzioni per il prezzo delle loro Meſſe ed altri ſervigj; ma correre in diverſe Chieſe nelle Città grandi con la ſperanza d'un più groſſo ſalario, affittarſi a richieſta di quelli che ne hanno biſogno, introdurſi nei Caſtelli e nelle caſe di campagna; farſi ſchiavi dell'umore, dei coſtumi, e della morbidezza dei ricchi; finalmente ſoſtener qualunque perſona con tutti, per procurarſi col loro miniſtero gli agj e comodità della vita.

Al giorno d'oggi, e più che una

volta (imperciocchè nè il numero dei Sacerdoti Secolari ſenza impiego, nè quello dei Regolari è ſtato mai tanto conſiderabile) ſe ne vedono, privi di virtù, e ſterili nelle buone opere, capaci di niente fuorchè di dir la Meſſa, i quali per guadagnare venti ſoldi non mancano di dirla ogni giorno. Voglia il Cielo, che non ſi poſſa dire di eſſi ciò, che diceva il Profeta di alcuni Sacerdoti della legge: *Sacerdotes ejus contaminant ſancta, & reprobant legem* (*Sophon.* 3.). Infatti, come oſſerva giudizioſamente S. Agoſtino, in ogni ſtato e condizione ſi trova un miſto di buoni e di cattivi. Vi ſono dei buoni e cattivi Criſtiani, dei buoni e cattivi Sacerdoti, dei buoni e cattivi Religioſi; ne ho conoſciuti d'una ſorta e dell' altra, ſoggiugne queſto Santo Dottore, e ve ne ſarà ſempre. *Tam ſunt monachi falſi, quam clerici falſi & fideles falſi*. Non ſi può dir forſe lo ſteſſo, ſenza far ingiuria al noſtro ſecolo, dei differenti ſtati che lo compongono? Ma ciò che è degno di lagrime ſi è, che mentre i cattivi Criſtiani ſembrano riſpettare almeno il Santo dei Santi, con-

ſiderando la loro indegnità, i Sacerdoti Secolari e Regolari, i cattivi ugualmente che i buoni (il che non è ſempre facile a diſtinguere) prendono quaſi ogni giorno dell' anno il primo poſto alla ſua tavola; e ſpeſſo i cattivi con maggiore arditezza dei buoni. Noi vediamo con dolore o piuttoſto con orrore, dice un Concilio degli ultimi ſecoli, un gran numero di Sacerdoti indegni e colpevoli di delitti manifeſti eſſere ſtipendiati per montare ſull' Altare ed offerire i ſanti miſterj non per l' onore e gloria di Dio, ma per procurarſi un ſalario: *Graviter dolemus atque animo inhorreſcimus, ubi videmus paſſim tantis myſteriis indignos ac conductitios illos atque avidos Sacerdotes, publicis etiam ac manifeſtis criminibus contaminatos, ſe ſe (idque irreverenter, & interdum magis lucri ac ſtipis, quam Dei cauſſa) ſacris ingerere, quorum inſtat interitus & perditio non dormitat* (*Conc. Colon. ann.* 1536. *part.* 2. *cap.* 9.). Ne vediamo degli altri, ſoggiungono i Padri di queſto Concilio, i quali celebrano per coſtume, o per qualche ragione umana piuttoſto, che per devozione;

e lo fanno con tanta arditezza con quanta non fanno le azioni comuni. *Audacius in haec Sacratiſſima Myſteria quam in prophana irrumpere quosdam reperimus; quales ſunt qui humano affectu tantum, & potius ex more quam devotionis ardore ad Altare accedunt.* (*Ibid. cap.* 10.).

Dio mi guardi dal far quì un odioſo confronto dei coſtumi e della condotta della maggior parte dei Sacerdoti dei giorni noſtri con quelli dei quali parla il Concilio di Colonia; ma ſiami permeſſo di domandare: quanti ſono quelli, ſe ſi eccettui un gran numero di Veſcovi e di groſſi Beneficiarj, dei quali il maggior difetto non è quello di dir la Meſſa per la retribuzione; quanti ſono quelli, diſs'io, che ſi aſtengano dal montare ſopra i Santi Altari, non dico già per un meſe o per qualche ſettimana, ma nè meno per qualche giorno, per riflettere un poco ſopra ſe ſteſſi, per far prova di ſe ed umiliarſi agli occhi di Dio, per purificarſi con le lagrime e con la penitenza? Vivono dunque ſempre abbaſtanza ſantamente per non aver biſo-

gno di ſimili prove? O non ſono eſſi forſe iſtruiti della neceſſità delle diſpoſizioni o della Santità, con la quale biſogna preſentarviſi? Ma ſi danno delle lezioni comunemente, con le quali ſi annunziano e ſi raccomandano ai fedeli. Io lo dico piangendo ſopra me ſteſſo, come il primo e forſe il più colpevole: ſe molti faceſſero giuſtizia a ſe ſteſſi, ſe aſcoltaſſero i frequenti e troppo gjuſti rimproveri d'una coſcienza quanto ſi voglia poco timorata, ſe conſultaſſero le vere regole, troverebbero in ſe medeſimi dei motivi più forti per allontanarſi piuttoſto, che per avvicinarſi così frequentemente.

Ma un vile e ſordido intereſſe, un' infelice riſpetto umano, una ſpecie d' obbligo per le circoſtanze dell' impiego troppo precipitoſamente accettato, un coſtume ſtabilito in un corpo o in un Monaſtero, i lamenti d' un Sagreſtano ſempre avido di denaro, il mormorio ſecreto e pubblico di una Comunità, i rimproveri d' un Superiore intereſſato e più curioſo di ſapere il prodotto conſiderabile delle Meſſe che ſi celebrano, che i ſentimenti di pie-

tà con i quali è neceſſario diſporſi: tutti queſti motivi per quanto miſerabili ſiano, quando ſi tratta della ſalute dell' anima per lo più reſtano vincitori. Noi reſtiamo abbagliati e accecati ſopra i noſtri difetti, negligenze, infedeltà, e forſe (come l' abbiamo oſſervato nell' eſpreſſioni del Concilio di Colonia) ſopra i noſtri delitti e diſordini. Guai, o mio Dio, guai, eſclamava San Bonaventura! Quanti s'ingeriſcono nelle funzioni del Santo Miniſtero, non per ſervirvi con maggiore zelo e fervore, ma per appagare la loro cupidigia ed ambizione; non per guadagnar delle anime a G. C., ma per un vergognoſo e ſordido intereſſe? *Vae, vae, Domine Deus, quanti hodie infelices ad ſacros ordines aſcendunt, & Divina Myſteria accipiunt; non coeleſtem panem ſed terrenum quaerentes, non ſpiritum ſed lucrum; non Dei honorem ſed ſuam ambitionem; non ſalutem animarum ſed quaeſtum pecuniarum* (S. *Bonav. Tract. de praep. ad Miſ.*).

Il deſiderio e la ſperanza del lucro, come l' oſſerva S. Bonaventura, non ſolo è una ragione per molti Sa-

cerdoti di dire la Meſſa, ma ancora un' eſca potente, che fa entrare una infinità di perſone nello ſtato Eccleſiaſtico. Infatti niente di più felice quanto queſto ſtato ſecondo il linguaggio popolare: egli è tale, che non ſi può fare a meno di non far fortuna, o almeno uſcir da ogni impaccio: ſe, facendo agire o adoprandoſi perſonalmente non ſi può arrivare a qualche buon poſto, nè ottenere qualche ricco benefizio, di raro ſi reſta ſenza impiego: i più ſprovveduti hanno le loro Meſſe, i loro ſoccorſi, e la lor parte in alcune retribuzioni. Queſto è il linguaggio che uſa la gente del mondo affine di perſuadere i figliuoli alla ſcelta dello ſtato Eccleſiaſtico, e fatta che l'abbiano, non mancano di regolarſi in conformità di queſti principi.

Si vedono dall' altra parte i Superiori regolari popolare i loro chioſtri di Sacerdoti Religioſi, e darſi fretta perchè ſieno promoſſi agli ordini quelli, che non lo ſono per anche: queſti giovani neofiti hanno eglino tutte le qualità neceſſarie per impegnarſi così preſto in una funzione tanto terribile? Si

può forſe contare ragionevolmente ſopra alcune apparenze d' un fervore, che ſvanirà il primo giorno? Quello ſpirito di leggerezza e di diſſipazione, quella mancanza di modeſtia che ſi oſſerva in alcuni, quella poca diſpoſizione per le ſcienze, e quel che è peggio, quel poco guſto per la virtù e perfezione religioſa, che ſi vede nella maggior parte, non ſon eglino queſti altrettanti impedimenti per tenergli lontani dalla Ordinazione? No, ſi riſponde, non biſogna eſaminar la coſa con tanta ſottigliezza: il tempo e l' uſo, diceſi comunemente, accomodano tutto. E perchè dunque non aſpettare queſti momenti prezioſi? La ragione ſi è, replicano che quì ſi riceve un gran numero di Meſſe, che ci è neceſſario un certo numero di Sacerdoti per celebrarle, per ſervir le Parrocchie, per andar le Domeniche e Feſte nei Caſtelli circonvicini. Quali pruove di vocazione! O dolore, eſclama S. Bernardo: ſarebbe ſtato molto meglio, che queſti Preti o Religioſi aveſſero intrapreſo il commercio o qualche altra profeſſione piuttoſto, che quella di uno

ſtato e di una vocazione affatto divina, che eſſi diſonorano ſpeſſo roveſciando l'ordine di Dio e della ſua Chieſa! *O dolor! quam dignius & conſentaneum rationi magis opera exercerent, ut fierent inverſores rerum, aut inhonorarent miniſterium ſpirituale* (*Bernard. in declam.* §. 13.)

Infatti ſe, al dir dai Santi Padri, non ſi debbono nei Monaſteri iſteſſi promovere ai ſanti Ordini ſe non ſe quelli, che ſuperano i loro fratelli nell' integrità dei coſtumi e ſantità della vita: *Non tamen niſi probatiores & ſanctiores* (*Aug. Epiſt.* 56. *Chryſoſt. lib.* 2. *de Sacerd. S. Hieronym.*). Se, conforme un Concilio degli ultimi tempi, i Veſcovi non debbono ammettere alla ordinazione quelli, che cercano piuttoſto i proprj intereſſi che quelli di G. C. *Accurate inveſtigandum eſt num videlicet Dei cauſſa tantum, aut potius ſuae commoditatis gratia ad ordines capeſcendos aſpirent, quaerentes quae ſua ſunt non quae Jeſu Chriſti, temporalia commoda ſequentes, lucris inhiantes, & honores ab hominibus expetentes: quiſquis talis eſt, non Dei filius, nec ovili Chri-*

ſti idoneus paſtor futurus, ſed mercenarius eſt (*S. Thom.* 2. 2. *quaeſt.* 189. *art.* 1. *ad* 3. *Conc. Colon. ann.* 1536. *part.* 1. *cap.* 21.).

Se, conforme il Santo Concilio di Trento, non ſi debbono impor le mani, ſe non dopo un diligente e ſerio eſame della capacità e dei coſtumi di quelli, che ſi preſentano, ſieno regolari o Chierici ſecolari; coſa ſi può ſperare da quelli, che non portano altre diſpoſizioni, fuorchè l'età ricercata dai Santi Canoni, e un deſiderio ardente d' onore e di lucro?

Fermiamoci, e non portiamo più oltre queſti rifleſſi. Gli uomini al giorno d' oggi hanno le orecchie più ſenſibili, che quelli i quali viſſero prima di noi. In tutti i tempi, lo confeſſo, vi ſono ſtati degli abuſi: in tutti i tempi è ſtato permeſſo di attaccarſi e di cercar di diſtruggerli: qualche volta ſi ebbe la conſolazione di vedere molte perſone pregiudicate approfittarſi degli avviſi e delle iſtruzioni da qualunque parte veniſſero, altre un poco meno docili aſcoltarle almeno ſenza odio e ſenz' aſprezza. Non è così adeſſo; le più

ſavie oſſervazioni paſſano per ridicole, e le più Criſtiane ammonizioni per critiche temerarie; niuno cerca d' illuminarſi, niuno vuole eſſer ripreſo; perchè niuno vuol cambiare condotta: felici quelli, che arriſchiano di iſtruire e di mettere in chiaro la verità, ſe lo poſſono fare impunemente!

CAPITOLO TERZO

Confutazione dei vani preteſti allegati per giuſtificare la domanda delle retribuzioni manuali per le Meſſe ordinate.

Primo pretesto.

QUantunque la cupidigia non abbia limiti, e ſia ſempre occupata in cercar mezzi per ſoddisfare ſe medeſima: non volendo però comparire in tutta la ſua bruttezza, non è meno ingegnoſa a naſconderſi, che feconda in ragioni per giuſtificare le ſue azioni. Se il principio è vizioſo, e che non poſſa eſſere facilmente ſcuſato, per poco che l'uſo e il coſtume gli ſiano favorevoli, eſſa ripoſa all' ombra di queſta fantaſma, e fa ſapere altamente che non ha niente a temere. In

vano

vano voi procurate di far vedere, che ciò che è ſtato una volta biaſimato e condannato, non è, ad onta dell'uſo, nè più tollerabile, nè meno condannabile: tutte queſte ragioni non fanno alcuna impreſſione: e perchè? perchè, dicono arditamente, il coſtume prevalſe, ed ha il valore di Legge. Quand' anche ſi conveniſſe, ſoggiungono, che portando ciaſcuno la ſua offerta all'altare, l'onorario per le Meſſe non foſſe una volta in uſo; coſa ſeguirebbe da ciò, ſe non che la diſciplina della Chieſa è cambiata ſu queſto punto, come in molti altri più intereſſanti? Il Clero e il Veſcovo vivevano una volta in comune, e i beni della Chieſa ſi dividevano ſecondo il biſogno di ciaſcheduno; ciò non ſi oſſerva più: debbono eglino forſe condannarſi per queſto?

Risposta.

Ecco una delle ragioni più ſpecioſe per iſcuſare l'uſo delle retribuzioni. Vediamo ſe ella baſti per aſſicurare quelli, che ſembrano collocar-

vi la loro ſperanza. Primieramente biſogna piantar per principio, e per principio ricevuto da una parte e dall' altra, che lo ſpirito di G. C. che anima e conduce la ſua Chieſa, eſsendo ſempre lo ſteſſo, non ſi può deviar da quello ſenza renderſi colpevole. Se dunque il cambiamento delle offerte volontarie in retribuzioni determinate, e che poſſono eſigerſi, è contrario a queſto ſpirito divino; il coſtume col quale pretendono autorizzarſi, dee piuttoſto paſſar per un abuſo che per regola di condotta. Un coſtume, dice S. Cipriano, che non ha per guida e principio la verità, non è che un errore antico; e quando ſi tratta di prendere un partito, ſi dee ſenza punto bilanciare, abbandonar l'antico coſtume erroneo per appigliarſi a ciò che è buono ed in niun conto vizioſo. *Conſuetudo ſine veritate vetuſtas erroris eſt, propter quod, relicto errore, ſequamur veritatem* (*S. Cypr. Ep.* 74.). Ora noi abbiamo fatto vedere, e lo faremo ancora meglio in progreſſo, che il pregare e offrire il ſanto Sacrifizio per denaro che ſi ricava, e l'eſigerne per aver-

lo offerto è (per parlar col Concilio di Toledo citato quì ſopra) vender in qualche maniera G. C. e la ſua grazia, e dirigerſi con uno ſpirito diverſo da quello del divin Salvatore. *Aliqui Presbyteri deteſtanda & abominabili ambitione excoecati pro Miſſis per eos celebrandis pecuniam exigunt.*

Biſogna inoltre diſtinguere e far gran differenza fra gli uſi che hanno potuto introdurſi o che ſuſſiſtono per una tolleranza ſforzata, e quelli che non hanno niente di difettoſo nè in ſe ſteſſi, nè nei modi coi quali ſono praticati. Quelli, quantunque vizioſi, ſono qualche volta ſofferti, perchè come l'oſſerva S. Agoſtino, non eſſendo ſempre capace di riforma la moltitudine degli uomini carnali, ſarebbe ancora più pericoloſo l'attaccarli di fronte: queſti al contrario, quantunque nuovi e non aſſolutamente neceſſarj, come alcuni eſercizj particolari di divozione, poſſono eſſere approvati o almeno tollerati, in quanto ſono utili e proprj per ſoddisfare i fedeli. Si può dir forſe lo ſteſſo dell'uſo di pagare e di eſigere un certo ſalario per una Meſ-

ſa ? Qual uomo illuminato e non prevenuto non reſterà ſpaventato, conſiderando da una parte le illuſioni e gli errori popolari ſu queſto punto, e dall' altra i varj eccelſi ai quali non hanno temuto e meno temono preſentemente di abbandonarſi i Miniſtri del Santuario ?

Invano ſi adduce il cambiamento della diſciplina della Chieſa nella diviſione dei ſuoi beni; invano diceſi non eſſere più in comune ciò che lo era; che la porzione degli uni ſi trova, per dir così, aſſorbita in quella degli altri: che ſono liberi in conſeguenza quelli, che ſono mal provveduti, di provvederſi meglio, e cercare di riparare i ſuoi danni col prodotto di un mediocre ſalario per ogni Meſſa. Per quanto ingiuſta e inuguale ſi ſupponga queſta diviſione, non potrà mai giuſtificare la dimanda di una retribuzione per la Meſſa, e molto meno ciò che vi è di riprenſibile in queſto coſtume.

Secondo preteſto per ricevere il ſalario delle Meſſe.

IL ſecondo preteſto non è men frivolo dell' antecedente; eccolo in poche parole. Non ſi può negare, dicono eſſi, che i Miniſtri dell' Altare non ſiano in diritto di vivere dell' Altare. Gesù Criſto l' ha detto, e S. Paolo ſuo Diſcepolo e ſuo interprete lo ha confermato: la regione lo vuole, e l' uſo di tutti i tempi lo autorizza. Siccome dunque non ſi può biaſimare un Sacerdote, che offra ogni giorno il Santo Sacrifizio, ricevendo la facoltà dal ſuo carattere; così non ſi può condannare ſe riceve ciò che vien dato per le ſue Meſſe: particolarmente ſe egli non obbliga nè coſtringe alcuno a farne dire, ſe non va mendicando ſimili retribuzioni, ſe non inganna alcuno, ſe ſi incarica ſoltanto di quelle che può celebrare e celebra nei giorni e ſecondo l' intenzione di quelli che gliele dimandano.

RISPOSTA.

ESaminiamo ſenza prevenzione queſta riſpoſta che è nella bocca di tutti quelli, i quali fanno profeſſione di dire la Meſſa per denaro; e ſenza cercar d' ingannarſi, vediamo ciò che eſſa ha di vero e d' ingannevole. Il Sacerdote dee vivere dell' Altare: lo concedo: ma *quid inde?* è egli dunque in diritto per queſto di domandare un Salario o una retribuzione per la Meſſa? Lo nego. Queſta conſeguenza non è favorita in alcuna maniera da S. Paolo nè da G. C.. Egli è evidente, che eſſi parlano non di quelli che dicono ſemplicemente la Meſſa; ma veramente degli operaj evangelici: di quelli che per vocazione per il proprio ſtato, e per un puro zelo della gloria di Dio, e della ſalute dell' anime, ſono occupati ſoltanto nei penoſi travaglj del Miniſtero di quelli, ai quali ſono debitori i fedeli dei lumi che ricevono, dei progreſſi che fanno nella ſtrada del Cielo, e di mille altre cure e ſervigj ſalutari. Io lo domando e me ne ap-

pello alla coſcienza di tutti quei Sacerdoti iſolati, che pretendono d' aver diritto di vivere dell' Altare per queſta ſola ragione che ſono veſtiti delle livree di G. C., quanti ve n' ha fra di loro, come pure fra le diverſe ſpecie di Religioſi ond' è compoſto lo ſtato regolare, che poſſano gloriarſi di eſſere nel numero di quelli, che ſono degni della ricompenſa dovuta agli Operaj Evangelici? Vivere del Vangelo, dice S. Proſpero, (*S. Proſp. de vita contempl. l.* 2. *c.* 13.) è ricevere quanto è neceſſario per i biſogni della vita preſente, perchè ſi travaglia per il Vangelo. *Quid eſt aliud de Evangelio vivere, niſi laborantem inde ubi laborat neceſſaria vitae recipere* (*Item Conc. Aquiſgr. an.* 816. *cap.* 61. Poveri noi, eſclamava S. Gregorio il Grande (*S. Gregor. in haec verba: Dignus eſt operarius &c.*) „ poveri noi, che portiamo „ il nome di Paſtori, e ſiamo Paſtori „ ozioſi, infingardi, negligenti, inutili: la Santa Chieſa, come una madre „ tenera ci ſomminiſtra ogni giorno un „ corteſe mantenimento, e noi non „ facciamo niente per lei! qual mo-

„ tivo di dannazione per l' avvenire? „ Noi che viviamo delle obblazioni dei „ fedeli, cosa facciamo per la salute e „ santificazione delle loro anime? Noi „ riceviamo ciò che essi offrono per il „ riscatto dei loro peccati, e non pro- „ curiamo di cancellare questi peccati „ coll'abbondanza delle nostre lagrime, „ con frutti degni di penitenza, con „ delle preghiere fervorose e continue, „ con i travagli della predicazione ec.

Egli lascia a ciascheduno la cura d'esaminar se stesso su questi principj: ed io mi contento di dire con questo Santo Papa, che il carattere Sacerdotale per se stesso non dà alcun diritto di vivere dell' Altare; nè in conseguenza di ricercare o esigere una retribuzione, perchè si fa uso del potere che si ha di offrire i Santi Misteri. In fatti Gesù Cristo e S. Paolo non hanno detto, qualunque Sacerdote, qualunque Religioso, qualunque Vescovo è degno di vivere dell' Altare: ma qualunque operajo è degno di ricompensa. *Dignus est operarius mercede sua. Qui altari deserviunt cum altari participant* (1. *Cor.* 9. 13.). Cioè, come lo

ſpiega un Concilio d' Aquisgrana con S. Agoſtino, che quelli che ſono occupati nella cura dei popoli debbono legittimamente ricevere dalle loro mani quanto è neceſſario per il loro mantenimento, non a titolo di ricompenſa, quale da Dio ſolo debbono attendere, ma a titolo di mantenimento. *Accipiat ſubſtentationem neceſſitatis a populo, mercedem diſpenſationis a Domino* (*Conc. Aquisgr. an.* 816. *Aug. de Paſt. c.* 9.).

Non biſogna ingannarſi, dice un Concilio di Colonia: ſiccome è di gius divino, che quelli che ſervono l'Altare vivano dell' Altare, egli è certo altresì che quelli che non lo ſervono non hanno alcun diritto di vivere del medeſimo: *Divini juris eſt ut qui ſervit Altari de Altare vivat, nec bono jure is qui non ſervit Altari de Altare vivit* (*Conc. Colon. an.* 1549. *cap.* 9. *Tit. de officio.*). So che vi ſono molte maniere con le quali ſervire l'Altare, che i Canonici di una Chieſa, che i Sacerdoti o Chierici di una Parrocchia ſervono realmente l'Altare facendo al-

cune funzioni neceſſarie, o ufficiando di notte e di giorno, e per queſta ragione vi ſono alcune rendite anneſſe per il loro mantenimento, come ve ne fu in tutti i tempi per i membri del Clero; ma ſo e lo ſoſtengo altresì, che non è permeſſo ad alcun particolare di prevalerſi delle funzioni del ſuo miniſtero, nè di eſiger certi ſalarj per la retribuzion di una Meſſa, o per l'amminiſtrazione di alcuni Sacramenti: molto meno è permeſſo a quelli che non hanno altra occupazione, fuorchè quella di dire la Meſſa e di recitare, ſpeſſo negligentemente e in fretta, ciò che diceſi l'*Uſizio*.

Dire l' Uſizio: queſte tre ultime parole, ſe voleſſi, mi darebbero materia per una lunga e curioſa Diſſertazione. Cercherei in primo luogo l'origine, lo ſtabilimento, e le diverſe forme di dirlo. Di poi parlerei dell'obbligo e della maniera con cui ſi dee dirlo o in pubblico o in privato. Finalmente farei conoſcere l'aſſurdità ed illuſione groſſolana di quelli che dicono e ſi imaginano, che ſi può in

buona coſcienza godere delle rendite della Chieſa, e ſovente anche delle maggiori, ſenza preſtarle altra ſervitù fuorchè quella di borbottare ogni giorno ſecretamente un certo numero di Salmi, Antifone, e Lezioni.

Ma io mi allontanerei troppo dal mio Soggetto, ſi può vedere coſa dice ſopra il primo punto D. Mabillon nel ſuo Libro *De Liturgia Gallicana*. Egli infine fa un eſame particolare intitolato *De Curſo Gallicano*. Sopra il ſecondo ſi poſſono conſultare i più eſatti e famoſi Caſuiſti. Sopra il terzo Fra Paolo nel ſuo trattato dei Benefizj e nella ſua iſtoria del Concilio di Trento tradotta da M. Amelot de la Houſsaje. L. 2. p. 199. ediz. 1686. Egli fa vedere ciò che biſogna intendere per la parola *Officium*, e di piu che l' intenzione della Chieſa non è mai ſtata d' accordare un benefizio ſemplicemente per dire l'Ufizio, ma per adempire i doveri e le cariche, e ſervirla nella perſona dei popoli. Quand' anche i Sacerdoti e i Religioſi, che non hanno alcun impiego nella Chieſa, poteſſero come poveri aver parte nelle

limoſine ed offerte fattele, ne ſeguirebbe forſe che doveſſero ricercarle come ſalario delle loro Meſſe, e che foſſero in diritto di mercanteggiare, patteggiare, diſputare, e convenire prima con i particolari del prezzo e del prodotto che dovrebbe loro toccare? In neſſuna maniera. La ragione è ſenſibile, quando vi ſi faccia il dovuto rifleſſo: ed è che il Sacerdozio non è nè un meſtiere, nè un commercio, nè un impiego, gli uffizj del quale ſiano per ſe ſteſſi lucrativi. Queſto è un carattere tutto divino e un Miniſtero affatto ſpirituale. Siccome biſogna eſſer chiamato dall' alto, e non è permeſſo di entrarvi con viſte d' intereſſe e di ambizione; così in qualunque caſo di neceſſità non è niente meno permeſſo d' eſercitarlo per motivi di lucro. *Non coacte ſed ſpontanee, ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntarie* (1. *Pet.* 5. 2.).

Si cerchino quanto ſi vogliano ragioni e ſcuſe per palliare o giuſtificare il coſtume dei giorni noſtri, io me ne appellerò ſempre ai principj ed alle maſſime, il violar le quali è un mo-

tivo di dannazione. *Gratis accepiſtis, gratis date: videte & cavete ab omni avaritia . . . ſint mores veſtri ſine avaritia, contenti praeſentibus* (*Ep. ad Haeb.* 13. 5.). Date gratuitamente ciò che avete ricevuto gratuitamente: non cercate il guadagno nell' eſercizio delle voſtre funzioni: allontanate da voi le menome apparenze d'avarizia: contentatevi del preſente, cioè di quanto vi ſarà dato gratuitamente e volontariamente a titolo o di limoſina o di riconoſcenza per i voſtri ſervigj.

Sant' Agoſtino (*Aug. de Serm. Domin. c. 6.*) e San Gregorio (*S. Greg. loc. cit. ſupra*) erano tanto convinti della verità di queſti principj, che non hanno temuto di dire che un Miniſtro dell' Altare non può in coſcienza, quantunque ſia in biſogno, eſercitare il ſuo ufizio con la ſola veduta di procurarſi un neceſſario mantenimento. S. Bernardo adduce una ragione evidente: ella è, dice queſto Santo, che quello il quale cerca di adempire un impiego Eccleſiaſtico col diſegno di procurarſi il vitto, roveſcia aſſolutamente l'ordine di Dio, e fa un

commercio delle cose terrestri con l'esercizio di una funzione Santa e Divina. *Cum eo quaerit animo eoque intuitu, ut huic vitae habeat necessaria, perverso nimis ordine caelestibus terrena mercatur.*

Il Cardinal Polo va ancora più avanti, e decide la questione aggiungendo con il Concilio di Toledo citato quì sopra, che il celebrare i Santi Misteri per la retribuzione, egli è un vendere G. C. come Giuda, egli è quasi lo stesso delitto. *Missarum solemnia intuitu temporalis commodi celebrare, quid est aliud nisi cum Juda Christum vendere* (*Pol. pag.* 7. *c.* 17.).

Ahi, esclama un pio e dotto Benedettino, nelle sue osservazioni alle opere di Polo, sopra quanti Sacerdoti dei giorni nostri non cade questa scomunica? *Heu quam multos hujus aevi Sacerdotes ferit hoc anathemate Pullus!* Questa pia apostofre ella è tanto più pressante in quanto che Don Hugues Mathout non ignorava le disgrazie di questi ultimi tempi, e gli eccessi nei quali cadevano i membri del Clero secolare e regolare per le retribuzioni

delle Meſſe e per ragione delle devozioni popolari.

Ora per riſpondere a quelli che moſtrano di non ſaper cosa ſia domandare e patteggiare ſopra la retribuzione della Meſſa, e che ſenza ricercarne ſi limitano a ricevere ciò che ſi preſenta loro col titolo di limoſina o devozione; noi non poſſiamo che eſortargli a perſeverare in queſta generoſa traſcuranza d'intereſſe, per ſervir d'eſempio a tanti altri che ſembrano eſſerne molto lontani. Mi ſia permeſſo di dire agli uni e agli altri ciò, che diceva una volta un gran Cardinale. *Abſtineant omnes Sacerdotes a cujusvis generis mercedum conditionibus & pactis, nec quidquam pro Miſſis celebrandis aut quibusvis aliis officiis ſeu orationibus exigant: & ſi donatum non fuerit, non in hoc contriſtentur, minimeque aliquod indignationis judicium dent, ne de avaritia notentur, vel certe a turpi quaeſtu vel ſimoniaca labe non procul abſint, dignitatemque ſuam ex levi cauſſa, turpiſſima macula conſpurcent* (*Card. Octav. Ep. Tric. lib. I. de Offic. divin.*).

S. Ignazio pensò così ſantamente

ſu queſto punto, che proibì ai ſuoi Frati non ſolo di domandare o eſigere, ma anche di ricevere alcun ſalario o limoſina per la Meſſa, Predicazione, Confeſſione ed altri ſervigj, affinchè meglio poteſſero dar buon eſempio, applicarſi al ſervizio di Dio con maggior libertà, e perchè aveſſero ſempre dinanzi agli occhi il precetto di G. C., che ordina di dar gratuitamente ciò che ſi è ricevuto gratuitamente. *Omnes qui ſunt ſub obedientia ſocietatis meminerint ſe gratis debere quae gratis acceperint, nec poſtulando nec admittendo ſtipendium vel eleemoſinas ullas, quibus Miſſae, confeſſiones, praedicationes, vel lectiones, vel quodvis aliud officium ex iis, quae Societas juxta noſtrum inſtitutum exercere poteſt, compenſari videatur.* (*Conſt. Societ. p. 6.*)

Vi è un altro eſempio ancora più oſſervabile in queſto genere, nelle regole di S. Franceſco. Ognun ſa fino a qual grado queſto Santo ha portato lo ſpirito di povertà evengelica; tuttavia, quantunque privo egli ed i ſuoi di ogni ſoccorſo umano in vigor del ſuo ſtato, fu tanto riſervato e attento a preſervare

ſervare i ſuoi Frati da ogni menoma apparenza di cupidigia, che lontano dal permettere loro di cercare il proprio mantenimento nel prodotto delle Meſſe, non volle che una ſola Meſſa al giorno in ciaſcheduna Comunità, alla quale aſſiſteſſero i Sacerdoti e i non Sacerdoti. *Voluit quod in quocumque loco fratres contenti eſſent una Miſſa*. Perchè impedire agli altri Sacerdoti di ſoddisfare una devozione sì pia, celebrando tutti ogni giorno? perchè, riſponde uno dei ſuoi più illuſtri Diſcepoli, temeva e prevedeva ciò che pur troppo è accaduto, che ſotto lo ſpecioſo preteſto di provvedere al mantenimento dei Frati, non ſi avrebbe difficoltà di ritrarre qualche vantaggio dalla celebrazione delle Meſſe: *Praeſciens fratres ſe velle juſtificare per Miſſas, & eas ad quaeſtum reducere, ſicut videmus hodie fieri* (*Pelag. Avares l. 2. de planctu Eccleſ. n. 5.*).

Paſſiamo frattanto ſotto ſilenzio, per l' onore della Religione, le rifleſſioni, che la condotta ed i ſentimenti di queſti due Iſtitutori potrebbero ſommi-

niſtrare: eſſe non ſarebbero che afflittive e ſenza dubbio niente uniformi al guſto di un gran numero di Sacerdoti e Religioſi, che ſembrano più ſolleciti di procurarſi delle frequenti e abbondanti retribuzioni con l'eſercizio del loro Miniſtero, che di cercare i mezzi d'arricchirſi delle virtù del loro ſtato.

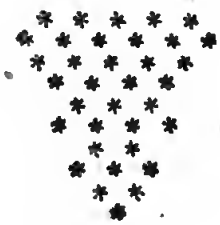

ARTICOLO SECONDO

Della neceſſità di rimediare agli abuſi introdotti e perpetuati per rapporto all' onorario, e dei mezzi che ſono ſtati propoſti a queſto fine.

NOn v' è biſogno di fermarſi molto per moſtrare quanto ſia neceſſario il reprimere gli abuſi, le illuſioni, e i diſordini, dei quali ſiamo ſtati in neceſſità di parlare. La viſta e la cognizione di una malattia inſpira naturalmente il deſiderio di rimediarvi. Se quelli che ne ſono aſſaliti, ſembrano qualche volta inſenſibili, queſto è un effetto del loro accecamento, queſta è una prova del pericolo del loro ſtato. Non è così di quelli che ne ſono infelici ſpettatori. Niente ſembra loro più neceſſario quanto l' impedire i progreſſi del male, particolarmente

quando è contagioſo e che ſi comunica. Un ammalato in letargo ſembra guſtare una ſpecie di ripoſo: ma ſe, per timore di tormentarlo, i ſuoi aſſiſtenti lo laſciaſſero in queſto ſtato pericoloſo, ſarebbero eſſi degni di ſcuſa? Tale è ſtata ſempre la condotta dei Paſtori: pieni di zelo per la ſalute dell' anime non hanno mai temuto d' operare opportunamente o non opportunamente per richiamarle o preſervarle dai pericoli, ai quali le vedevano eſpoſte. Noi poſſiamo ſperare lo ſteſſo vantaggio dalla vigilanza dei preſenti Paſtori. Gesù Criſto ha loro raccomandate queſte anime riſcattate col ſuo ſangue, e la Chieſa nelle ſue aſſemblee ha ſpeſſo ordinato loro col Profeta, di piantare, sradicare, e diſtruggere tutto ciò che troveranno di cattivo e vizioſo. *Conſtitui te hodie ſuper gentes & regna, ut deſtruas, & diſpergas, & diſſipes, & aedifices, & plantes* (*Jerem.* 1. 10.). Il Concilio di Trento particolarmente, piangendo ſopra gli abuſi dei quali ſi tratta, comanda a tutti i Veſcovi di uſare tutta la diligenza nelle loro Diogeſi per

fermarne il corſo. Quelli che ci governano al giorno d' oggi hanno l' iſteſſo dovere. Se alcuni loro predeceſſori non hanno uſata l' attenzione che ricerca una coſa di tanta importanza, queſto è un effetto della loro debolezza, e forſe della loro negligenza; egli è un difetto, del quale i ſucceſſori ſaranno ugualmente colpevoli, ſe mancano di zelo. So che non appartiene a un particolare l' impreſa di correggere abuſi tanto univerſali, come ſon queſti dei quali ſi tratta. Ma egli è permeſſo beniſſimo non ſolamente il fargli conoſcere, allorchè non viene uſata tutta la neceſſaria attenzione; ma ancora l'eccitare i Paſtori, che hanno il diritto della correzione, ſcuoprendone loro i mezzi, e laſciando il reſto alla loro prudenza.

CAPITOLO PRIMO

Dei mezzi che ſono ſtati propoſti per rimediare agli abuſi cauſati dall'onorario per le Meſſe.

EGli è certo che l'iſtituzione delle retribuzioni particolari per le Meſſe di devozione ha dato luogo a molti difordini palpabili: egli è certo ugualmente, che la cupidigia è una delle cauſe principali di tutto ciò, che vi ſi trova di riprenſibile: ecco i mezzi che ſono ſtati uſati per evitarne e prevenirne le conſeguenze.

I.

Alcuni dei più zelanti per l'eſtirpazione di un male sì contagioſo hanno detto con S. Paolo, che qualunque Pontefice viene eletto in una aſſemblea

d'uomini non in riguardo di lui, o per riguardi temporali; ma ſolo per ciò che riſguarda il culto di Dio, acciocchè egli offra dei doni e dei Sacrifizj (*Hebr.* 5. 1.). Non ſi dee ordinarne che con queſto fine, e biſogna in conſeguenza eſcludere dagli ordini ſacri chiunque ſembraſſe preſentarſi per ragione di un intereſſe infame. Queſto è il ſaggio conſiglio, che il Cardinal Rellarmino dava a ſuo nipote per allontanare così dal ſanto Miniſtero tutti quelli, che lo fanno un meſtiere per guadagnare del pane. *Qui de celebratione Miſſarum faciunt artem de pane lucrando.*

Il Concilio di Trento aveva portata più lungi la ſua attenzione, vietando che ſi concedeſſe la tonſura Clericale a tutti quelli, che poteſſero eſſere ſoſpetti di non avere l'intenzione di ſervire Iddio e la Chieſa. *De quibus probabilis conjectura non ſit .... eos, ut Deo fidelem cultum praeſtent, hoc vitae genus elegiſſe.*

E' meglio, diceva molto tempo prima il Concilio Lateranenſe, aver pochi Sacerdoti buoni zelanti ed eſem-

plari, che metterſi a riſchio d' averne molti cattivi con ordinarne un gran numero. *Satius eſt in ordinatione Sacerdotum paucos bonos, quam multos malos habere miniſtros* (*Conc. Later.* 3. *c.* 1. *ann.* 1215. *cap.* 18. = *Item Conc. Tolet. ann.* 1473. *cap.* 4. = *Conc. Colon.* 1536. *part.* 1. *cap.* 35. = *Conc. Bitur.* 1246. *cap.* 34.).

II.

Pietro il Cantore sì celebre nella Univerſità di Parigi propone un altro mezzo, che ſarebbe di ſcemare non ſolamente il numero dei Sacerdoti, ma anche quello degli Altari, e delle Chieſe medeſime; laſciando in ogni luogo i ſoli Miniſtri aſſoluſutamente neceſſarj, perchè foſſero mantenuti con le rendite anneſſe a quello. Il Papa Leone IV. l'aveva già ordinato. *Praecepit ut in congregandis Clericis non plures admittantur, quam facultas rerum eis canonice attributa ſufficere poſſit.* Egli aveva proibito nel medeſimo tempo, che non ſi promoveſſero al Sacerdozio ſe non quelli, che foſſero neceſſarj per

l' assistenza di una Chiesa, di un Monastero o di qualche altro luogo pio. *Vt Sacerdos constitui non oporteat nisi Ecclesiis, aut speciali Monasterio deputentur.*

Questo progetto e quest'ordine erano molto uniformi alla disciplina dei primi secoli. Noi lo sappiamo dai Canoni di molti Concili, particolarmente dal sesto del Concilio Calcedonense. *Nullum absolute ordinari nec Presbyterum, nec Diaconum, nec omnino aliquem eorum qui sunt in ordine, nisi specialiter in Ecclesia civitatis vel pagi, vel martirio, vel monasterio, is qui ordinatur, designetur.* L' istesso Dottore suggerisce un altro mezzo che sarebbe, di proibire che non si riceveſſe alcuna offerta o oblazione dei fedeli per la Messa, se non quelle che fossero fatte pubblicamente nelle quattro feste maggiori dell'anno, e nei giorni dei Funerali o Anniversarj dei morti.

Se questo consiglio fosse stato seguito, dice il Padre Tommasini, Pietro il Cantore ne avrebbe veduti gli inconvenienti, e si sarebbe forse pentito di averlo dato. Il Padre Tomma-

ſini non ne ſpecifica alcuno di queſti preteſi inconvenienti: ma ve ne poſſono eſſer forſe dei tanto conſiderabili quanto la frequente profanazione del Corpo e del Sangue di Gesù Criſto, per la cupidigia di una vil retribuzione ricevuta o da riceverſi? Quindi avviene, eſclama Pietro di Blois, ciò che molto tempo prima è ſtato predetto dal Profeta, che il popolo ha moltiplicati i ſuoi altari per peccare, e che queſti altari ſono divenuti altari del peccato. *Multiplicavit populus altaria ad peccandum: factae ſunt ei arae ad delictum*. Lo dico piangendo, ſoggiungne queſto grand' uomo, poichè vedo un numero infinito di Sacerdoti ignoranti, idioti, e quel che è peggio, converſare e condurſi ſecondo i ſentimenti della carne, ed avvilire con la loro moltitudine e con l'eſercizio delle loro funzioni la dignità del Sacramento. *Video hodie, quod flens dico, innumeros illiteratos, aut potius idiotas, & nihilominus carnaliter converſantes uſurpare tanti Officii gradum, ita Sacramenti dignitas ex indigna numeroſitate vileſcit*.

III.

Il Dottor Gerſone, quell'uomo sì celebre e, come tutto il mondo ſa, tanto zelante dei veri intereſſi della Chieſa, tratta queſta materia in diverſi luoghi delle ſue opere. Egli incomincia dal provare ai popoli, che ſe il Sacerdote aveſſe ricevute molte gratificazioni da diverſe perſone, e che in conſeguenza egli offriſſe il Santo Sacrifizio, oppure ſi dimenticaſſe di far menzione di alcuni di quelli per i quali è obbligato di farla per la limoſina ricevuta (queſto è il termine, che egli adopra per ſignificare ciò che oggi ſi chiama ſalario, retribuzione, pagamento di una Meſſa), niuno perciò ſarebbe privo del merito di quella limoſina nè del frutto del Sacrifizio. Dipoi egli prova, che il pretendere che la Meſſa ſia per quello ſolo che la fa dire, egli è un far conoſcere che ſi ha un cuor duro ed inumano, ed eſpor ſe ſteſſi ad eſſere eſcluſi dalla comunione e partecipazione delle preghiere degli altri fedeli. In conſeguenza egli eſorta ciaſcu-

no in particolare a mettere i ſuoi intereſſi perſonali nelle mani della provvidenza, ed abbandonarſi alle cure paterne di un Dio, che peſando tutto colla bilancia del Santuario ſaprà diſcernere ed apprezzare i doni ed il merito di ciaſcheduno. *Quid ſupereſt igitur niſi referre quantitatem ſuffragii Deo, quae & qualis tibi danti debita eſt? nolite murmurare: ſciet profecto, ſciet ille qui montes ponderat in ſtatera, tua ſimiliter dona ponderare* (*Gerſon Op. To. 2. p. 443. Edit. antiq. gotq.*).

Paſſa indi toſto a quanto ſuccede dalla parte dei Miniſtri dell'Altare, e piangendo lo ſpirito di cupidigia, dal quale la maggior parte di eſſi ſembrano condotti, ſuggeriſce un altro mezzo per metter fine al commercio vergognoſo, che fanno delle funzioni del loro miniſtero: queſto mezzo è di obbligarli a intraprendere qualche oneſto meſtiere, per poter vivere ſenza eſiger niente per le loro Meſſe, e ſenza eſſere a carico dei fedeli.

IV.

Il Concilio di Trento volendo to-

gliere ai Miniſtri del Santuario qualunque preteſto, e nel medeſimo tempo por fine ai lamenti cauſati dalla dimanda delle retribuzioni, ha fatti molti decreti, i quali, ſe foſſero ſtati eſeguiti, avrebbero potuto ovviare a molti inconvenienti.

Primo. Egli proibiſce che ſi promuova agli Ordini ſacri un Chierico ſecolare, quando non ſia ſicuro di un mantenimento conveniente, o per mezzo dei frutti di un Benefizio accordatogli, al quale non ſarà egli più in libertà di rinunziare ſenza la permiſſione del Veſcovo, o per mezzo di una penſione in vita, o finalmente col valore di un titolo patrimoniale non finto, al quale nè le leggi civili nè le eccleſiaſtiche gli permettano rinunziare, quando non abbia altronde di che vivere il reſtante dei giorni ſuoi.

Secondo. Egli ordina, come l'abbiamo già fatto oſſervare, che non ſi ammettano ai ſanti Ordini, nè meno alla Tonſura, ſe non quelli che ſaranno giudicati eſſere in diſpoſizione di ſervire la Chieſa, e in conſeguenza di acquiſtare il diritto di partecipare dei ſuoi beni e delle ſue rendite.

Terzo. Egli comanda agli Ordinarj di unire alcuni Benefizj ſecolari alle parrocchie, che hanno una troppo tenue rendita, per poter più facilmente provvedere ai biſogni dei Parrochi preſidenti, al mantenimento dei Miniſtri ſubalterni neceſſarj, ed alla ſuſſiſtenza dei poveri. Soggiugne, che ſe queſta unione non foſſe poſſibile, ſi dee aſſegnare ai Parrochi una parte delle decime, o finalmente far delle cerche a loro vantaggio per obbligarli, ſenza che poſſano addur preteſti a far le loro funzioni con decenza e ſenza intereſſe. *Aliaque hujusmodi quae a Simoniaca labe, vel certe a turpi quaeſtu non longe abſunt, omnino prohibeant* (*Conc. Trid.* §. 20, *de reform. cap.* 2.).

V.

Non parlerò quì di un quinto mezzo propoſto da alcuni politici dei giorni noſtri, che ſarebbe di abolire il titolo delle Commende contrarie allo ſpirito della Chieſa, ed oneroſo allo ſtato; di mettere ſotto amminiſtrazione i beni delle Abbazie, e laſciando la

medeſima ai Religioſi; aſſegnare ſul prodotto di quei beni delle penſioni in vita, tanto agli Ufiziali di guerra, dei quali voleſſe il Re ricompenſare i ſervigj, quanto alle povere Parrocchie o Benefizj Curati delle Dioceſi, nelle quali ſono queſte Abbazie. Sono perſuaſo che queſte rendite ſarebbero meglio impiegate di quello, che lo ſieno dalla maggior parte di quelli, i quali, ſenza aver mai reſo nè rendere un ſervigio alla Chieſa, e allo ſtato per ſe ſteſſi o con la loro famiglia, hanno avuta l'accortezza di ottenerne gli onori ed il godimento. Ma per quanto ſembri bello ed utile queſto progetto, poichè a me non compete, mi limito non a quanto hanno ſuggerito queſti politici, ma a quanto hanno detto e fatto ſu queſto ſoggetto i Teologi, i Papi, e i Concilj.

Siccome ſpeſſo accade, che la paſſione del lucro trionfa ſu quei medeſimi, che con una totale rinunzia ai beni del ſecolo ſembrano aver trionfato del mondo e di tutte le ſue illuſioni; Papa Urbano VIII. informato delle rovine che faceva nei Chioſtri lo

ſpirito di cupidigia, ſotto lo ſpecioſo preteſto di ſoccorrere gli abitanti, ordinò, che nel proſſimo Capitolo di alcuni Ordini Religioſi ſi eſaminaſſe Seriamente quali foſſero le rendite, le limoſine annuali e giornaliere, e quale il numero di quelli che componevano la Comunità; e che in avvenire non ſi riceveſſero Religioſi ſe non quanti poteſſe mantenerne la Comunità, avendo in viſta le ſue rendite e il prodotto delle limoſine, ſopra le quali ſi poteſſe veriſimilmente contare. Molti Concilj del nono Secolo, molto prima che ſi inſtituiſſero i nuovi ordini Religioſi avevano dati preſſo che gli ſteſſi precetti per i Monaſteri d'uomini e di donne, per toglier loro l'occaſione di patteggiare e domandare una ſpecie di dote per ammettere alla profeſſione quelli che ſi preſentaſſero (*Conc. Aurel. an.* 813. *cap.* 8. = *Moguntin. ann.* 815. *cap.* 19. = *Turn.* 813. *cap.* 31. = *Item Cnnc. Rhem. an.* 1582. *Tit. de Simoniacis n.* 19.). La Chieſa ha ſempre avuta l'intenzione di ſoccorrere i poveri di ciaſcun luogo, e di mantenere i miniſtri neceſſarj al ſuo ſervigio; ma già

già quelli dei quali non ha alcun bisogno. Per queſta ragione il Concilio di Nicea, (*Conc. Nicaen. an.* 325. *cap.* 62. = *Conſt. Ap. lib.* 3. *cap.* 19. = *Synod. Roman. ann.* 851. *cap.* 9. *&* 10.) per non accreſcere le ſpeſe, vuole che i Diaconi ſoprannumerarj ſervano gratuitamente. Biſogna dir lo ſteſſo dei Sacerdoti e Religioſi, che non erano ordinati ſemplicemente per dire una Meſſa al giorno, e guadagnar così una parte della loro ſpeſa giornaliera, ma per ſervir le Parrocchie, i Monaſteri, e i luoghi Santi, al ſervigio dei quali erano determinati nel momento iſteſſo della loro ordinazione (*Conc. Calced. c.* 6. *&* 10.).

CAPITOLO SECONDO

Si esamina se i mezzi proposti, per fermare il corso della cupidigia nei Ministri del Santuario ed impedire la venalità delle Messe, sieno bastanti e praticabili.

TOgliere un gran numero di Tempj, Altari, e Sacerdoti isolati oziosi e inutili al servigio della Chiesa; non ammetterne al Sacerdozio, che secondo il bisogno delle Diocesi; informarsi della purità della lor vocazione, ed escludere anche dalla Tonsura quelli, dei quali si ha ragione di credere, che si presentino per motivi di ambizione o di interesse; accrescere per qualche strada legittima le rendite delle Parrocchie; esortare i poveri Beneficiati a travagliare con le proprie mani per il loro mantenimento; proibir lo-

ro ed ai Regolari ſimilmente d'angariare i fedeli nelle loro funzioni, di patteggiare, diſputare, ed accordarſi di una retribuzione o di una paga per le loro Meſſe: ecco in poche parole a quanto ſi riducono i mezzi, dei quali abbiamo parlato, per riuſcire nel progetto della riforma deſiderata. Queſti mezzi ſon eglino baſtanti ed efficaci? Queſto è quanto eſamineremo.

Eſame di ciò che è ſtato detto circa le oſſervazioni da farſi innanzi l' ordinazione.

Eſſendo la Tonſura, dirò così, la prima porta per avvicinarſi al Santuario, ſono perſuaſo col Concilio di Trento, e con quanti hanno preſcritte regole ſopra la ſcelta di quelli che vi aſpirano, ſono perſuaſo, diſſi, che il ſerrare la porta alle anime ambizioſe ed avide dei beni della Chieſa, ſia un' eccellente ſtrada e molto opportuna a diminuire gli ſcandali per i quali ſi geme e ſi piange: ma non mi pare abbaſtanza efficace per levarne la ſorgente: ecco le mie ragioni.

I. Egli è difficile a non ingannarſi fra tanti che dimandano. Se, come dice il fu M. Hallier, non ſi dee rimetterſi ai Superiori delle Comunità, che ſarebbero i più capaci per conoſcere i loro ſudditi; perchè, eſſendo intereſſati a moltiplicare i Sacerdoti fra loro, non eſaminano molto ſcrupoloſamente le loro qualità, e ſorpaſſano facilmente i difetti; in qual maniera ſi potrà aſſicurarſi delle vere diſpoſizioni di tanti giovani, che ſanno maſcherarſi per qualche meſe di Seminario, e tener naſcoſte le viſte e i motivi che gli hanno condotti?

II. Ma ſupponghiamo che ſiano abbaſtanza illuminati per non ingannarſi; ſupponghiamo che queſti giovani ſiano liberi da qualunque ſoſpetto d' avarizia, di cupidigia, e d' ambizione, e che il loro unico diſegno ſia di conſacrarſi intieramente a Dio o al ſervigio della Chieſa; chi potrà aſſicurarci della loro perſeveranza? Il cuor dell' uomo non è niente più fermo del ſuo ſpirito; ogni momento egli si muta, egli vuole in un tempo ciò che diſprezzava in un altro: ogni menoma

cosa è capace di farlo dimenticare delle sue più sante risoluzioni: il cattivo esempio, un'occasione improvvisa, l'esca di un guadagno presente, il desiderio di vivere più comodamente, tutto è per lui una pietra d'inciampo, e troppo spesso si vede il Chierico e il Laico non ricercare e non essere occupato che dei suoi proprj interessi. *Omnes quae sua sunt quaerunt*. L'esame e la scelta degli Ordinandi, per quanto attenta e rigorosa ella sia (il che spesso non accade per mille ragioni di favore, di politica, di negligenza ec.) non è dunque una strada infallibile e capace di sradicare tutti gli usi Simoniaci o nella celebrazione della Messa, o nell'esercizio delle altre funzioni del Sacerdozio. Io dico lo stesso dell'accrescimento delle rendite, che si potrebbe fare in vantaggio dei Benefizj; perchè la cupidigia che non dice mai abbastanza, non manca di cogliere tutte le occasioni che se gli presentano di soddisfare i suoi insaziabili desiderj.

Eſame degli altri mezzi propoſti da Pietro il Cantore, Gerſon ec. per por freno ai diſordini cauſati dall' Onorario per le Meſſe.

Quantunque ſiano lodevoli i progetti di Pietro il Cantore, di Gerſon, ed anche del Concilio di Trento, ſi accorderà però, quando ſi faccia un poco di rifleſſione, che le conſeguenze non ſarebbero molto felici. E perchè? perchè non vanno direttamente alla ſorgente del male. Si diminuiſca quanto ſi vuole il numero delle Chieſe, degli Altari, e dei Sacerdoti; ſi comandi ai Miniſtri del Santuario di travagliare con le proprie mani per ſupplire alle rendite neceſſarie per il loro mantenimento; ſi uniſcano dei Benefizj ſemplici alle Parrocchie povere; ſi proibiſca alle Comunità regolari di ricever ſudditi in maggior numero che non poſſono mantenere; tutte queſte precauzioni ſono ſaggie e giudizioſe; ma dal paſſato giudicando dell' avvenire ſi può quaſi dire con aſſeveranza che ſaranno inutili. Finchè ſuſſiſteran-

no gli errori dell' infanzia ſu l'articolo delle Meſſe; finchè i popoli ſi crederanno in diritto di far dire delle Meſſe ogni qual volta loro piacerà; finchè s'immagineranno che queſte Meſſe non poſſono eſſere dette che per eſſi ſoli, e che ripoſeranno ſu queſta devozione, come ſopra la migliore opera che poſſano fare; finchè vi ſaranno Miniſtri che per ignoranza o per intereſſe fomenteranno loro queſte idee ricevendo del denaro (e ve ne ſaranno ſempre) non v'è ſperanza di cambiamento. Forſe accaderebbe il contrario, cioè che eſſendo minore il numero dei Sacerdoti, quelli che vi foſſero ſi renderebbero più prezioſi, e metterebbero, per così dire, all' incanto i loro ſervigj.

Quanto al travaglio delle mani, ſo che S. Paolo (*I. Teſſalon.* 2. 9. *II. Theſſal.* 3. 8.) per non eſſer d' aggravio ad alcuno, e far comparire un diſpregio d' intereſſe conveniente al Santo Miniſtero, non ebbe difficoltà di cercar con che vivere. So che il quarto Concilio di Cartagine ne fece una ſpecie di legge. *Clerici victum & veſti-*

tum ſibi artificiolo vel agricultura abſque officii ſui detrimento praeparent (*Conc. Cart.* 4. *cap.* 15. *& ſeq.*. Che S. Carlo nel primo ſuo Concilio Provinciale eſorta a far lo ſteſſo gli Eccleſiaſtici, tanto per evitar l' ozio che è il padre di tutti i vizj, quanto per trovar di che vivere; finalmente che l'Aſſemblea del Clero di Francia l' anno 1679. v' impoſe quaſi un obbligo. Ma oltre che non è veriſimile, che la maggior parte dei Sacerdoti preferiſcano queſta ſtrada a quella, che ſi preſenterebbe ogni momento di ricevere delle abbondanti retribuzioni per le loro Meſſe ed altre funzioni del Miniſtero; pare che queſto mezzo non ſia molto praticabile, poichè alla fine non hanno la ſcienza, i lumi, e molto meno lo zelo di S. Paolo, nè di molti Santi Paſtori, che ſi ſon fatti gloria d' imitarlo; tutti non poſſono nel medeſimo tempo guadagnarſi il vitto con le mani, e far le funzioni di un Miniſtero che gli ricerca tutti intieramente. L'applicazione, lo ſtudio, e l'orazione ſono aſſolutamente neceſſarie a queſto impiego: chi vuol fare il ſuo dovere, come è

neceſſario, e come dee, non ha molto tempo che gli avanzi.

In oltre qual arte e qual genere di profeſſione ſi potrebbe abbracciare in una età già avanzata e in niuna maniera capace di tali lezioni? Qualunque commercio è proibito dai Santi Canoni agli Eccleſiaſtici; S. Paolo (*II. Tim.* 2.) proibiſce loro le occupazioni ſecolari, come contrarie al raccoglimento, alla gravità e Santità del loro ſtato. La diſtrazione e diſſipazione ſono di oſtacolo allo ſtudio e all' orazione tanto pubblica che particolare. Aggiungete a tutto ciò la mancanza di ſoccorſi per perfezionarſi e riuſcire, la difficoltà della vendita delle loro manifatture, finalmente il poco vantaggio che ne trarrebbero. Se gli Artigiani di un Villaggio, e qualche volta anche quelli delle Città, durano gran fatica a procurarſi il biſognevole ſemplicemente e frugalmente; qual guadagno potrà fare un Vicario o un Paroco di campagna col Tornio, col Pennello, con la Vanga, e con gli altri iſtrumenti di una profeſſione conveniente? Non è dunque poſſibile che

un uomo occupato a istruir se stesso e gli altri possa contribuire col suo travaglio al proprio mantenimento. Questo è quanto potrebbero fare alcuni Sacerdoti isolati e senza occupazioni, o alcuni Religiosi esclusi dalle funzioni del Santo Ministero e poco dediti allo studio.

Dilucidazione di alcune difficoltà contro ciò che abbiamo detto.

Voi accordate, mi si dirà, che i mezzi proposti per prevedere o annichilare gli usi odiosi dell'onorario, non sono praticabili, e che quando lo fossero, non sarebbero capaci di rimediarvi intieramente. Cosa si dee concludere, se non che bisogna lasciar le cose come sono? Altrimenti non sarebbe questo un volere spopolare la Chiesa di un gran numero di ministri, i quali quantunque necessarj al di lei servigio, non hanno altri proventi fuorchè quello della Messa? Togliete loro questo debole soccorso, voi riducete alla mendicità la maggior parte di quelli che sono onorati del carattere Sacerdotale,

e ne allontanate una infinità di altri, i quali, ſe foſſero ſtati mal provveduti di benefizj, avrebbero potuto mantenerſi con queſto mezzo.

Queſta riſpoſta ha due oggetti; il primo di laſciar ſuſſiſtere l'uſo delle retribuzioni per le Meſſe, perchè non è poſſibile l'abolirlo; il ſecondo che, eſſendo il prodotto che ſe ne ritrae di un gran ſoccorſo per il mantenimento dei Sacerdoti, non ſi dee cercare d'abolirlo. Parlerò del primo, facendo un articolo a bella poſta, per far vedere che vi è un mezzo naturale e forſe più efficace, per por fine a tutti gli altri abuſi per i quali ſi ſentono tanti lamenti.

Quanto al ſecondo riſpondo, 1. con un Concilio di Parigi, che lo ſpirito d'avarizia prende ſovente in preſtito il linguaggio della povertà per meglio tener naſcoſto ſotto il preteſto del biſogno l'avidità dei ſuoi deſiderj e conſeguire il ſuo intento. *Revera dum neceſſitas praetenditur exterius, interius avaritia tegitur* (*Conc. Pariſ. ann.* 829. *cap.* 13.) 2. Che, non eſſendo incaricato della cura di provvedere al mantenimento di tanti Sacerdoti e Religio-

ſi, che pretendono di non poter vivere che del profitto che ricavano dalle loro Meſſe, il mio diſegno non è ſtato di ſuggerire o ſomminiſtrar loro degli altri mezzi. Ho determinato ſemplicemente di dir loro ad alta voce, perchè tutto il mondo ſenta; (e voglia il Cielo che qualcheduno di eſſi nell' udirlo vi faccia un maturo rifleſſo) ho determinato, diſſi, di dir loro ciò, che hanno detto tanti altri, dei quali non ſono che un debole eco. *Non licet*. Non vi è permeſſo ſotto qualunque preteſto di portare all' Altare uno ſpirito mercenario; non vi è permeſſo di offrire il Santo Sacrifizio per guadagnare una vile retribuzione. *Venalitatem Miſſarum diſtricte inhibentes praecipimus &c.* (*Conſt. Richardi poorc. circa ann.* 1217. *cap.* 15.). Non vi è permeſſo d'angariare i fedeli, d'obbligarli a fare dei paramenti da Meſſa, di patteggiar con eſſi della ſomma che ne dovete ritrarre, di rigettar con una ſpecie di diſprezzo ciò che vi preſentano come inſufficiente; in una parola di uſare l'artifizio e ſpeſſo anche la menzogna per aver da loro il denaro e viver più lauta-

mente. *Non ideo debemus praedicare ut manducemus. Quisquis ideo praedicat, ut hic vel laudes vel muneris mercedem recipiat, aeterna procul dubio mercede ſe privat.* (*S. Aug. & S. Greg.*)

Del reſto, ſe i Miniſtri del Santuario hanno della economia, ſe come S. Paolo ſanno vivere nell' indigenza e nell' abbondanza, ſe ſanno contentarſi del poco. *Didici in quibus ſum, ſufficiens eſſe, ſcio . . . & ſatiari & eſurire & abundare & penuriam pati* (*Philip.* 4. 11. 12.). Dio che ſi è impegnato di dare, come un di più, il biſognevole a tutti quelli che cercheranno principalmente il ſuo regno e la ſua giuſtizia, non mancherà loro nelle urgenze: la Chieſa iſteſſa par che vi abbia provveduto in tutti i tempi, e i ſuoi annali non ci ſomminiſtrano alcun eſempio di Sacerdoti o Chierici occupati al ſuo ſervigio, i quali ſiano morti di fame.

Dilucidazione intorno la determinazione dell' onorario per le Meſſe fatta dai Veſcovi.

Se l'uſo di domandare e ricevere

del denaro per una o molte. Meſſe aveſſe qualche coſa di tanto odioſo; è egli probabile, dicono alcuni, che i Veſcovi ne aveſſero fiſſati i limiti? Tuttavia ella è coſa notoria, che vi è una taſſa determinata per queſta funzione come per molte altre, e che ſi ha diritto di domandar piu in una Dioceſi che in un' altra. Si può eſigere dodici ſoldi a Parigi, dieci a Sens, otto a Autun, cinque ſolamente a Chalon ſulla Savona ec.

Queſta riſpoſta, eſſendo uno dei principali appoggi dei partigiani dell' onorario, e ſervendo di ſcuſa a tutti quelli che fanno profeſſione di montare ſu l'Altare par guadagnare del denaro *propter retributionem*, non poſſiamo paſſarla ſotto ſilenzio, ſenza ſomminiſtrar dell' armi a quelli, che affettano di prevalerſene.

Io dico dunque: 1. e lo proverò aſſolutamente in progreſſo che la coſa non fu ſempre tale, *ab initio non fuit ſic*: 2. Che queſti decreti o limitazioni delle retribuzioni ſono fatte da Veſcovi particolari, ſenza eſſer mai ſtate ſuggerite o autorizzate in qualche Aſſem-

blea Canonica: 3. Che vi ſono delle ragioni da credere, che ſiano ſtate fatte per por dei limiti alla cupidigia dei Sacerdoti e alle loro veſſazioni in riguardo ai fedeli, i quali, conformandoſi al coſtume introdotto, dimandavano delle Meſſe particolari.

I Veſcovi, determinando in queſta maniera le piccole ſomme che ciaſcheduno potrebbe dare, hanno ſenza dubbio cercato di metter freno all' avarizia della maggior parte dei Miniſtri dell' Altare, i quali ad eſempio di tutti quelli, dei quali fa menzione l'Iſtoria Eccleſiaſtica, non contenti delle offerte ò limoſine gratuite e volontarie, vorrebbero a capriccio e ſecondo il deſiderio di lucrare, vendere le loro funzioni, ed eſigere più di quello che i particolari, i quali ricorrono alle loro preghiere, deſiderino o poſſano dare.

4. Il Rituale d'Aleth (*Rituale d' Aleth Art. della Simonia ediz.* 1667.) ci ſcuopre chiaramente il fondamento e la vera ragione di queſte determinazioni tanto vantate. Ecco com' egli ſi ſpiega. *Dimanda*. „ I Decreti Sino-„ dali taſſano l' onorario o la retribu-

„ zione delle Meſſe; non ſi può forſe „ dimandarla avendo celebrata la Meſ- „ ſa ſecondo l' intenzione di quello „ che l'ha fatta dire? *Riſpoſta*: „ Que- „ ſta taſſa fatta dai Decreti della Dio- „ ceſi ſi prende dal denaro che è nel- „ le mani dei Cittadini di *Santes*: „ imperciocchè ſopra tutte le Meſſe „ che fanno dire i particolari, l' in- „ tenzione del Veſcevo è, che ſi pren- „ da ciò che viene offerto dalla devo- „ zione dei fedeli, per evitare ogni „ eſazione „.

Da queſta ſpiegazione ſi vede chiaramente che queſte determinazioni riſguardano, particolarmente nella loro origine, l'epoca della quale è recente, le Opere delle Parrocchie: le quali, trovandoſi alcune volte incaricate da diſpoſizioni teſtamentarie di dar qualche coſa al Paroco che dice la Meſſa in alcuni giorni dell' anno; traſcuraſſero ciò non oſtante di ſoddisfare all' intenzione dei defunti, non dando coſa alcuna al Sacerdote che, conforme alle loro ultime volontà, fa in quei giorni una memoria particolare di eſſi all' Altare. Allora ſiccome i Veſcovi, al dir

al dir del Padre Tommaſini, hanno diritto d'interpetrare la volontà dei fedeli, egli è per queſto che appartiene alla loro prudenza il metter qualche ordine in queſti eſercizj di divozione; regolando ciò che dee ricavare il Paroco a titolo di limoſina o di offerta, e non permettendo che le rendite dei beni accordati alla Chieſa ſiano tutte rivolte in vantaggio dei fabbricatori o delle fabbriche.

Quindi apparentemente è nato il coſtume fra i particolari, allora quando hanno voluto far dire delle Meſſe di divozione, di dare a tutti i Sacerdoti la medeſima ſomma che era ſtabilita nel regolare le fabbriche. Alcuni lo fanno moſſi dalla gratitudine verſo i loro Paſtori, i quali ſi ſuppongono affaticare e dirò quaſi pregare per eſſi ſoli; altri lo fanno per uno ſpirito di carità, e col diſegno di procurar con queſta limoſina qualche ſoccorſo a quelli che impiegano il proprio miniſtero in loro vantaggio. Quindi vediamo che non paſſa per la mente ad alcuno di preſentar dieci o dodici ſoldi per una Meſſa ad un Veſcovo o a qualche

groſſo Beneficiato, e molto meno di incaricarli di trenteſime, di annuali ec. Queſto ſarebbe ingiuriargli, ed impor loro un giogo non meno peſante che vile agli occhi loro.

Ma in qualunque maniera e con qualunque ſpirito ſiano preſentati queſti doni, eſſi ſono creduti talmente gratuiti e volontarj che, eccettuato il caſo di fondazione, dubito che un Sacerdote poſſa giuridicamente domandare il pagamento di una o molte Meſſe celebrate, quando alcune circoſtanze di viaggi, di ore incomode e determinate, o altre fatiche corporali non ſiano agli occhi dei Giudici una ragione per creder giuſta la dimanda.

Quanto alla conſeguenza che ſi vuol dedurre, in favore del ſalario per le Meſſe, dai diritti limitati con i medeſimi Decreti per altre funzioni Eccleſiaſtiche come quelle del Matrimonio, Sepoltura, Lettere teſtimoniali ec. confeſſo che ella è naturale, ma veggo nel medeſimo tempo che è più lecito di eſiger qualche coſa per l' eſercizio di una di queſte funzioni, che per quello di un' altra. Ne farò un'

Articolo a parte. Ma per non parere di voler portare le cose troppo lungi, e per non ingannarsi in materie tanto spinose, riuniamo intanto i principj di S. Tommaso su questa materia, ed appigliamoci a quanto egli ha deciso.

La Simonia, dice questo Santo Dottore, è un altra specie di violazione di una cosa sacra; ella consiste nel vendere, comprare, o contrattare tacitamente o formalmente e non gratuitamente di una cosa spirituale e di tutto ciò che vi ha rapporto. *Simonia est altera violationis rei sacrae species, quae rei spiritualis vel ejus quod ipsi annexum est venditione, emptione, vel quovis non gratuito contractu committitur* (2. 2. *q.* 100. *axio.*). Quelli, dice egli, si rendono colpevoli di questo delitto, i quali dimandano e ricevono una ricompensa temporale, per le funzioni di un Ministero che sono obbligati di esercitar gratuitamente; imperciocchè questo è non solamente mettere un prezzo alle proprie fatiche, ma vendere l' uso istesso della grazia. *Et ideo si aliquid acciperet pro usu spiritualis potestatis, non intelligeretur vendere ipsum*

ſpiritualis gratiae uſum (*Ibid. a.* 3. *ad* 3.) :

Tuttavia i Miniſtri dei Santi Altari, eſſendo uomini e ſtabiliti dagli uomini, perchè operino e preghino per gli uomini, ed eſſendo ancor eſſi ſottopoſti alle infermità corporali e ſpirituali come gli altri uomini, eſige l'ordine e la giuſtizia che ſi provveda alla loro ſuſſiſtenza e al loro mantenimento: queſta è la ragione, aggiunge S. Tommaſo, per la quale tutti quelli che ſervono veramente la Chieſa hanno una certa determinata porzione dei beni e rendite della medeſima. *Et etiam pro ſua ſubſtentatione ſtatuta ſtipendia habet ex reditibus Eccleſiae* (*Ibid.*). Ma ſe per ſorte mancaſſe loro il biſognevole, dovrebbero eglino giudicarſi rei di Simonia prendendo una retribuzione per l' amminiſtrazione dei Sacramenti? Lo dovrebbero, riſponde S. Tommaſo, e l' eſempio e il coſtume non potranno mai ſcuſare queſto delitto, perchè non vi è coſa che poſſa preſcrivere contro il diritto naturale e divino. *Sic ergo dicendum eſt, quod accipere pecuniam pro ſpirituali Sacramen-*

torum adminiſtratione, eſt crimen Simoniae, quod nulla conſuetudine poteſt excuſari, quia conſuetudo non praejudicat juri naturali & divino (*Ibid. a.* 2. o.).

Ecco in poche parole la dottrina di S. Tommaſo dichiarata in molte ſue opere.

Il ſuo primo principio è che non ſi può dimandare nè ricevere coſa alcuna per l'eſercizio di qualunque funzione ſpirituale. *Non licet pro quacumque diſpenſatione aliquid accipere* (2. 2. *a.* 3. *ad* 3.).

Il ſecondo è, che ſi può ſenza Simonia e peccato ſervirſi, per il proprio mantenimento, di ciò che è ſtato accordato per queſto oggetto dalla Chieſa o da un coſtume approvato a quelli che amminiſtrano i Sacramenti. *Accipere autem aliqua ad ſubſtentationem eorum qui Sacramenta Chriſti adminiſtrant, ſecundum ordinem Eccleſiae & conſuetudines approbatas, non eſt Simonia neque peccatum.* Spiegheremo in progreſſo qual ſia l'ordine ſtabilito dalla Chieſa per provvedre al mantenimento dei ſuoi Miniſtri, e quali ſono i coſtumi approvati, dei quali parla S. Tommaſo.

Intanto oſo dire, che non mette in queſto numero quello che ſi pratica univerſalmente al giorno d' oggi in riguardo alle Meſſe.

Il terzo è, che ſi dee eſigere ciò che è dovuto con molta prudenza e moderazione, frapponendo l' autorità della Chieſa in caſo di qualche rifiuto, e uſando tutta l'attenzione di non moſtrare la menoma apparenza di cupidigia nel ricevere queſti emolumenti temporali, che il noſtro Santo Dottore chiama indifferentemente oblazioni, limoſine, ſalarj, alimenti. *Sollicite cavendum eſt quod habet ſpeciem cupiditatis, ſecundum illud Apoſtoli: abſtinete vos ab omni ſpecie mala* (2. 2. *qu.* 100. *axio.*).

Il quarto è, che ricevendo ciò che è legittimamente accordato per il mantenimento dei Miniſtri, non ſolamente non s' abbia l' intenzione di comprare o vendere le coſe ſante, ma ſiaſi ancora nella diſpoſizione di accordarle, e che in effetto non ſi neghino ad alcuno di quelli, che non voleſſero dare nemmeno ciò che è giuſto per il mantenimento del Miniſtro. *Accipe-*

re aut dare aliquid pro ſubſtentatione miniſtrantium ſpiritualia, ſecundum ordinationem Eccleſiae & conſuetudine approbatas, licitum eſt; ita tamen quod adſit intentio emptionis & venditionis, & quod ab invitis non exigatur per ſpiritualium ſubſtractionem quae ſunt exhibenda. (*Ibid.* 3. o.).

Da quanto ſi è detto fin quì, ſi vede che S. Tommaſo parla dei Paſtori e di quelli che hanno cura dei popoli, e niente di quelli che non hanno altra facoltà fuorchè quella di dire la Meſſa e di pregare qualche volta per eſſi. Queſto ſeſto principio di S. Tommaſo abbraccia tutti ugualmente: ſecondo queſto principio ſarebbero rei di Simonia, ſe per piccoli ſervigj, che ſono in iſtato di preſtare ai fedeli, voleſſero patteggiare con eſſi ed aſſicurarſi di quanto debbono ritrarre. *Si autem buju∫modi pacto interveniente fiant... Simoniacum eſſet* (*Ibid. a.* 3. *ad* 2.).

E' coſa molto uſitata il dare qualche limoſina agli Eccleſiaſtici o Religioſi che aſſiſtono in corpo ai funerali. *Pro proceſſionibus faciendis in aliquo funere aliquae eleemoſynae recipiuntur:* ma

ſe prima di farlo ſi prendeſſe la cautela di patteggiare con i parenti del defunto, o ſi negaſſe di intervenire per non eſſere antecedentemente aſſicurato della ſomma ſperata, non v'è dubbio, dice S. Tommaſo che queſta non ſia Simonia. *Si autem hujuſmodi pacto interveniente fiant . . . Simoniacum eſſet.* E perchè ciò; mentre non aſſiſtendo non ſi dimanda nulla? La ragione è, riſponde il Santo Dottore, che con queſto rifiuto ſi manifeſterebbero le proprie diſpoſizioni interne, e ſi darebbe a conoſcere che, quando ſi aſſiſte per coſtume, ciò ſi fa piuttoſto per guadagnare del denaro, che per uſare gratuitamente verſo il defunto un atto di carità e di pietà. *Unde illicita eſſet ordinatio, ſi in aliqua Eccleſia ſtatueretur quod non fieret proceſſio in funere alicujus, niſi ſolveret certam pecuniae quantitatem: quia per tale ſtatutum praecluderetur via gratis officium aliquibus impendendi* (*Ib. an.* 3. *ad* 2.).

La differenza dunque che paſſa fra quelli che non vogliono aſſiſtere ai funerali, quando non ſappiano qual ſarà la loro retribuzione, e quelli che,

ſenza eſiger niente innanzi e dopo, ricevono tuttavia qualche coſa, la differenza, diſſi, fra l' uno e l' altro è, che nei primi ſembra uno ſpirito di cupidigia e una ſpecie d'eſazione, volendo far pagare i loro ſervigj; i ſecondi al contrario, ſenza avere ſtipulato coſa alcuna, ricevono ciò che ſe gli preſenta come una limoſina e una pura gratificazione per parte degli eredi. *Prima ordinatio habet ſpeciem exactionis: Secunda autem habet ſpeciem gratuitæ recompenſationis.*

CAPITOLO TERZO

Si accenna un nuovo mezzo per por fine alle ricerche Simoniache di un onorario o retribuzione per la Messa,

SE egli è difficile, per non dire impossibile, il giustificare anzi scusare l'uso troppo comune di esigere una certa somma, per offerire o per avere offerto il santo Sacrifizio de' nostri Altari, non è meno importante il porre argine allo scandalo. Noi abbiamo riferiti i mezzi, che sono stati giudicati opportuni per questo effetto, e abbiamo di poi dimostrato, che quantunque siano pii e salutari, non solo non è facile mettergli in esecuzione, ma nemmeno sembrano sufficienti. Ora dunque si tratta di cercarne degli altri più convenienti e più efficaci. Mi sia permesso di proporne uno, che a

me ſembra molto naturale e tanto più accettabile, quanto che era in uſo ne' migliori Secoli della Chieſa: le illuſioni e gli abuſi non ſi ſono moltiplicati, ſe non dopo di eſſerſi allontanati da quello.

Al giorno d' oggi, e da che ſi è introdotto il coſtume di far dire delle Meſſe mediante una certa ſomma, ſi fa una ſpecie di contratto vicendevole fra quello che dà e quello che riceve. Il laico impone una legge al Sacerdote, obbligandolo a montare ſull' Altare una o più volte per ſettimana, acciocchè preghi in ſuo favore, e ſoddisfaccia alla ſua divozione particolare. Il Sacerdote all' incontro riſguarda ciò che riceve, come un ſalario ed un giuſto tributo, per aver preſtato il ſuo Miniſtero a richieſta del Laico; all' incirca come ſi uſa con l' Avvocato o col Medico per le ſue fatiche, per le ſue vigilie, e per le ſue viſite; con queſta differenza però, che queſti eſercitano nobilmente la loro profeſſione ſenza ſtipulare nè eſigere più di quello che conviene; ma i Miniſtri contrattano prima, e non eſercitano il loro mini-

ſtero ſe non dopo di eſſere ſtati ſoddisfatti, o almeno aſſicurati di eſſerlo quantoprima: e tuttavia ci vuole ancora molto perchè i particolari, che ſomminiſtrano anticipatamente il loro argento, ſiano ſerviti appuntino e ſecondo i loro deſiderj, come lo ſono in ciò che riſguarda il miniſtero dell' Avvocato e del Medico.

Eſaminata bene ogni coſa, queſta condotta ella è un roveſciamento di linguaggio, di idee, e di ſentimenti, ed una delle cauſe della confuſione e degli ſcandali che ci affliggono. L'ignoranza e la ſemplicità da principio gli hanno dato luogo; la cupidigia trovando il ſuo conto la mantiene; e l' impunità accreſce ogni giorno gli abuſi. Il vero mezzo dunque di rimediarvi ſarebbe a mio parere, di abolire intieramente il coſtume di far dire delle Meſſe mediante una data ſomma di denaro, e di riſtabilire l' uſo delle offerte gratuite e volontarie durante il Santo Sacrifizio. I popoli illuminati non domandando più Meſſe particolari, i Sacerdoti non avrebbero motivo di cercarne, e molto meno di ſtipula-

re del prezzo. La pietà degli uni, eſſendo meno ſottopoſta all' illuſione, diverrebbe più pura e più regolata; la cupidigia degli altri, trovandoſi priva dell' eſca continua di una retribuzione, non gli eſporrebbe a profanar così ſpeſſo la ſantità de' noſtri Miſteri; la Chieſa iſteſſa, che conſerva ancora l' antica formula delle ſue preghiere ſopra i doni offerti, direbbe con più verità per bocca dei ſuoi Miniſtri: „ Ri- „ ceverete, o Signore, i voti e le pre- „ ghiere del voſtro popolo accompa- „ gnate da oblazioni: „ *Suſcipe preces populi tui cum oblationibus &c.* (*Secret. fer.* 4. *Dom.* 3. *in Quad.*): e altrove; „ Siate propizio alle noſtre domande, o „ Signore, e mirate con occhio di bon- „ tà le offerte dei voſtri Servi e delle „ voſtre Serve, perchè ciò che è ſtato „ offerto da ciaſchedun particolare in „ voſtro onore e gloria divenga saluti- „ fero ad ognuno. *Propitiare, Domine, ſupplicationibus noſtris, & has oblationes famulorum famularumque tuarum benignus aſſume, ut quod ſinguli obtulerunt ad honorem, cunctis proficiat ad ſalutem* (*Item Secret. Dom.* 14. *poſt Pentec.*).

Si vede chiaramente da queſti due

eſtratti della noſtra liturgia e da mille altri che ſi potrebbero riferire, che ancora al giorno d'oggi, come nei primi tempi, lo ſpirito e l'intenzione della Chieſa è, che i ſuoi figlj aſſiſtendo al Sacrificio dei noſtri Altari manifeſtino alcune prove eſterne della loro fede e pietà ſull' eſempio dei primi Criſtiani: per quanto piccole ſiano queſte offerte, ella è ugualmente ſenſibile; perchè oſſerva meno il valore delle coſe offerte, che lo zelo e lo ſpirito di fede e di amore degli Offerenti. *Non enim exigit Deus a te quae non habes, nec penſat quantum tribuas: ſed in quantum habes, ſimplici corde, de ſuis non de tuis donis da Domino . . ; conſiderat namque qua mente, & non quantum in ejus Sacrificium offeras qui potens eſt & in praeſenti ſaeculo centuplum & in futuro vitam retribuere ſempiternam* (*Conc. Forojul. an.* 791. *c.* 14.). Chi proibiſce di far rinaſcere ai giorni noſtri un coſtume autorizzato dagli Apoſtoli, dai Padri, e dai Concilj: eccettuatone un altro, il quale quantunque antico, non è ſtato mai prefcritto nè formalmente approvato? *Eccleſia .... nullibi mandavit: ut quis Miſſam pro ſe celebrare curet.*

ARTICOLO TERZO

Conferma dell' espediente proposto con la soluzione degli inconvenienti che si possono incontrare.

PEr non cadere in una repetizione inevitabile di pensieri e di parole, farò in maniera che si contenga in questo articolo tutto ciò che può essere opposto di più plausibile, tanto contro il ristabilimento delle offerte, quanto contro l' abolizione del costume di domandar delle Messe pagando. La soluzione delle difficoltà servirà non solamente a far conoscere che l'uso delle offerte e più naturale e più facile di quel che si pensa; ma ancora a sviluppare i gran vantaggj che ne può ritrarre la Religione. Queste difficoltà possono essere di due sorte. Chiamerò le prime popolari e puerili; le seconde Teologiche e in conseguenza più gravi e più degne d'attenzione. Ne parlerò separatamente.

CAPITOLO PRIMO

Delle difficoltà popolari contro il progetto del riſtabilimento delle offerte durante il Santo Sacrifizio della Meſſa invece dell' Onorario.

E' Facile ſuggerir dei rimedj, dirà alcuno, ma non è ugualmente facile il determinare gli ammalati a ſervirſene. E' facile fare dei ſiſtemi e dei progetti a teſta fredda, ma come l'eſecuzione dipende da mille circoſtanze non prevedute, ſpeſſo ſi è in neceſſità di rinunziarvi. Quello del quale ſi tratta potrebbe eſſere di queſto genere, come tutti quelli che ſono ſtati propoſti riguardo agli inconvenienti dell' onorario. In fatti, come richiamare i popoli ad un coſtume, del quale vi reſta appena qualche veſtigio, unico effetto di un ceremoniale affatto mon-

mondano e ſpeſſo anche molto gravoſo? I fedeli nudriti ed allevati nella perſuaſione che, dando una retribuzione ad un Sacerdote, ſono in diritto, quando egli l'accetti, di diſporre del ſuo miniſtero, non ſi partiranno mai dagli errori ſucchiati con il latte. Togliete loro queſto mezzo di ſoddisfare ad una devozione dominante, crederanno che vogliate predicar loro un nuovo Vangelo e fargli cambiare Religione.

RISPOSTA.

NON avranno motivo di crederlo, o almeno conoſceranno ben preſto che, affaticandomi per rettificare le loro idee, io gli ripongo nella ſtrada dalla quale ſi erano allontanati e per la quale aveano camminato i loro padri. Gli fo camminare per la ſteſſa ſtrada e ſull'iſteſſa linea dei loro antenati, perchè arrivino piu ſicuramente al medeſimo fine. In una parola, poichè ſono nella pia riſoluzione di dar qualche coſa ai Miniſtri del Signore, io ſomminiſtro loro un mezzo di

rendere i loro doni più meritori e tanto accetti a Dio, quanto che gli saranno presentati nella maniera prescritta ed autorizzata dai Santi Padri, dai Concili, e dagli Apostoli.

Per altro non è tanto difficile, quanto si vorrebbe far credere, l'obbligare i popoli a rinunziare all'uso dell'onorario, per uniformarsi all'antico costume di portar ciascheduno la sua oblazione. Le sole istruzioni solide e frequenti, fatte da quelli che ne hanno l'autorità, sarebbero quasi sufficienti. Incominciate ad illuminargli intorno il pregio e la varietà di tutte le buone opere che si possono fare; insegnate loro con quale spirito e con quali disposizioni si debbono fare; guardatevi dall'impiccolire il merito di alcune per accrescere quello di alcune altre; pubblicate arditamente che il prestare, per esempio qualche piccola somma ad un parente, ad un amico, ad un vicino per liberargli da un creditore importuno, e per prevenire la decadenza dei suoi affari; che il visitare e consolare, come si può, gli ammalati e gli afflitti; il contribuire, per

quanto dipende da noi, al mantenimento della vedova, dell' orfano, o di tante famiglie, che ſoffrono in ſecreto; il prender la difeſa dell' innocente; impedir le querele e le diviſioni; l' eſercizio della penitenza nei giovani, l' orazione, il ritiro ſono opere che, unite all' oſſervanza de' comandamenti e dei doveri del proprio ſtato, ſono ſpeſſo più meritorie e meno ſoggette alle illuſioni ed agli abuſi, che il dare del denaro ad un Sacerdote per obbligarlo a dire delle Meſſe.

Di poi fate loro comprendere che, eſſendo la celebrazione del Santo Sacrifizio un' azione miſterioſa, la quale ci richiama e rinnova tra noi la morte di Gesù Criſto, eſſa dee eſſer fatta per quanto ce lo permette la debolezza umana, con i medeſimi ſentimenti di umiltà, che aveva Gesù Criſto. *Hoc ſentite in vobis, quod & in Chriſto Jeſu &c.* Che in conſeguenza ſi dee molto temere, facendo reiterar così ſpeſſo queſto terribile Miſtero col mezzo di qualche moneta d' argento, di non eſſer cagione del poco riſpetto, della poca fede, della mancanza di

purità, con la quale viene frequentemente celebrato. Finalmente non tralaſciate di dire loro che il miglior mezzo, per partecipare delle grazie di queſto Sacramento, è di camminare la ſtrada della giuſtizia Criſtiana, di avere almeno un deſiderio efficace di ritornare a Dio con la penitenza, e di aſſiſtervi con raccoglimento d' animo e riconoſcenza; fate loro intendere tutto queſto, e ſono perſuaſo che i fedeli, convinti una volta che le retribuzioni ſolite darſi, lungi dall' aver per ſe ſteſſe qualche coſa da preferirſi all'antico coſtume dell' offerte in comune, ſono ſpeſſo la cagione d'una infinità di abuſi per non dire ſacrilegj e profanazioni, ſono perſuaſo, diſſi, che i fedeli non ſtarebbero molto tempo ad aprire gli occhi, e preferire il partito propoſto da me a quello di far dire delle Meſſe particolari.

Un' altra ragione capaciſſima di determinargli è, che vi troverebbero il loro proprio vantaggio: noi lo vediamo tutto giorno con i fatti. La maggior parte di quelli che vogliono far dire un certo numero di Meſſe per

ragioni di convenienza, di politica, e anche di devozione, cercano nel medesimo tempo di risparmiare la loro borsa. Se un Sacerdote o un Sagrestano non vuol rilasciar niente della somma di dugencinquanta lire di Francia per un annuale, si va in cerca tosto di un altro, e anche di un terzo, col quale dopo qualche dibattimento si conviene con la diminuzione di un quarto, di un terzo, e spesso della metà di quanto avevano dimandato gli altri, per timore di perdere questa nuova eredità. Ho conosciuto a Parigi un Sagrestano di una celebre Comunità di Religiosi, il quale trovandosi aggravato di Messe a dieci soldi di Francia, non volle in progresso riceverne a meno di quindici: i suoi avventori essendosi provveduti altrove, egli fu costretto poco dopo di fissarne il prezzo a dieci soldi, come prima, senza di che il suo banco da negozio sarebbe rimasto abbandonato.

I popoli istruiti del valore del Sacrifizio e della parte che possono avervi tutti, e in particolare gli assistenti, si determineranno dunque tanto più

volentieri ad appigliarſi all' antico coſtume delle offerte volontarie e gratuite, quanto più ſaranno in libertà di dar ciò che poſſono, o ciò che vogliono: non avranno più a ſoffrir contraſti nè a far ricerche per ſapere con verità ſe la ſua Meſſa è ſtata detta o nò: non più artifizj o menzogne dalla parte del Sacerdote o del Sagreſtano, per sbarazzarſi, quando è interrogato ſu queſto punto importante. Ne ho conoſciuti di quelli, che aſſicuravano cinque o ſei perſone nel medeſimo tempo allor quando il Sacerdote aſcendeva o diſcendeva dall' Altare, che la Meſſa da dirſi o già detta era di loro: io medeſimo ſono ſtato interrogato in ſimil guiſa ſulla parola data dal Sagreſtano, e non ſapevo coſa riſpondere ſe non che avevo detta quella, per la quale il Sagreſtano mi aveva deſtinato. Quando mi aveſſero ricercato ſe l' avevo detta per un morto, o per un vivo, ſarei ſtato molto imbarazzato a ſalvar l' onore di quello che mancava.

CAPITOLO SECONDO

Altre piccole difficoltà contro il progetto di riſtabilire le offerte in vece dell' Onorario per le Meſſe.

COme? non ſarà dunque più permeſſo d' aſſiſtere al Santo Sacrifizio con le mani vuote? I poveri ugualmente che i ricchi ſaranno dunque obbligati di premunirſi di una offerta ogni volta, che verranno alla Chieſa? Qual nuovo genere d' impoſizione? Qual pena e confuſione per andare a preſentare queſta offerta? Qual bisbiglio e impazienza in quelli che ſi troveranno nella folla, o che non hanno il comodo di trattenerſi per tutto il tempo di una sì lunga cerimonia? Qual profitto e guadagno per i Sacerdoti, l'avarizia e cupidigia dei quali è ormai tanto univerſalmente diffamata? Il Sacerdote

Religioſo ugualmente che il Secolare non mancherà di impiegare ogni mezzo per tirare il popolo alla ſua Meſſa. Ognuno con la ſperanza di una più abbondante raccolta, prima di ſalire ſull'Altare, calcolerà l' ora più favorevole e comoda per i piccoli e per i grandi. Con queſto nuovo piano ſi darà luogo a diſordini maggiori di quelli, per i quali ſi ſentono dei lamenti; e ſi intraprende di guarire un male con un rimedio ancora più pericoloſo.

RISPOSTA

DIO mi guardi dal favorire in niun conto gli abuſi e gli ſcandali introdotti nella Chieſa, e dal cauſarne de' nuovi. Unito con i ſentimenti e col cuore a tutti quelli, che hanno qualche zelo per l'onore della Religione, e per la ſalute dei miei fratelli, deteſto tutto ciò che può eſſergli contrario. Ma oltre che io ſottometto ſinceriſſimamente i miei rifleſſi e penſieri al giudizio della Chieſa noſtra madre comune, ed a qualunque uomo pio e ſenza intereſſe, dirò, per riſpondere

alle difficoltà accennate quì ſopra, che egli è facilisſimo l' evitargli e prevenirgli.

Primo. Biſogna richiamare alla memoria che in tutti i tempi, anche nel cominciamento del Criſtianeſimo, è ſtato libero il fare un'offerta all'Altare o non la fare: quantunque ſiano ſtati eſortati i fedeli in generale, la Chieſa però non ha fatto mai un precetto indiſpenſabile per ogni particolare. *Fideles ad res ſuas dandas non ſunt cogendi. Oblatio namque ſpontanea eſſe debet juxta illud; voluntarie ſacrificabo tibi: & illud: omnis populus mente devota obtulerunt donaria Domino.* (*Exod.* 35. = *Conc. Cabilc. ann.* 813. *cap.* 6.). Se era lecito il non dare coſa alcuna, lo era molto più il dare ciò che ſi voleva e quando ſi voleva. Non ſi facevano offerte ſe non che le Domeniche e le Feſte, e queſte erano molto meno frequenti che non lo ſono preſentemente. Le Meſſe altresì erano più rare; l' onorario o la retribuzione le ha fatte moltiplicare, ſecondo il Padre Tommaſini, dopo il ſecolo undecimo, particolarmente nei Monaſte-

ri, nei quali ſi vede un numero molto maggiore di Religioſi inalzati alla dignità del Sacerdozio offrire i ſanti Miſteri, di quello che nei ſecoli antecedenti.

Il Cardinal Bona ſoſtiene e dimoſtra che nelle due Chieſe dell'Oriente e d'Occidente, ſi celebrava comunemente in ciaſcun luogo una Meſſa ſola dal Veſcovo o da un Sacerdote, col quale celebravano tutti gli altri e comunicavano inſieme, lo che ſi oſſerva tuttora nella Chieſa Greca. *Solemne hoc fuit in utraque Eccleſia Graeca & Latina, ut unum & idem Sacrificium a pluribus interdum Sacerdotibus celebraretur. Epiſcopo enim ſive Presbytero celebrante, reliqui quotquot aderant Epiſcopi ſeu Presbyteri ſimul celebrabant, ejusdemque Sacrificii participes erant ... Conſtanter aſſero hunc fuiſſe Eccleſiae morem per plura ſaecula, qui in Eccleſia Orientali adhuc viget* (*Card. Bona de rebus liturg. lib.* 1. *c.* 18. *n.* 8. *&* 9.). Una delle ragioni, per le quali, al dire di queſto pio Cardinale, non ſuſſiſte più queſto coſtume, è, che eſſendo

introdotti gli ordini Mendicanti e ſparſi per tutte le parti, ſi caricarono di una infinità di fondazioni e di Meſſe, onde fu neceſſario che ciaſcun Sacerdote privatamente celebraſſe ogni giorno. *Cur autem deſierit, cauſſa mihi videtur fuiſſe: primo quidem, quod fundatis ordinibus mendicantium, & longe lateque propagatis, multiplicata ſunt onera Miſſarum, atque ideo neceſſe fuit ſingulos Sacerdotes, ut iis ſatisfacerent, ſingulis diebus privatim celebrare.* Comunque però ſiaſi, egli è viſibile, che il prodotto delle offerte era meno conſiderabile, che non lo ſarebbe ai giorni noſtri, ſe tutti quelli che aſcoltano Meſſa le Feſte e tutti i giorni della ſettimana faceſſero queſt' opera pia.

Secondo. I Santi Padri e i Concilj non hanno mai eſortato i fedeli a far delle offerte in altre Chieſe, fuorchè nelle Cattedrali o Parrocchiali. I popoli erano obbligati a radunarſi in quelle, come lo ſono ancora per ricevere le iſtruzioni dei Paſtori, e darſi ſcambievolmente delle prove ſenſibili d' un amore fraterno. Uniti col cuore e con lo ſpirito all' azione del Ce-

lebrante, alla fede di tutti gli assistenti, all' intenzione della Chiesa, che prega allora ed obbliga a pregare per tutti i suoi membri, all' amor di Gesù Cristo, che sacrifica se stesso nuovamente per tutti, attendevano con umiltà, con sommissione, e con confidenza gli effetti salutari di questo amore divino, come altresì il compimento dei loro voti e desiderj particolarj. Questo è almeno ciò che la Chiesa dimanda nelle sue preci dopo aver ricevute le oblazioni dal popolo. *Propitiare, Domine, supplicationibus nostris, & has populi tui oblationes benignus assume, ut nullius sit irritum votum, nulla vacua postulatio* (*Secret. Dom. 6. post Pentecost.*).

La semplice esposizione di queste osservazioni basta quasi sola per levare i pretesi ostacoli, che vengono opposti al ristabilimento delle offerte durante la Messa. Ciò che fu osservato sì religiosamente per lo spazio di tanti secoli, non può forse esserlo anche ai giorni nostri? Se i fedeli di ogni sesso, di ogni condizione, senza eccettuare i Principi i Re e gli Imperatori, hanno

ſoddisfatto a queſto dovere di Religione ſenza alcuno inconveniente; perchè non lo potranno fare ugualmente nei ſecoli futuri? Al giorno d'oggi, come una volta, poſſono e debbono intervenire alla Meſſa Parrocchiale: e perchè non potranno anche preſentare alcune piccole offerte, particolarmente i padri e madri di famiglia per attrarre ſopra di ſe le grazie e le benedizioni del Cielo? Suppongo che la pietà di tutti quelli che aſſiſtono alla Meſſa, gli porti a fare la loro offerta: qual imbarazzo e confuſione da ciò? Con un poco d'ordine e d'attenzione non vi è imbroglio in queſto genere, che non ſi poſſa facilmente prevenire: e alcuni minuti di più d'aſſiſtenza al ſervigio divino ſono forſe capaci di porre in diſordine il commercio della vita civile?

Di più, è egli forſe neceſſario che le coſe vadano, come vanno qualche volta ai giorni noſtri? Nè l'iſtituzione, nè il fine delle offerte è di eſſer portate in pompa e con cerimonie affatto ſecolari; ciò non ſerve che a paſcolare gli occhi degli ſpettatori, a travia-

re i Miniſtri dalla preſenza di Dio e dall' attenzione che debbono avere, in una parola a conſumar realmente un tempo conſiderabile. Una volta ſi praticava in una maniera più ſemplice e più degna del nome Criſtiano (*Vid. Card. Bon. de reb. liturg. lib.* 1. *cap.* 20. *num.* 7. *& lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 1.). Siccome non era permeſſo nè alle donne nè agli uomini laici, eccettuato l' Imperatore allora quando portava la ſua offerta, di entrar nel Santuario; il Celebrante o il Diacono accompagnato dai Miniſtri inferiori ſcorrevano per ciaſcuna fila, finchè ſi cantava l' offertorio, e dopo d' aver ricevuto ciò che dava loro ciaſcun particolare, portavano tutti quei doni all' Altare o al Santuario per benedirgli e offerirgli a Dio, pregando per quelli che gli avevano offerti. *Auditis nominibus offerentium indeficientem clementiam deprecemur, ut has oblationes quas in honore B. Germani Antiſtitis offerimus ec.* (*Mabil. liturg. gall. lib.* 3. *p.* 329. *Item ann.* 666. *c.* 19.)

Ma ſiccome i doni e le offerte dei fedeli ai giorni noſtri non ſono che ſpecie ſonanti, potrebbe a mio parere,

ſenza allontanarſi dallo ſpirito della Chieſa, collocarſi qualche caſſetta in varj luoghi della Nave di Chieſa, o alle porte della medeſima, e come ſi uſava al tempio di Geruſalemme, ciaſcuno ſarebbe in libertà di gettarvi ciò che voleſſe. Non vi è niente in ciò di nojoſo per quelli, che ſi lagnano della lunga durata degli officj; tutto ſi farebbe quaſi ſegretamente: la vanità, il riſpetto umano, il cerimoniale, la preferenza delle condizioni e delle perſone, tutto ſarebbe bandito; e ciò che ſarebbe di maggiore onore e conſolazione alla Religione, gli abuſi, le illuſioni, la cupidigia, e la ſimonia aſſolutamente interdette.

Quanto al prodotto di queſte offerte ſegrete, che ſi pretende dover eſſer un eſca continua alla cupidigia dei Miniſtri: Primo. Forſe non ſarebbe tanto conſiderabile quanto ſe l'immaginano. Secondo. Se foſſe anche tale quale nei primi ſecoli, nei quali baſtava quaſi per il mantenimento del Clero e dei poveri, non ſarebbe niente difficile d' impedirne gli abuſi. Due o tre chiavi diverſe, diſtribuite fra il

Paroco e due dei più riguardevoli della Parrocchia, basterebbero, perchè il Paroco non si appropriasse quelle piccole somme, le quali potrebbero impiegarsi tanto per il mantenimento dei poveri, quanto per gli ornamenti della Chiesa, e per i bisogni dei Ministri o del Pastore, i quali avrebbero, come anticamente, la loro porzione. L'istesso ordine con la stessa facilità si potrebbe osservare nelle Comunità regolari, nel caso che i fedeli vi facessero delle oblazioni; ed allora il Ministero, e la celebrazione del Santo Sacrifizio finirebbe di essere, ciò che è pur troppo comunemente, una specie di traffico. *De celebratione Missarum faciunt artem de pane lucrando.*

AR-

ARTICOLO TERZO

Risposta alle difficoltà di alcuni Teologi contro il ristabilimento delle offerte, invece dell'onorario per le Messe che si fanno celebrare.

Niente di più comune agli uomini, senza eccettuare la maggior parte di quelli che passano per Dottori in Israelle, quanto l'osservare le cose che trattano, dalla parte soltanto per cui si presentano ai loro occhi; senza pensare che non sono sempre state tali: essi giudicano del passato dal presente, e sostengono arditamente che gli usi sono sempre stati poco più poco meno i medesimi. Se incontrano qualche passo oscuro degli antichi, essi lo rendono ancora più oscuro. Se vedono nell'antichità dei riti e dei costumi opposti a quelli dei giorni nostri, bilanciano, dubitano, gli rigettano senza

ragione; o per isbarazzarsi, danno un senso contrario a tutto ciò che non sembra uniforme ai loro pregiudizj, per tutto spargendo l'errore. Egli è certo intanto, dice il Cardinal Bona, che insensibilmente si è introdotto un gran numero di abusi nella Chiesa, ai quali è difficile il rimediare, per chè i vizj sono passati in costume e regola di condotta. *Fatendum nihilominus est, non paucos abusus sensim irrepsisse, hominum vitio vel imperitia, quibus nunc adversum ire & remedium afferre difficillimum est, cum in mores transierint quae vitia sunt.* Bisogna dunque, per non ingannarsi, e per giudicare sanamente della oblazione, della Comunione, e delle altre parti del Santo Sacrifizio; bisogna, per acquistare una vera cognizione, distinguer l' età e i tempi, ricorrere ai principj e alle ragioni del cambiamento che si vede. *Distinguendae igitur aetates, disquirenda mutationis ratio, & omnia ad sua principia revocanda sunt, ut certa rerum notitia habeatur.* Bisogna aver attenzione di non confondere temerariamente ciò che era saggiamente e pruden-

temente regolato, con gli abuſi e difetti introdotti ſenza autorità. *Solerter cavendum eſt, ne ea quae juſte & prudenter ſtatuta ſunt, cum abuſibus & corruptelis abſque legitima auctoritate introductis temere confundantur.*

Ora io ardiſco dire con lo ſteſſo Autore, che molti dei noſtri Teologi hanno traviato ed autorizzato, con la falſità delle loro idee, la maggior parte delle illuſioni popolari, per non avere oſſervate queſte regole di ſaviezza e di prudenza, per aver traſcurato di formarſi una giuſta idea dell'antica diſciplina, e per aver voluto accomodare i noſtri coſtumi a quelli della più ſana antichità.

Eſſi vedono, per eſempio, che la diſciplina preſente della Chieſa Latina è di conſacrare con dei piccoli pani azimi; ſenza ſpinger più lungi le loro ricerche, o chiudendo gli occhi alle prove più evidenti del contrario, credono e ſoſtengono che ella abbia ſempre conſacrato in queſta maniera. Così eſſendo ſtati nudriti ed allevati nel coſtume di far dire delle Meſſe, per

mezzo di una certa retribuzione per ciaſcheduna, ſtabiliſcono in conſeguenza dei principj diametralmente oppoſti alla credenza e alla condotta dei primi Secoli, e decidendo da Maeſtri, tutto ſembra dover piegare ſotto il giogo della loro autorità. Ecco alcune delle loro deciſioni.

In virtù delle retribuzioni che ſi ricevono, dicono eſſi, naſce un obbligo di offrire ſeparatamente il Santo Sacrifizio per chiunque lo ricerca, e tante volte quante retribuzioni ſi ſono ricevute: l' offrir nel medeſimo tempo per tutti quelli che hanno dimandato la Meſſa, ſarebbe privar gli uni e gli altri del frutto che giuſtamente attendono. 1. Perchè, quantunque il Sagrifizio, conſiderato per parte della vittima offerta, ſia infinito *intenſivamente*, non lo è però *eſtenſivamente*, cioè nell' applicazione de' ſuoi effetti. 2. Perchè l' oblazione del Sacrifizio, conſiderata come azione del Sacerdote, non eſſendo in ſe ſteſſa infinita, il frutto del Sacrifizio che vi corriſponde, è talmente finito, quando queſto Sa-

cerdote l' offre per un particolare che ha domandata la Meſſa e data una retribuzione; che ſe la ſua intenzione ſi divide e ſi eſtende ſopra molti, gli uni e gli altri molto meno vi parteciperanno. *Fructus Sacrificii reſpondens oblationi Sacerdotis ut particulariter offerentis pro illo qui ſe commendavit, quique propterea ſtipendium obtulit, ita finitus eſt, ut quo dividitur in plures, eo minus ſinguli participent* (*Silvius Reſol. Vatic. art.*).

I Dottori Scolaſtici ſoſtengono queſta bella pruova con un ragionamento ugualmente ſottile che ſingolare. Allorchè una coſa, dicono eſſi, non è infinita e che ſi divide fra molti, ella certamente non appartiene tutta a ciaſcuno di quelli, che ne ricevono una ſola parte: quella che ſi dà ad uno, certamente non ſi dà all'altro; e ſe viene accordata intieramente a queſti, non ſi può negare che egli non ſia gratificato più che ſe foſſe diſtribuita fra molti. *Quod enim finitum eſt, quando dividitur in plures, non pertinet ad quemlibet ex ea parte qua pertinuiſſet, ſi vel divideretur in paucos, vel uni ſoli*

applicaretur (*Idem in* 3. *p. S. Thom. quaeſt.* 83.).

L'applicazione di queſto ragionamento, ſe vogliamo creder loro, è facile a farſi alla queſtione propoſta, la quale è di ſapere ſe, allorchè ſi dice una Meſſa per un particolare che la dimanda e ne da l'onorario, gli ſia di maggior profitto, quando dicaſi per eſſo ſolo, che quando ſi dica e per eſſo e per gli altri nel medeſimo tempo. Non v'è dubbio, riſponde il Dottore acuto; imperciocchè ſe gli procura un maggior bene di quello che ſe foſſe detta per altri ancora. *Una Miſſa majus bonum eſt ſibi; quam ſi dicatur pro illo & pro alio.*

RISPOSTA

QUeſti principj e ragionamenti, benchè oſcuri e poco ſolidi, non tendono ad altro che a conſervare l'uſo preſente di far dire delle Meſſe di devozione col mezzo di un certo onorario, e a dargli la preferenza ſu quello di portare, come anticamente, la ſua offerta aſſiſtendo al Santo Sa-

crifizio. Ma facciaſi un poco di riflessione, e ſi vedrà che non ci è niente di più inſuſſiſtente:

1. Non è forſe una prevenzione poco favorevole per il coſtume preſente, che i fedeli dei primi Secoli; ſenza dubbio più dotti e zelanti di quelli dei giorni noſtri; non ſolamente non abbiano avuta alcuna nozione del preteſo vantaggio particolare, che ne riſulta dalle Meſſe ordinate, oſſia nemmeno dei principj ſu i quali ſi vuole ſtabilirlo? Fra eſſi non vi era queſtione di onorario per una Meſſa di devozione detta o da dirſi ſecondo l' intenzione di queſto o di quella. Tutti aſſiſtevano nei giorni ſtabiliti; la maggior parte portavano i loro doni in tal quantità e qualità quale eſſi volevano: *Modicam unuſquiſque ſtipem menſtrua die; vel cum velit; & ſi modo velit; & modo poſſit, apponit*. Si diceva forſe la Meſſa piuttoſto per uno che per un altro? A ciò nemmen ſi penſava. Ciaſcuno ſi credeva molto onorato e contento, ſe, ricevuta e preſentata al Signore la ſua offerta unitamente a quelle degli altri, ſi faceva menzione di

lui recitando il ſuo nome, come quello di tutti gli altri che avevano offerto qualche coſa. *Is qui offert glorificatur ipſe in eo quod offert, ſi acceptetur munus ejus* (*S. Iren. L.* 4. *c.* 34. *Vid. Card. Bona de reb: lit. l.* 2. *n* 5. *& ſeq.*). Mettete queſto corpo dove volete, diceva S. Monica morendo, nè v' inquietate per i funerali: la grazia che vi dimando è, che in qualunque luogo voi ſiate, non vi dimentichiate di me all' Altar del Signore. *Ponite hoc corpus ubicumque, nihil vos hujus caro conturbet; tantum illud vos rogo, ut ad Domini Altare memineritis mei, ubi fueritis* (*Conf. S. Aug. l.* 9. *c.* 11.). Ecco delle diſpoſizioni teſtamentarie molto Canoniche, ed eſeguite con poca ſpeſſa. Perchè non dimanda ella piuttoſto un gran numero di Meſſe particolari? Naturalmente perchè non ſapeva ancora ciò che abbiamo appreſo di poi dagli Scolaſtici, che una Meſſa detta per una perſona ſola è molto più ſalutare di quello, che ſe foſſe detta per molte nel medeſimo tempo, e che in quanto maggior numero ſi trovano quelli che partecipano dell'

intenzione del Sacerdote, tanto minore è il vantaggio che ne ritrae ciaſcheduno.

2. Di più; è egli poſſibile che gli Apoſtoli e i Santi Padri dei primi Secoli abbiano traſcurato d' ammaeſtrare i Fedeli della vera maniera di aver parte al Santo Sacrifizio, anzi per averne la migliore? Ora fra tutte le loro iſtruzioni frequenti e ſolide che ancor ci reſtano, vi è forſe una ſola parola dalla quale ſi poſſa nemmeno congetturare che ella conſiſte nel dar del denaro, perchè la Meſſa ſia detta per quello ſolo che la dimanda? La Chieſa iſteſſa tanto zelante per la Santificazione dei ſuoi figliuoli, ha forſe ordinato mai queſto o almen conſigliato? *A ſuis primordiis rigide mandavit Eccleſia fidelibus, diebus Dominicis, feſtiſque Miſſarum Solemniis aſſiſtere: at nullibi mandavit ut quis pro ſe celebrare curet.* (*Waneſp. in Juſ. eccleſ. part.* 2. *c.* 3. *n.* 28. *Tit. de celebr. Miſs.*).

3. I principj degli Scolaſtici erano tanto poco conoſciuti ed approvati nel nono ſecolo, che un pio e dotto Abate dell' ordine bi S. Benedetto, che vi-

veva in quei tempi, non teme di riſguardar come uomini di poca Fede quelli che ſi immaginano che Dio non veda ciò che è neceſſario a ciaſcuno; allorchè ſi offre e ſi prega per molti nel medeſimo tempo. *Quodam modo enim in fide imperfectus, qui putat Dominum non diſcernere, quando una petitione pro multis rogatur, quid cuique ſit neceſſe.* (*Alafrid. Strabo de reb. Eccleſ. cap.* 22.). L' iſteſſo Autore biaſima e riprende la condotta di alcuni fedeli del ſuo tempo, i quali moſtrando d'aver maggior confidenza nei doni che offrivano, che nell' aſſiſtenza al Santo Sacrifizio, entravano ſpeſſo nelle Chieſe nel tempo delle oblazioni, facevano le loro offerte, e ſe ne ritornavano ſenza aſcoltare la Santa Meſſa che era incominciata. Queſto è ciò che fanno preſſochè molti fedeli de' giorni noſtri, i quali col mezzo di certe retribuzioni incaricano uno o molti Sacerdoti a dir loro delle Meſſe; e non aſſiſtono che a poche, e forſe anche a neſſuna. E' molto meglio, diceva il pio Abate Strabone, reſtare alla Meſſa dopo di aver fatta la voſtra offerta, per eſpor-

re perſonalmente i voſtri biſogni e i voſtri voti al Signore: imperciocchè il Sacerdote non dice già, *quelli che vi hanno offerto*, ma *quelli che vi ſoffrono*, per farci comprendere, che quelli che gli preſentano dei doni per il Santo Sacrifizio, debbono fermarviſi finchè egli ſia terminato. *Sciendum eſt quosdam inordinate offerre, qui attendentes numerum oblationum potius quam virtutem Sacramentorum, ſaepe in illis tranſeunter offerunt Miſſis ad quas perſiſtere nolunt. Rationabilius ſiquidem eſt ibi offerre ubi velis perſiſtere, ut qui munus Domino obtuliſti, offeras pariter pro eodem munere ſuſcipiendo poſtulationem devotam. Non enim fruſtra in actione dicitur*, Qui tibi offerunt; *non dicit*, Qui obtulerut; *ut intelligamus eos perſiſtere debere in offerendo, donec oblata ad hoc perveniant ad quod oblata ſunt* (*Ibid.*).

4. Le formule delle donazioni fatte alle Chieſe avanti l'undecimo o il duodecimo ſecolo ſono altre pruove dell' idea che ſi aveva dell' applicazione del frutto del Santo Sacrifizio. Io offro e conſacro a Dio ed a ſuoi Santi, diceſi, in preſenza de' Miniſtri de' ſuoi

Altari, tutto ciò che ſi contiene nella cartuccia, che tengo fra le mie mani. Io l'offro per la remiſſione de' miei peccati, di quelli de' miei padri, de' miei figli, o di tutti quelli a quali piacerà al Signore d'applicarne il frutto ed il merito. *Aut pro quocumque illas Deo deliberare voluerit.* Per contribuire con queſto mezzo a quanto è neceſſario per la celebrazione del Santo Sacrifizio, delle Meſſe ſolenni, del ſervigio divino, alla ſuſſiſtenza dei poveri, al mantenimento dei Miniſtri, e de' lumi di queſta Chieſa, in una parola a tutto ciò che può eſſerle di qualche vantaggio. *Offero Deo atque dico omnes res quae in hac Chartula tenentur inſertae, pro remiſſione peccatorum meorum ac parentum & filiorum, aut pro quocumque illas Deo deliberare voluerit, ad ſerviendum ex his Deo in Sacrificiis, Miſſarum ſolemniis, orationibus, luminariis, pauperum ac Clericorum alimentis, ac caeteris divinis cultibus, atque aliis Eccleſiae utilitatibus* (*Cap. Car. Mag.*).

Queſto era il linguaggio e la condotta di quelli, i quali regalavano i Monaſteri o altri luoghi Santi di una

parte o di tutti i loro beni ed effetti. *Quiſquis noſtrum ſuas res Eccleſiae tradit, Domino Deo illas offert atque dedicat, ſuiſque Sanctis & non alteri, dicendo talia & agendo ita &c.* (*Marculf. for. dona. Bibb. PP. T.* 12. *p.* 778.). Noi lo vediamo chiaramente nel tenor delle formule delle donazioni, che l'iſteſſo Marcolfo ha avuto cura di raccogliere. In eſſe non troverete nè patto, nè convenzione fra quelli che davano, e quelli che ricevevano. Non vedrete dimande d'Annuali, d'Anniverſarj, di Meſſe particolari in perpetuo, o per un dato tempo; ſe i donatori o Benefattori foſſero ſtati allevati nella credenza che una Meſſa detta per un ſolo è di maggior profitto che quando è detta per molti, non ne avrebbero forſe dimandate delle particolari per ſe medeſimi?

Se alcuni di queſti Benefattori hanno impoſto qualche carico o condizione ſtraordinaria, donando alle Chieſe le loro terre o altri beni, lo fecero, come è facile vederlo in qualche eſempio, per contribuire alla Meſſa in alcuni giorni dell'anno un'offer-

ta a loro nome, quale avrebbero fatta eglino ſteſſi, ſe foſſero viſſuti. Io vi laſcio la tal vigna, dice S. Remigio Arciveſcovo di Reims, parlando alla ſua Chieſa, con condizione che tutte le Domeniche e Feſte la mia offerta ſia portata ai ſanti Altari. *Vineam quam Berrimodus facit, tibi eatenus derelinquo, ut diebus feſtis & omnibus Dominicis, ſacris Altaribus mea offeratur oblatio* (*Mabil. lit. Gal. appen. p.* 496.). Altri hanno ſtabilita la celebrazione dell' Officio divino alla tomba di alcuni Martiri o altri Santi rinomati. Altri hanno voluto procurare a certi popoli lontani dalle Città o dalle Parrocchie la conſolazione o facilità di aſcoltare la Meſſa in certi luoghi di pietà o più vicini alle loro abitazioni. Quindi quel numero infinito di Cappelle lontane, ma fondate con la condizione di tante Meſſe per ſettimana; e così la maggior parte dei Priorati monaſtici debbono la loro origine e il loro ſtato attuale alla pietà di alcuni Religioſi.

L'Abate frequentemente ne allontanava uno o due per la reggenza e coltivazione di alcuni beni dipendenti

dalla Abbazzia. Quantunque foſſero amovibili e obbligati a ritornare nel Monaſtero ad un cenno dell' Abate, e qualche volta ancora per ſoſtenere le cariche delle Comunità; tuttavia laſciavano paſſare un tempo conſiderabile, di maniera che fu neceſſario fabbricare un Oratorio o Cappella per aſcoltare, o dire eglino ſteſſi la Santa Meſſa. In progreſſo queſta reggenza, che da principio non era che una commiſſione, dirò così, momentanea, finalmente è divenuta una ſpecie di dignità, un titolo, un poſſeſſo di rendite per tutti quelli che hanno avuto il ſegreto e l' induſtria di impadronirſene e mantenerviſi. Ora ſiccome queſti Reggenti avevano il coſtume di celebrare, queſto coſtume è paſſato in legge, non in virtù di alcuna fondazione, ma perchè ſarebbe ſtato odioſo e conſiderato come un delitto l' allontanarſene.

Quanto alle fondazioni fatte nei Secoli poſteriori, non dubito, che gli errori popolari e la credenza, che vi ſia un maggior vantaggio a far dire per ſe delle Meſſe particolari, che a contentarſi di fare in generale alcune

offerte alle Chieſe, non dubito, diſſi, che queſti errori, ſoſtenuti e fortificati dai diſcorſi e dai ragionamenti dei Sacerdoti e dai Religioſi, non abbiano dato luogo alla maggior parte di quelle, che ſuſſiſtono con certe condizioni di Offizj, di Meſſe annuali, di Meſſe per alcune ſettimane ec. Camminando i figliuoli ſulle tracce dei loro padri, queſta ſorte di fondazioni ſtipulate ſi è moltiplicata a tal ſegno, che un uomo celebre (*M. Bourdoiſè, idea d'un buon Eccleſiaſtico. V. M. Dupin Tom. IV. degli Autori Eccleſ. del XVII. ſecolo p.* 361.) di queſti ultimi tempi diceva facetamente; che ſe egli foſſe abbaſtanza ricco, la ſua divozione ſarebbe di fare una fondazione con l'obbligo di ſopprimere la maggior parte di quelle, che ſono ſtate fatte; perchè, quantunque per accidente, ſono un motivo di dannazione ad una infinità di Sacerdoti e di Religioſi, che ſoddisfanno alle medeſime con diſpoſizioni molto lontane dalla ſantità del loro carattere.

Esame del sentimento di alcuni Teologi intorno il pregio e valore del Santo Sacrifizio.

Per non entrar quì in una discussione nojosa delle espressioni e dei ragionamenti della maggior parte degli Scolastici intorno il pregio ed il valore del Santo Sacrifizio; per non caricare quest' opera di mille sottigliezze e distinzioni, mi contento di domandare a questi Dottori, perchè vogliano piuttosto attaccare all'azione ed intenzione del Ministro gli effetti della celebrazione della Messa, che alla natura ed instituzione di questa santa oblazione? Con queste frivole ed inutili distinzioni non si vuol forse far sapere, che l' applicazioni di questi salutevoli effetti dipendono intieramente dall' intenzione del Sacerdote? Egli è vero che questo Ministro, facendo le veci di mediatore fra Dio ed il Popolo, raccoglie, dirò così, le preghiere di tutti gli assistenti, per presentarle alla Maestà Divina. *Sacerdos legatione apud Deum pro omnibus fungens, omnium vota in u-*

num colligit (*Card. Bon. de reb. lit. lib. 2. cap. 5. num. 3.*). Ma ſi fedeli debbono forſe attendere il compimento dei loro deſiderj dalla buona volontà di un uomo mortale e limitato nel ſuo potere, piuttoſto che dalla bontà e miſericordia di un Dio fatto uomo, che rinnuova per eſſi il Sacrifizio della ſua paſſione e Morte? La Chieſa ci inſegna con le ultime parole di tutte le ſue orazioni e collette, che le noſtre preghiere e buone opere qualunque ſiano, non hanno efficacia e virtù, ſe non per i meriti infiniti di Geſù Criſto. *Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum &c.* eppure par che ſi inſinui agli idioti, che l'applicazione del frutto del ſuo Sacrifizio, e delle grazie che ſi domandano, dipende dal Miniſtro in maniera, che ſe ei l'offre nel medeſimo tempo per molti, gli uni e gli altri ne hanno una minor parte e molto minor profitto, che ſe foſſe ſtato offerto per un piccol numero o per un ſolo. *Quo dividitur in plures, eo minus participent..... una Miſſa majus bonum eſt ſibi, quam ſi dicatur pro illo &*

pro alio. Prendiamo ed aſcoltiamo una guida più illuminata, e cammineremo ſenza pericolo.

L'Eucariſtia, dice S. Tommaſo, (*S. Thomas Suppl. 3. p. quaeſt. 72. art. 9.*) appartiene alla carità; imperciocchè queſto Sacramento, contenendo quello dal quale fu ſtabilita e fortificata la Chieſa, egli ſteſſo è l'origine ed il legame della carità. Queſta è la ragione, ſoggiunge egli, che i ſuffragj fatti per un motivo di carità, ſono tanto giovevoli a tutti quelli che ne ſono l'oggetto, come ſe foſſero fatti in conſiderazione e in viſta di un ſolo uomo. *Si valor ſuffragiorum conſideretur, ſecundum quod valent ex virtute caritatis unientis membra Eccleſiae, ſuffragia pro multis facta tantum ſingulis proſunt, ac ſi pro uno tantum fierent* (*Ibid. art. 3.*). Imperciocchè la carità è come l'allegrezza, la quale quanto più è comune tanto è più grande. *Gaudium quanto pluribus eſt commune ſit majus*. Così la carità lungi dall'eſſere indebolita e diminuita per la ſua diffuſione, al contrario aumenta ſempre più. *Charitas non minuitur ſi dividur ejus effectus*

in multos, immo magis augetur. In conſeguenza di queſto principio S. Tommaſo non dubita d'aſſerire, che tutte le anime del Purgatorio non ſentono minor ſoddisfazione da una buona opera, che l'anima di quello per cui è ſtata fatta. *Et ſic de uno bono facto non minus laetantur multi in purgatorio quam unus*.

E' vero, che nel medeſimo articolo e in alcuni altri San Tommaſo non conſiderando i ſuffragj dei vivj, che in riguardo all' intenzione di quelli che deſiderano procurargli ad alcuni defunti piuttoſto che ad alcuni altri; *in quantum ſunt ſatisfactiones quaedam per intentionem facientis translatae in mortuos*, dice che queſta ſpecie di ſoddisfazione, relativamente alla volontà attuale di chi la procura, è più vantaggioſa a quello per cui ella è fatta, di quello che ſe lo foſſe per tutti in generale. *Tunc magis valet Suffragium alicui quod pro eo ſingulariter fit, quam cum ſit pro eo communiter & multis aliis*. Ma oltre che queſt' opera particolare di ſoddisfazione, per quanto limitata ſiane l' intenzione, dee, per eſſere

efficace, partir da un principio di amore e carità, e che se ella è fatta con quest'oggetto, molti altri, oltre quello per cui specialmente è fatta, possono sentirne gli effetti. Senza portargli pregiudizio, sarà sempre difficile, per non dire impossibile, il determinare il minore o maggior frutto, che ne può ricevere il particolare; perchè, come lo fa giudiziosamente osservare l'istesso Santo Dottore, l'applicazione del merito delle nostre buone opere dipende assolutamente dalla volontà di Dio. *Orans enim impetrat petitum ex sola libertate ejus qui oratur*. Ora l'effetto dell'orazione e l'orazione istessa può estendersi, ed esser applicata a tutto ciò che è sottoposto alla potenza di Dio. *Ad omnia illa impetratio orationis se potest extendere, quae potestati divinae subsunt ordinata*.

Quanto ho detto quì sopra sarà forse un poco astratto, ma sono stato in necessità di entrar in questa discussione, tanto per far vedere, che i principi di San Tommaso non sono favorevoli agli Scolastici, quanto per farmi strada a delle idee più nette e più naturali.

Si eſpongono alcune idee naturali intorno il pregio, e gli effetti del Santo Sacrifizio della Meſſa.

Egli è certo, e niuno ne dubita, che i meriti di Gesù Criſto ſono infiniti, ed è ugualmente certo, che l'oblazione del ſuo Sacrifizio rinnovata ogni giorno ſu i noſtri Altari non è di minor pregio, che il Sacrifizio iſteſſo della Croce. Egli è ancora certo, che quantunque non abiti più viſibilmente fra gli uomini, tuttavia col cuore e con lo ſpirito è ugualmente con eſſi, e ugualmente compatiſce le loro miſerie, non meno potente per ſoſtenergli, di quello che lo era quando converſava co' ſuoi Apoſtoli. Ma biſogna concedere nel medeſimo tempo, che egli è ugualmente ſaggio, ugualmente impenetrabile nei ſuoi diſegni ſopra i figli degli uomini, ugualmente padrone delle ſue grazie, come lo era innanzi la ſua paſſione; e che in conſeguenza, il frutto e l'applicazione degli effetti e del merito del ſuo Sacrifizio non dipende nè dalla intenzione o vo-

lontà del Miniſtro, nè dal deſiderio di quello che vi aſſiſte ó che dà del denaro, perchè ſia offerto in ſuo nome. Il fedele prega; il Sacerdote prega ſimilmente, la Chieſa ancora s'intereſſa e prega, ma nè il fedele, nè il Sacerdote, nè la Chieſa iſteſſa, quantunque animata dal ſuo Divino Spoſo, può comunicare a queſto piuttoſto che a quello gli effetti delle ſue preghiere e dei ſuoi voti; ſe non in quanto ſono eſauditi: Lo ſono poi ſempre? queſto è ciò, di cui ella non oſa luſingarſi; non potendo mai dire con la ſteſſa ſicurezza, con la quale Gesù Criſto diceva: *Scio quia ſemper me audis*: io ſo, o mio Dio; che tutto ciò che vi domando mi è infallibilmente accordato:

Sarebbe dunque una temerità (e queſta è la ragione per cui fu condannato nel Concilio di Coſtanza la propoſizione di Wicleffo: *Speciales orationes applicatae uni perſonae per Praelatos vel Religioſos non plus proſunt eis, quam generales; caeteris paribus*. (§. 8. *Prop.* 19.) Sarebbe, diſſi, una temerità il voler decidere delle differenti appli-

cazioni del Santo Sacrifizio, come pure delle maggiori o minori grazie, che poſſono eſſere accordate agli uni e agli altri, in virtù delle preghiere, o buone opere fatte, o per tutti i fedeli o nominatamente per un particolare. Tutto ciò che ſi può dire di vero è, che ſe ſia detta la Meſſa per una ſola perſona o per molte, niuno ritrae alcun vantaggio, ſe non in quanto Iddio, in virtù dei meriti di Gesù Criſto, vuol dargli delle prove ſenſibili della ſua bontà e miſericordia, quando lo ritrovi degno, o lo diſponga egli ſteſſo, inſpirandogli dei ſentimenti di fede, d'amore, e di penitenza. Imperciocchè, per dirlo alla sfuggita, donde viene, che fra tanti Sacerdoti che offrono ogni giorno i Santi Miſteri, fra tanti Criſtiani che ſi trovano preſenti, fra tante perſone che fanno dire delle Meſſe di devozione, tanto pochi ſono quelli che ſe ne approfittano, tanto pochi quelli dei quali ſi poſſa dire che Gesù Criſto vive ed opera in eſſi? La ragione è che ſono pochiſſimi quelli, che ſi diſpongano e s'avvicinino in una maniera conveniente; po-

chiſſimi, che ſiano uniti col cuore e con lo ſpirito al Pontefice dei beni futuri; pochiſſimi che gli deſiderino e gli ricerchino; pochiſſimi che ſiano Santi, come pare che lo eſiga S. Gio. Griſoſtomo (*Sancta ſanctis: vox illa in noſtras aures incurrens alios quidem repellit & ejicit, alios autem introducit & ſiſtit. Nam quando dicit Sancta ſanctis, hoc dicit. Si quis non ſanctus non accedat; non ſolum, inquit, a peccatis purus ſed etiam ſanctus: Sanctum enim non facit ſolum liberatio a peccatis, ſed etiam praeſentia ſpiritus, & bonorum operum abundantia. Non ſolum, inquit, volo vos a caeno eſſe liberatos, ſed albos eſſe & ſpecioſos* (*S. Chryſoſtom. hom. 17. in Ep. ad Haebr.*) ma ſenza macchie.

Queſto è ciò, che fa dire a S. Agoſtino, che ne vediamo ogni giorno entrare in folla nei Tempi del Signore, alcuni ſalire all'Altare, altri diſtinguerſi dal reſto degli uomini con qualche atto eſterno di Religione, eppure tutti coſtoro non ſono nel numero di quelli, che entreranno in Cielo, ſe non cambiano condotta nel poco tempo ad eſſi ancora conceſſo. *Multi ſunt ſuper*

numerum, veniunt, intrant, implent Eccleſias .... ad numerum illum qui futurus eſt in vita aeterna non pertinent, niſi mutentur cum vivunt (*Aug. S.* 250. *n.* 3.): Queſti ſuppoſti fedeli e Sacerdoti ſaranno della condizione degli Israeliti, quel popolo sì amato e tante volte favorito dal Cielo; (e Dio voglia che io non ſia Profeta nè contro di me nè contro i miei fratelli di Gesù Criſto) ſaranno, diſſi; della condizione degli Israeliti, i quali tutti furono ſotto la nube, tutti paſſarono il mar roſſo; tutti furono lavati nel ſangue dell' Agnello; tutti mangiarono l'iſteſſa vivanda, e beverono l'iſteſſa bevanda, eppure pochi furono cari a Dio: *Sed non in pluribus eorum beneplacitum eſt Deo*,

Queſti rifleſſi, fondati ſopra un sì terribile eſempio ſono capaci di ſpaventare i meno ſcrupoloſi: non gli perdiamo mai di viſta, e in vece di portare la noſtra curioſità nei ſecreti impenetrabili dell' Altiſſimo; per ſapere e decidere ſe una Meſſa detta per molti ſia di minore o maggior profitto a ciaſcuno di eſſi; procuriamo di aver

noi la miglior parte, non traſcuriamo coſa alcuna di ciò, che può rendere il Signore propizio ai voti, che noi gli indirizziamo per mezzo degli altri. Sopra tutto guardiamoci dall'attrarre ſopra di noi i giuſti caſtighi della ſua collera con l'indegna profanazione di uno dei ſuoi più auguſti Sacramenti.

RISPOSTA

Ad alcune repliche dei Teologi Scolaſtici.

ABbiamo fatto vedere che l'applicazione del frutto del Sacrifizio dipende principalmente, e dalle diſpoſizioni di quelli che vi aſſiſtono o per i quali ſi prega, e dalla liberalità ineffabile di un Dio, che diſpone a ſuo talento del teſoro delle ſue grazie, rendendo, come dice San Tommaſo, quelli, ai quali egli ſi degna comunicarle, capaci di riceverle. Abbiamo detto nel medeſimo tempo, che il Sangue prezioſo della paſſione di Gesù Criſto, eſſendo di un prezzo infinito, può ſpargerſi all'infinito; imperciocchè vi è una infinita differenza fra la potenza di Dio,

e quella degli uomini deboli e mortali. Queſti quanto più danno, tanto meno ſi ritrovano in iſtato di dare. Il Signore al contrario non può mai impoverire, perchè i ſuoi teſori ſono infiniti. Da queſti principj abbiamo concluſo col Concilio di Trento (S. 22. c. 6.), che a parlar propriamente non vi ſono Meſſe particolari, che ſono tutte comuni e celebrate per tutti, per il vantaggio di tutta la Chieſa, e per ciaſcheduno de' ſuoi membri. Poſſiamo aggiungere col Catechiſmo di Montpellier, che „ non è parlar giuſto il „ chiamare Meſſe private o particola„ ri quelle che diconſi ſenza ſolennità, „ e nelle quali ſi ha in viſta di rac„ comandare a Dio qualche particolar „ biſogno „. Tutti queſti principj ed autorità non baſtano per diſtruggere le falſe opinioni degli Scolaſtici. Sentiamo ancora un altro dei loro ragionamenti.

I Sacramenti, dicono eſſi, e in particolare quello dell' Eucareſtia non hanno, al dire di San Tommaſo, che certi effetti determinati ai quali vengono ordinati. *Quamvis virtus Chriſti, qui continetur in Sacramento Euchari-*

ſtiae, ſit infinita; tamen determinatus eſt effectus ad quem illud Sacramentum ordinatur (*Sup.* 3. *p. quaeſt.* 71. *art.* 4. *ad* 2.). Non ſi può dunque concludere, ſoggiungono eſſi, dal merito e valore infinito del Sacrifizio dei noſtri Altari, che il frutto e gli effetti ſi diffondano ugualmente ſopra tutti; e ſiccome l'applicazione fatta dal Sacerdote ha una minor virtù, egli è dunque neceſſario, che la rinnuovi ſpeſſo e ſecondo l'intenzione di ciaſcun particolare; altrimenti baſterebbe il dire una Meſſa per molti: lo che non baſta, come l'inſegna un Concilio d'Inghilterra, neppure per un defunto. *Alioquin pro uno mortuo nunquam oporteret niſi unam Miſſam dicere* (*Conc. Lambeth. an.* 1281. *cap.* 2.).

Primo. Prima di far vedere la falſità di queſto ragionamento, traſportiamo di nuovo i noſtri Dottori nei ſecoli più pii e più religioſi di quelli, nei quali noi viviamo; e dimandiamo loro, ſe neltempo in cui d'ordinario non ſi diceva la Meſſa, ſe non ſe nelle Domeniche e Feſte; nel tempo in cui il Veſcovo o un Sacerdote circondato da molti altri e dal reſtante

Clero celebrava ſolo i ſanti Miſterj, come ſi uſa ancora al giorno d' oggi nell'ordinazione, e ſecondo il coſtume che ſi è mantenuto per molti ſecoli nella Chieſa d'Occidente, e ſi mantiene ancora nella Chieſa d' Oriente; nel tempo in cui i fedeli, iſtruiti della neceſſità e del coſtume lodevole di pregar per i vivi e per i morti, non ſapendo ancora ciò che foſſe il far dire delle Meſſe mediante una retribuzione, ſi contentavano di aſſiſtervi più ſpeſſo che potevano, e di portar delle offerte a proporzione delle loro facoltà e divozione; dimandiamo loro, diſs'io, ſe in queſti tempi felici il Santo Sacrifizio, era diverſo da quello, che è al giorno d' oggi; ſe ſe ne attendeva l' applicazione dal Sacerdote che è il Miniſtro, o da Gesù Criſto che è la vittima; ſe ſi attribuiva alla diviſione dell' intenzione del Miniſtro il poco frutto, che ne ritraevano alcuni a paragone degli altri; ſe la ragione che induceva a reiterarlo, quantunque meno frequentemente che in queſti ultimi ſecoli, veniva dalla perſuaſione in cui ſi era, che una Meſſa detta per molti è di minor prezio per ciaſcheduno, che quando è

detta per un ſolo, o ſe veniva dalla perſuaſione, che ne foſſero neceſſarie molte per liberare un' anima dal Purgatorio?

Secondo. Senza rimontare alla più rimota antichità, coſa ſi fa al giorno d' oggi più di quello ſi faceva una volta? Ricevete (dice il Sacerdote a ſuo nome, e a nome della Chieſa e di tutti gli aſſiſtenti, dei quali egli è il Miniſtro) „ ricevete, o Santo Padre, queſt' „ Oſtia ſenza macchia, che io vi offro „ quantunque indegno .... Ve l' offro „ per i miei peccati ed offeſe, per tut- „ ti quelli che ſono quì preſenti, e per „ tutti i fedeli vivi e defunti, perchè „ ſia ad eſſi ſalutare per condurgli al- „ la vita eterna „. *Suſcipe Sancte Pater &c.* e ſul principio del Canone. „ Noi vi ſupplichiamo Padre miſeri- „ cordioſiſſimo, e vi ſcongiuriamo per „ Gesù Criſto voſtro Figlio, a bene- „ dir queſti doni, queſte offerte, que- „ ſti Sacrifizj, che vi offriamo per la „ voſtra Santa Chieſa Cattolica... per „ il noſtro Santo Padre il Papa, per „ il noſtro Veſcovo, per il noſtro Re, „ in una parola per tutti gli Orto- „ doſſi.

Ed al *Memento*: „ Ricordatevi, o „ Signore, di . . . e di tutti quelli che „ ſono quì preſenti, per i quali vi of- „ friamo queſto Sacrifizio di lode, tan- „ to per eſſi, che per tutti quelli che „ loro appartengono per la redenzione „ delle loro anime, per la ſperanza del „ la loro ſalute e conſervazione ec.

Io domando: i Teologi, che ſuſcitano queſte quiſtioni del valore del Sacrifizio, conſiderato per parte di Gesù Criſto, e conſiderato per parte dell' azione ed intenzione del Celebrante, l'offrono eſſi col cuore, o con la bocca ſoltanto? L' applicazione, che pretendono fare con il loro potere, ha ella per oggetto quel ſolo che ha loro pagata e domandata la Meſſa? In queſto caſo eſſi vanno direttamente contro lo ſpirito della Chieſa, che l' offre per tutti, come l'abbiamo fatto vedere, e contro l' iſtituzione iſteſſa di queſto Divin Sacrifizio: *Pro multis effundetur ... in mei memoriam facietis*: fate ciò che ho fatto io, diſſe loro, e dice ancora Gesù Criſto in memoria di me; fatelo con le medeſime diſpoſizioni e ſentimenti: ora l' intenzione di queſto Divino Padrone fu ella di offrire il ſuo

Sacrifizio per un ſolo. *Pro vobis & pro multis effundetur*, egli ſarà ſparſo, dice ai ſuoi Apoſtoli, per voi e per molti?

Che ſe ci riſpondono, che la loro intenzione non è di offrire per una perſona ſola; riſponderò loro, che diſtruggono con una mano ciò che hanno voluto ſtabilire con l'altra, eſſi vanno contro i loro proprj principj; imperciocchè ſe non offrono per un ſolo, non dicono dunque la Meſſa per quel ſolo che l'ha pagata, *qui ſtipendium obtulit*: la dicono dunque per molti: e ſe la dicono per molti, privano dunque quello che l'ha dimandata di una gran parte del frutto a lui dovuto; poichè, conforme la loro opinione, quanto più il frutto del Sacrifizio, che corriſponde all'oblazione del Sacerdote, è diviſo, tanto meno ciaſcuno vi partecipa. *Fructus Sacrificii reſpondens oblationi Sacerdotis, ut particulariter offerentis pro illo qui ſe commendavit, quique propterea ſtipendium obtulit, ita finitus eſt, ut quo dividitur in plures, eo minus ſinguli participent.*

Se poi replicaſſero, che quantun-

que facciano menzione di molti altri, come per eſempio del Re, del Papa, del Veſcovo ec., tuttavia non offrono particolarmente ſe non per quello, che ha dato del denaro per la Meſſa, *qui ſtipendium obtulit*; riſponderò loro, che queſto termine particolarmente è un termine privo di ſenſo: imperciocchè, alla fine, coſa fanno di più per quelli che pagano le Meſſe, che per cento altri dei quali fanno menzione? Facciamo, dicono eſſi, un' applicazione particolare e intiera del frutto del Santo Sacrifizio. Ma replico per la ſeconda volta, coſa intendete voi con queſta applicazione particolare? Noi dimandiamo a Dio per i meriti della Paſſione di Gesù Criſto, che voglia eſaudire i ſuoi voti. La voſtra applicazione particolare ſi riduce dunque a pregare nominatamente per quello? Ora non pregate voi nominatamente per altri ancora, che non hanno dato coſa alcuna? Voi non fate dunque niente di più in favore di quello, che di queſti.

Noi diciamo la Meſſa, perchè egli deſidera che ſia detta, e la dicia-

mo conforme la ſua intenzione. Queſto chiamaſi dai Filoſofi petizione di principio. Ecco dunque tutto il vantaggio, che voi gli procurate a diſtinzione di tutti gli altri: egli è di dire la Meſſa perchè la domanda, e di dirla ſecondo la ſua intenzione. Si può forſe concluder da ciò, come vorreſte perſuaderci, che una Meſſa detta per molti ſia un minor bene per quello che l'ha pagata, che ſe foſſe detta per lui ſolo. *Una Miſſa eſt majus bonum ſi dicatur pro illo, quam ſi dicatur pro illo & alio*. Noi ci fermiamo troppo in queſte ſottili minuzie: diciamo qualche coſa di più ſerio.

Voi dite la Meſſa conforme l'intenzione e i deſiderj di quello che l'ha pagata? Ma 1. coſa ſapete voi ſe ciò che egli deſidera è giuſto e ragionevole? Una giovine vi manda una lira, come ne ſono io ſtato teſtimonio, per dire una Meſſa alla Cappella della Vergine con la ſperanza di non reſtar marcata dal vajolo, da cui ella è ſcappata; un' altra ne fa dire in onore di S. Antonio da Padova, per ritrovare il ſuo piccolo cane, o qualche altro iſtru-

mento di vanità perduto; un'altra alfine (imperciocchè non finirei più, ſe voleſſi riferir quì una piccola parte delle intenzioni ſtravaganti della maggior parte di quelli, che fanno dire ogni giorno delle Meſſe) un' altra, diſſi, ne fa dire, per eſſer preſto maritata con un giovine ſtordito o libertino, l' oggetto di una paſſione cieca che ella aſcolta e ſegue, ad onta degli avviſi ſalutari delle perſone dabbene, e forſe ciò che è ancora più condannabile, con diſpregio e contro la volontà d' un padre e di una madre Criſtiana. Oſereſte voi impiegare l'atto più ſacro della noſtra Religione per dimandare ed ottenere l'adempimento di tali deſiderj ed intenzioni?

Secondo. Voglio concedere che l' intenzione di quelli, in favore dei quali voi pretendete d'applicare intieramente il frutto del Sacrifizio, ſia giuſta ed irreprenſibile. Vi dimando di nuovo; avete voi il potere di fare che uno piuttoſto che l'altro partecipi dei ſuoi effetti? Voi ſiete veramente i Sacerdoti dell' Altiſſimo, i Predicatori della ſua parola, i promulgatori ed in-

terpreti della ſua Legge, in una parola i diſpenſatori dei ſuoi Miſterj, e Sacramenti; ma la diſtribuzione e diviſione de' ſuoi doni tanto ſpirituali che temporali è ella in voſtro potere? Accordate dunque, che quando dite la Santa Meſſa, non la dite giammai per una ſola perſona: poichè, conforme l'intenzione della Chieſa, voi pregate ed offrite per molti, tanto in generale che in particolare, e in conſeguenza l' applicazione de' ſuoi frutti non vi appartiene ſe non che molto indirettamente. Qualche volta domandate delle grazie per una perſona, e per un ſegreto giudizio, eſſe ſono accordate a delle altre, alle quali non avevate nemmeno penſato. Per me concludo, che i principj con i quali cercate di ſoſtenere le voſtre idee; ſono chimerici, e non hanno realità fuorchè in coſe Fiſiche, dove, realmente eſſendo il tutto maggior della parte, non ſi può negare che quello, al quale viene accordata una ſola parte, non ſia molto meno favorito di quello, a cui ſi concede il tutto o la coſa medeſima interamente; ma queſto paralle-

lo può forſe aver luogo, quando ſi tratta di doni ſpirituali e divini, doni che poſſono eſſere comunicati all' infinito? Come potete voi, in vigore di una carità affatto Criſtiana, pregare in qualche maniera all' infinito, ſenza far torto nè pregiudicare ad alcuno di quelli, che ſi ſono nominatamente raccomandati alle voſtre preghiere ed ai voſtri Santi Sacrifizj?

Voi forſe non ſiete eſaudito in riguardo a tutti, e il frutto del Sacrifizio che offrite, non è forſe comunicato ad alcuno di quelli, per i quali voi ſiete maggiormente intereſſato. In tal caſo non cercate altre ragioni, fuorchè la voſtra propria indegnità, o le diſpoſizioni poco convenienti per parte loro, o finalmente i diſegni impenetrabili di un Dio, che ſi naſconde e ſi manifeſta quando e come gli piace. Gesù Criſto è morto per tutti: queſta è una verità di fede: tuttavia, dice il Concilio di Trento, tutti non ſentono il benefizio della ſua morte, ma ſolamente quelli, ai quali il merito della ſua paſſione è comunicato. *Etſi ille pro omnibus mortuus eſt, non omnes*

tamen mortis ejus beneficium recipiunt, ſed ii dumtaxat quibus meritum Paſſionis ejus communicatur (*S. 6. cap. 3.*). L' iſteſſo dicaſi del rinnovellamento di queſto gran Sacrifizio: egli ha un pregio più che ſufficiente per tutti: ſi può offrire e ſi offre in effetto per tutti; ma vi è un grandiſſimo numero, fra quei medeſimi che ſi hanno particolarmente in viſta, i quali, per le ragioni dette quì ſopra, non ne hanno parte alcuna. Se, contro lo ſpirito della Chieſa, e ſenza alcun riguardo alle preghiere della Liturgia, un Sacerdote non nominaſſe che una ſola perſona e non pregaſſe che per quella ſola, quella perſona ſarebbe ella più favorita? Queſto è ciò che reſterebbe ſempre a ſapere. In queſto caſo, come in quello che ſi oſſerva giornalmente, il ſentimento interno, gli effetti più e meno ſenſibili, e le conſeguenze, poſſono far conoſcere il minore o maggior numero di grazie che ciaſcheduno ha ricevuto.

Queſta è altresì una delle ragioni, per la quale la Chieſa animata da una dolce ſperanza di ottenere in un tempo ciò, che non oſa luſingarſi di

avere ottenuto in un altro, non ceſſa di pregare e di offrire il Santo Sacrifizio in favore di tutti i fedeli, che vivono o ſono morti nella ſua comunione. Ella prega ed offre per queſti, perchè, non ſapendo qual ſia la loro ſorte, teme che ſiano ancora debitori alla giuſtizia divina. Prega ed offre per quelli, perchè conoſce la loro debolezza e i pericoli, ai quali ſono continuamente eſpoſti; ringrazia Iddio dei benefizj fatti a ciaſcun particolare, ne dimanda dei nuovi, e in particolare la ſua grazia efficace, della quale hanno un continuo biſogno, per conoſcere e fare il bene. Se le foſſe dato dal Cielo di poter conoſcere quali dei vivi o dei morti ſono o ſaranno un giorno nel numero dei reprobi, ella niente più pregherebbe per eſſi, dice S. Agoſtino, che per gli ſteſſi Demonj. *Si de aliquibus Eccleſia ita certa eſſet, ut qui ſint illi etiam noſceret, qui licet adhuc ſint in vita conſtituti, tamen praedeſtinati ſunt in ignem aeternum ire cum diabolo, tam pro eis, non oraret, quam nec pro ipſo* (*Aug. de civit. Dei L. 2. & de cor. & grat. c. 15.*).

Per queſta iſteſſa ragione, dice in un altro luogo l'iſteſſo Santo Dottore, G. C. dichiara che egli non prega per queſto Mondo, ſapendo la ſua predeſtinazione. *Pro iſto mundo non rogat, neque enim in quo ſit praedeſtinatus ignorat* (*Tract.* 100. *in Joan.*). Ora ſiccome la Chieſa non ha nè gli ſteſſi lumi, nè la cognizione del futuro, moltiplica perciò i Sacrifizj e le preghiere per i ſuoi figliuoli in generale e in particolare, perchè deſidera ugualmente la Santificazione e la ſalute di tutti.

Sarà egli dunque vero, che non ſi poſſa pregare ed offrire che in generale, ſenza riguardo ai particolari? La conſeguenza ſarebbe ugualmente ingiuſta che oppoſta a quanto abbiamo di più preciſo nella Tradizione ſcritta e non iſcritta. Ma ſiccome il miniſtero Apoſtolico ha i ſuoi limiti nell'eſercizio eſterno delle ſue funzioni, la carità ſimilmente ha i ſuoi negli effetti ſenſibili. Il ſangue, la natura, l'unione ſcambievole de' cuori, lo ſpirito di gratitudine, i legami della Società, mille altri motivi l'impegnano e la determinano a fiſſar piuttoſto gli ſguardi

da una parte che dall' altra, e a dimandar per alcuni delle grazie temporali o ſpirituali, che ella non penſa di dimandare per millioni di altre perſone da lei non conoſciute.

Da tutte queſte verità riſulta, che è almeno una temerità il dire, che una Meſſa detta per molti non poſſa eſſer giovevole ugualmente per tutti, e che quanto maggior numero di perſone ha in viſta il Celebrante, tanto minor frutto ognuno di eſſi ne riceve. Il teſto di San Tommaſo non favoriſce queſta opinione. Oltre di che queſto Santo Dottore aſſicura in più luoghi, che il Santo Sacrifizio può eſſere ugualmente giovevole a molti, e che le anime del Purgatorio ricevono ugual ſoddisfazione da una Meſſa detta per una di eſſe, che per tutte: egli è evidente che il Santo Dottore non determina nel luogo in queſtione l'effetto dell' Eucereſtia a un certo punto, ſe non che per rapporto alla natura di queſto divin Sacramento, il quale come tutti gli altri ha la ſua virtù particolare. Se ſi conſidera in quanto egli è Sacrifizio, può eſſere offerto e giovare a

molti: lo che dipende, come l' abbiamo detto, dalle diſpoſizioni di ciaſcheduno, e dalla libera e ſaggia volontà di Gesù Criſto, il quale, come ce lo inſegna l'Apoſtolo, ſparge i ſuoi doni e le ſue grazie con iſcelta e miſura. *Secundum menſuram denationis ejus*; dal che ne ſegue, dice San Tommaſo, che non biſogna contentarſi d' offrire il Santo Sacrifizio una ſola volta, o per ottenere il perdono dei peccatori viventi, o per aver dell' altre grazie, o per ſoddisfare ai debiti di quelli che ſono ritenuti nel Purgatorio. *Unde non oportet quod per unum Altaris Sacrificium tota poena eorum qui ſunt in Purgatorio capietur, ſicut etiam nec per unum Sacrificium, quod aliquis offert, liberatur a tota ſatisfactione debita* (*Sup.* 3. *p. q.* 71. *art.* 4. *ad* 2.).

Nella ſteſſa maniera ſi dee intendere il Canone del Concilio di Lambeth, che ſvilupperemo più ampiamente nel ſeguente paragrafo. Intanto appigliamoci a quanto è ſtato dichiarato in uno degli ultimi Concilj della Provincia di Narbona; cioè che il merito infinito di queſto Sacrifizio ineffabile è vantaggioſo a tutti, ma particolarmente a

quelli che ſono preſenti, e che vi aſſiſtono con pietà, dopo di eſſerſi diſpoſti con una vita pura e regolata: *Infinitum tanti Sacrificii meritum omnibus quidem prodeſt, ſed maxime iis qui praeſentes ſunt, & modeſte ſe gerunt*: (*Conc. Narbon. an.* 1609. *cap.* 19.). Queſta ſanta Aſſemblea non dice già che egli è più ſalutare a quello che lo fa offrire, o per cui è offerto nominatamente, nè che lo è più quando ſi offre conforme l'intenzione di una ſola perſona; che quando ſi offre per molti: ma ella ci inſegna ciò che è veriſſimo, e che la Fede medeſima ci fa ſapere; che quelli, i quali ſono preſenti col cuore e con lo ſpirito, e procurano con una condotta Criſtiana di renderſi ſempre più accetti a Dio, nè ricavano gran profitto. *Sed maxime qui praeſentes ſunt, & modeſte ſe gerunt*:

Altre difficoltà dedotte dalla condanna delle propoſizioni di alcuni Caſuiſti, e di un Concilio di Lambeth in Inghilterra:

Non tenghiamo naſcoſto nulla di

quanto ci può eſſere oppoſto: la verità, quanto maggiori oſtacoli trova da ſormontare, nuvole da diſſipare, battaglie da ſoſtenere, tanto più glorioſe ottiene al fine le ſue vittorie, tanto più chiara riſplende poi agli occhi di quelli che hanno la felicità di ſcuoprirla. Fin quì ſiamo ſtati aſſaliti con ſoli ragionamenti, e ragionamenti più ſottili che ſolidi: ecco delle autorità riſpettabili, le quali meritano di eſſere ſviluppate e diſcuſſe.

La Congregazione dei Cardinali tenuta l'anno 1625. ſotto Urbano VIII. condannò molte propoſizioni di Caſuiſti rilaſſati: una fra queſte dice in termini non equivoci; che un Sacerdote può riunire molte retribuzioni e ſoddisfare con una ſola Meſſa alle intenzioni di molti particolari, ognuno dei quali gli aveſſe dimandata una Meſſa. Aleſſandro VII. rinnovò la condanna di queſte propoſizioni con un Decreto del 1665., e queſta condanna ſembra aver maggior peſo, eſſendo uniforme alla deciſione di un Concilio di Lambeth dell'anno 1281.. Imperciocchè Giovanni Pekam Arciveſcovo di Can-

torbery, il quale conferma le Coſtituzioni di Othon e di Othobone Legali della S. Sede in queſto Regno, dichiara poſitivamente nel ſecondo Capo, che un Sacerdote gravemente ſi inganna, ſe egli crede di poter ſoddisfare con una ſola Meſſa alle intenzioni di due perſone, ad ognuna delle quali avrà promeſſo di dirne una particolarmente. *Nec credat celebrans ſe dicendo Miſſam unam poſſe ſatisfacere pro duobus, pro quo utroque promiſit ſpecialiter & in ſolidum celebrare* (*Conc. Lambeth. an.* 1281. *cap.* 2.).

Ora e perchè queſte Cenſure, queſti Decreti, queſte varie Coſtituzioni, ſe non ſe per inſegnarci, che due o molte intenzioni non poſſono eſſere ſoddisfatte offerendo una ſola volta il Santo Sacrifizio? Tutto queſto vuol dir chiaramente che ciaſcheduno in particolare non può trarre tutto il vantaggio che egli ſi era propoſto, e che avrebbe tratto, ſe la Meſſa foſſe ſtata detta ſecondo la ſola ſua intenzione. In oltre per qual ragione, ſe il Sacrifizio è infinito, ſi dicono molte Meſſe per un Defunto? Non baſterebbe, co-

me l'oſſerva il Concilio di Lambeth, il dirne una ſola? *Alioquin pro uno mortuo nunquam oporteret niſi unam Miſſam dicere*.

RISPOSTA

PRima di cercare e ſcuoprire il fine e il vero ſenſo di queſte deciſioni, ſiami permeſſo di fare oſſervare, che per quanto riſpettabili ſiano e in qualunque ſenſo ſi intendano, non poſſono colpire il progetto, che mi ſon preſo la libertà di proporre, per tagliar la radice ai coſtumi illuſorj e ſovente colpevoli, introdotti per mezzo dell' onorario per le Meſſe. Da gran tempo ſi cerca qualche rimedio: a me parve, dopo d'averci molto penſato, che il più ſicuro e conveniente ſarebbe quello di ritornare alla ſemplicità Criſtiana dei noſtri Padri, limitandoci come eſſi a far delle offerte alla Chieſa nel tempo della Celebrazione della Meſſa. Non ſi può dunque biaſimarmi, ſenza biaſimare la condotta dei noſtri Padri, che io propongo per modello. Se i Miniſtri del Santuario e i Fedeli

non si fossero allontanati da questa condotta, se i Ministri del Santuario avessero operato con la stessa trascuranza d' interesse, e i fedeli con lo stesso candore, come in quei giorni felici; giammai i Concilj, i Padri, i Pontefici, e i Teologi giammai avrebbero avuto motivo di parlarne, se non forse per lodare la trascuranza d'interesse degli uni, e la generosa pietà degli altri.

Ma dopo molti secoli incominciarono a formarsi delle idee diverse, e insensibilmente cambiarono condotta. Ciò che da principio sembrava innocente o poco differente dal costume che si abbandonava, divenne in poco tempo illusorio, vizioso, colpevole e l'eccesso fu spinto sì lungi, che i Concilj e i Pontefici sono stati costretti di innalzarsi con forza contro simili disordini. Risguardando sempre ciò che era dato per una Messa, come una limosina volontaria, o un' offerta affatto gratuita, credettero che basterebbe, per metter qualche confine alla cupidigia di quei Sacerdoti, i quali pensano diversamente, il richiamargli alla San-

ſantità della loro vocazione, ed alla lodevole traſcuranza d' intereſſe preſcritta loro da Gesù Criſto. Hanno procurato di far loro comprendere, che il proprio onore e il dovere eſigono che eſſi eſercitino le loro funzioni ſenza alcuna viſta d'intereſſe. *Juxta Apoſtoli vocem Sacerdotes irreprehenſibiles ſint, moribus ornati, nequaquam turpibus lucris deſerviant* (*Conc. Cabilo. an.* 873. *cap.* 5. *&* 6.). Ma ſiccome la maggior parte, ſecondo il coſtume che prevalſe, contraevano varj obblighi di Meſſe, di trenteſime, d' anniverſarj, d'annuali ec. con varie perſone, hanno creduto di dovere eſortargli ad adempiere a queſti obblighi, perchè ſecondo il diritto di natura, qualunque convenzione tacita o eſpreſſa ha forza di legge, ed obbliga quelli che ſi ſono volontariamente ſottopoſti. *Contractus ex conventione legem accipere dignoſcuntur* (*Reg.* 58. *cap.* 6.).

Eſſendo dunque le dichiarazioni e deciſioni, quì ſopra accennate, ſtate fatte per reprimere la cupidigia e gli uſi ſimoniaci di quelli, che cercano e trovano troppo ſpeſſo il ſegreto di am-

maſſare fondazioni ſopra fondazioni, benefizj ſopra benefizj, ſenza darſi gran pena per ſoddisfare agli obblighi contratti, ſi penſerebbe a torto di opporle a noi; poichè da una parte non abbiamo diſegno di violarle, e dall'altra egli è certo, che la ragione e lo ſcopo delle medeſime non furono di impedire il riſtabilimento di un coſtume autorizzato dai Padri e dai Concilj, e che ha regnato ſenza contradizione nei più bei ſecoli della Chieſa. *Ex collectis SS. Patrum liquido apparet quod omnes Chriſtiani offerre aliquid Deo ex uſu SS. Patrum debeant* (*Sinod. Roman. ann.* 1078. *cap.* 12.).

Che il primo e principale, per non dire l'unico, fine di queſte deciſioni ſia ſtato di reprimere l'avarizia e gli atti di una ſimonia troppo dichiarata nella maggior parte dei Miniſtri dell' Altare, egli è facile dimoſtrarlo, tanto con l'autorità dei Concilj anteriori e poſteriori ai decreti in queſtione, quanto per la maniera con cui ſi eſprime l'iſteſſo Concilio di Lambeth. Imperciocchè, per non parlare delle coſtituzioni Sinodali di un Veſcovo del

medeſimo regno d'Inghilterra, detto Riccardo, pubblicate quattro anni prima in Saruma città Epiſcopale di quei medeſimi Stati; per non parlare di quelle di Giovanni Pekan, con le quali queſto Prelato amaramente ſi lagna 1. della inſaziabile cupidigia di alcuni Sacerdoti, i quali facevano riſguardare la grazia del Sacramento, come ſoggetta a prezzo, *quoniam quorundam uſque adeo invaluit cupiditas, quod ſub pretium nituntur redigere inappretiabilem Sacramentorum gratiam* (*Conc. Lab. Tom. II. pag.* 251.); 2. della venalità delle Meſſe, *venalitatem Miſſarum diſtricte inhibentes*; 3. della loro ſagacità e induſtria per procurarſi degli annuali ed altre quantità di Meſſe, *prohibemus ne pro annualibus vel triennalibus Miſſarum faciendarum Laici aliquid dare vel legare in teſtamento cogantur*; 4. delle convenzioni, patti, ed altre ſtipulazioni fatte da eſſi o da perſone fidate, *& ne ſuper his aliqua pactio, vel exactio vera, vel aliqua ſpecie palliata a Sacerdotibus vel aliis fiat mediatoribus*; per non parlare dei decreti pubblicati da Hubert Arciveſcovo di Cantorbery, in un

Concilio d'Evreux, in qualità di Legato del Papa Celeſtino III. (an. 1195.), con i quali non ſolamente ſi proibiſce ai Sacerdoti il dare delle Meſſe per penitenza, ma ancora di ſtipulare con qualunque perſona intorno la celebrazione del ſanto Sacrifizio, *illud etiam decrevimus prohibendum, ne Sacerdos aliquid pro celebratione Miſſarum, pretio conſtituto pactum ineat*, permettendo loro ſemplicemente di ricevere ciò che ſarà ſpontaneamente offerto, *ſed hoc dumtaxat quod offertur in Miſſa recipiat:* ſenza parlar finalmente del Concilio di Trento, che comanda ai Veſcovi di uſare tutta la diligenza per diſtruggere tutto ciò, che può eſſer ſoſpetto d'avarizia, d'empietà, e di ſuperſtizione quando ſi tratta del Santo Sacrifizio dell'Altare: egli è evidente, che il Concilio di Lambeth, quando dichiara che il Sacerdote dicendo una ſola Meſſa non ſoddisfa all'intenzione di due perſone che l'hanno dimandata ſeparatamente, non vuol già dire che, quando il ſanto Sacrifizio è offerto per molti, ſia di minor valore di quello che ſe foſſe offerto per

un ſolo e ſecondo l'intenzione di un ſolo. Ciò che avea detto prima ne è una pruova: imperciocchè egli aſſicura poſitivamente che, ſe quello che dimanda delle Meſſe o un annuale per un defunto, acconſente che ſi uniſca la memoria di queſto defunto a quella di uno o molti altri, cioè a dire, che ſi dica la Meſſa per eſſo e per altri, il Sacerdote può ſoddisfare nel medeſimo tempo all'intenzione degli uni e degli altri: *nullus inſuper plura annualia recipiat quam habet ſocios celebrantes; illo caſu excepto, in quo procurans ſuffragia fieri pro defuncto, conſentit expreſſe defuncti memoriam alibi, vel aliis copulari*. Queſta moltitudine di Meſſe dette ſeparatamente per gli uni e per gli altri non deriva dalla inuguaglianza degli effetti del Sacrifizio offerto per molti, ma dalla imaginazione dei popoli, alla quale inſenſibilmente ſi ſono aſſuefatti, e a norma della quale parla il Concilio di Lambeth, quando dice, che un Sacerdote col dire una ſola Meſſa non dee credere di poter ſoddisfare per due, in favore dei quali ſi è impegnato di offrire ſepara-

tamente: *nec credat celebrans ſe, dicendo Miſſam unam, poſſe ſatisfacere pro duobus, pro quo utroque promiſit ſpecialiter & in ſolidum celebrare.* Ciò è vero in maniera, che il celebre Gerſone non teme di aſſicurare che una Chieſa, la quale abbia il coſtume di ſoddisfare con una ſola Meſſa a molti anniverſarj, può continuare ſenza aver biſogno del conſenſo di quelli, che gli dimandano.

Perchè dunque, direte voi, il Canone del Concilio di Lambeth vieta il ricevere molti annuali o trenteſime? 1. come l' ho già fatto oſſervare, per reprimere la cupidigia di molti Sacerdoti, i quali, abuſando della divozione dei fedeli ſovente poco illuminati, prendono ed eſigono ſenza alcuna difficoltà ciò che non ſono neppure in diritto di domandare; 2. per non dare occaſione di diffamare il ſanto Miniſtero ingannando i popoli, i quali pretendono che ſi debba dire la Meſſa conforme l' intenzione di quella perſona che avrà dato il ſolito onorario o retribuzione per queſto effetto; 3. per proibire ai Miniſtri di caricarſi di be-

nefizj, fondazioni ec. con pregiudizio dell' aſſiſtenza e ſervitù perſonale, che debbono preſtare alla Chieſa alla quale ſono addetti: e queſte parole dell' iſteſſo Concilio lo provano evidentemente. *Inſuper caveant univerſi, nè Miſſarum peculiarium celebrationi ſe obligent, quominus valeant ſe canonico officio commiſſam ſibi Eccleſiam officiare, ut tenentur.*

E' vero, per non diſſimular coſa alcuna che poſſa eſſer favorevole all'opinione dei Teologi Scolaſtici, che per l' iſteſſo Canone non ſi dee credere, che una Meſſa detta divotamente con l' intenzione che ſia giovevole a mille perſone, ſia loro tanto ſalutare, quanto ſe ne diceſſero mille. *Abſit enim ne a quoquam catholico credatur tantum intentione prodeſſe Miſſam unam devote celebratam mille hominibus, pro quibus forſan dicitur, quantum ſi mille Miſſae pro eis devotione ſimili canerentur.* Ma oltre che queſta diſtinzione del frutto, che deriva dal ſanto Sacrifizio in virtù dell'intenzione dell'offerente, è una conſeguenza dell' opinion dominante, che ha la ſua origine innanzi al ſeco-

lo decimo terzo; oltre che non trovasi alcun vestigio di questa distinzione metafisica nei Concilj e anteriori e posteriori a quello; nessuna conseguenza solida si può trarre contro di noi. Imperciocchè si può bene asserire con verità, esser cosa più gloriosa a Dio, più utile alla Chiesa, più salutare a ciascuno dei suoi membri vivi o defunti l' offrir mille volte il santo Sacrifizio piamente e con le disposizioni necessarie, che l' offrirlo una sola volta; ma sia egli spesso o rare volte offerto, sarà sempre una questione impenetrabile il poter decidere del maggiore o minore frutto che ciascun ne ritrae. Imperciocchè G. C., come lo insegna l' istesso Canone, distribuisce le sue grazie secondo le leggi infallibili della sua sapienza. *Operatur enim hujusmodi Misteriis distributione certae suae plenitudinis, quam ipse eisdem lege infallibili alligavit*. Ora queste leggi della sapienza, essendo per noi affatto nascoste ed incognite, è vantaggio nostro e dei nostri fratelli il ricorrere più spesso che sia possibile ai mezzi, che possono procurarci i varj soccorsi, dei quali abbia-

mo bisogno; e siccome uno dei più efficaci è la frequentazione dei Sacramenti da lui instituiti, sarà bene ricorrere spesso a quello dell' Eucaresstia, che è una sorgente inesausta di grazie; quantunque per altro nel Santo Sacrifizio Gesù Cristo, come l' osserva l' istesso Concilio, non opera sempre secondo l' estensione di tutta la sua potenza ed immensità. *Non tamen in Sacrificio suae immensitatis summam plenitudinem operatur.*

Segue l' istessa objezione per rapporto alla proposizione condannata dai Casuisti moderni.

In qualunque maniera, mi si dirà, interpretiate le riferite decisioni, non potete evitar la censura nel piano da voi proposto: poichè si vede chiaramente da quei decreti, che non solo non è permesso di riunire molti onorarj o retribuzioni e dire una sola Messa, ma neppure di soddisfare con la stessa Messa alle intenzioni di varie persone, che abbiano dato del denaro, perchè ne sia detta una a loro vantag-

gio o conforme la loro intenzione. Orà ſe, offerendo i Santi Miſteri, voi ricevete le oblazioni di ciaſcheduno, e vi contentate di far menzione in generale o nominatamente di tutti quelli che avranno data una offerta, egli è manifeſto che, riunendo tutte queſte retribuzioni o limoſine come le volete chiamare, incorrete nella condanna di quelli che pretendono, che ſi poſſa ſoddisfare con una ſola Meſſa alle intenzioni di ciaſcun particolare.

RISPOSTA.

NIente affatto: io non ſo, che ciò che fu fatto nel tempo degli Apoſtoli e per più di otto ſecoli dopo, conformandomi alla condotta di tanti grandi uomini, ed al deſiderio di quelli, i quali così ſpeſso hanno deſiderato che ſi rinnovaſſe queſto coſtume: incominciò dal pregare per tutta la Chieſa: chiedo a Dio, mediante la Vittima Santa che gli è offerta, di ſantificare i figli di queſta amata ſpoſa, di accreſcerne il numero, di liberargli e preſervargli dalle inſidie del

loro comune nemico ec. Non potendo mai esporgli i bisogni di ciascuno in particolare, dopo d' aver pregato per tutti, rivolgo i miei sguardi 1. sopra quelli che mi sono uniti con i legami di natura, d' amicizia, di società; 2. sopra quelli e quelle che si sono raccomandati alle mie deboli orazioni; chiedo per essi, e nominatamente per tutti quelli che, per un motivo di pietà, si sono spogliati di qualche porzione dei loro beni tanto in favor della Chiesa, che dei suoi Ministri e dei poveri del luogo, che i loro doni siano accetti al Signore, che sia calcolata la loro fede, e che i soccorsi temporali e spirituali, dei quali possono aver bisogno, siano loro accordati con la vita eterna per ricompensa. *Tribue quaesumus ut universorum, quos in oratione commendatos suscepimus, & omnium fidelium nomina beatae praedestinationis liber adscripta retineat* (2. *Secre. Dom. Quadrag.*).

Io pretendo invero di soddisfare con queste preghiere alle intenzioni di molte persone; ma in ciò mi uniformo all' antico costume, e quantunque

faccia menzione nominatamente di alcuni, e chieda delle grazie particolari per quelli e non per queſti, ſoddisfaccio per altro ugualmente alla intenzione di tutti; poichè il Sacrifizio è il Sacrifizio di tutti, e tutti poſſono averne parte ugualmente. *Nam Sacrificium munus publicum eſt, & publico totius Eccleſiae nomine offertur, in commemorationem mortis Chriſti, quae eſt publicum beneficium, geritque Sacerdos Miniſtri publici officium, & pro omnibus orat, neminemque, qui velit & dignus ſit, repellit a Communione, neque ullae ſunt Miſſae occultae & angulares ut blaſphemat Lutherus* (*Card. Bona de reb. Liturg. L.* 1. *c.* 13. *num.* 4.). Per altro non avendo preſo alcun impegno di dire la Meſſa in un tale o tal altro giorno, ſono in libertà di andare all' Altare a norma della mia devozione, e conforme ſembra permettermelo il teſtimonio della mia coſcienza.

Operano forſe così quelli, le azioni dei quali ſono ſtate tante volte biaſimate dai Concilj e dai Santi Padri? Eſſi fanno, come fu loro ſpeſſo rimproverato, una ſpecie di traffico delle

loro funzioni; il loro carattere ſerve loro per guadagnare del pane; la cupidigia d' ordinario è il mobile della loro condotta, nè hanno altro penſiero fuorchè quello di aver delle Meſſe e di ſoddisfare alle medeſime; e ſe ne hanno maggior numero di quello che poſſano dire, ſi ſcaricano ſopra altre perſone qualche volta a minor prezzo di quello che hanno ricevuto eſſi per dirle, contro la dimanda ed intenzione dei fedeli, in altri tempi ed in altri luoghi: alcuni troppo avidi per isborſare il denaro ricevuto per queſto effetto, cercano di far ſoddisfare alle medeſime ſenza perder niente di quello: altri ne ricevono da tutte le parti ſenza prenderſi penſiero di dirle. Ho conoſciute delle Comunità nelle quali i Sagreſtani contavano non a dozzine o centinaja le Meſſe che reſtavano da dire, ma a migliaja, e tuttavia non rifiutavano una delle retribuzioni che venivano loro preſentate. Ne ho veduti degli altri, i quali lamentandoſi di non averne, cercavano tutte le ſtrade per procurarſene, fino a comprar Libri, Quadri ec., per pagamento dei

quali ſi caricavano di una quantità di Meſſe; altri che davano la quinta parte a certe donne fedeli e induſtrioſe nel trovarne, ſotto lo ſpecioſo preteſto di una novena, di devozione a qualche immagine, a qualche Altare, o Chieſa; altri che offrivano di pagare con un certo numero di Meſſe ciò che avevano perduto al gioco.

Ecco ciò che è condannabile, e ciò che è ſtato condannato mille volte. Ecco un piccolo ſaggio degli abuſi introdotti dopo il coſtume di dare una certa ſomma per Meſſa. Ecco ciò che non è ancora abolito, e che lo potrebbe eſſere, ſe, iſtruendo i popoli, ſi faceſſe rinaſcere l' antico e ſalutar coſtume di portar la ſua offerta alla Chieſa, e nominatamente alle Parrocchie nelle Feſte delle Domeniche.

Riſpoſta ad alcune altre objezioni.

Per non laſciare addietro coſa alcuna, debbo prevenire alcuni altri rimproveri che potrebbero eſſermi fatti, gli uni di maggiore, gli altri di minor conſeguenza. Senza dubbio ſarò accu-

ſato di innovazione, per aver voluto introdur nella Chieſa un coſtume, che non è più che una ſemplice ceremonia, per abolirne un' altro, che regna da lunghiſſimo tempo ſotto gli occhi di tutti i Paſtori. Il cambiamento di coſtume, diranno con S. Agoſtino, per quanto ſembri utile e lodevole, apporta ſempre turbolenze e confuſione. *Ipſa quippe mutatio conſuetudinis etiam quae adjuvat utilitate, novitate perturbat* (*Ep.* 118. *ad Joan.*). Queſto è ciò che potrebbe accadere, ſe i fedeli tralaſciaſſero di far dire delle Meſſe per ſe ſteſſi, per i loro parenti ed amici vivi e morti, e in quella vece gettaſſero in una caſſetta, o preſentaſſero all'Altare una piccola offerta. Non vi ſarebbero più annuali, uffizj, e anniverſarj nelle Parrocchie, ed altre Chieſe; poveri e ricchi ſaranno tutti confuſi, nè ſi moſtrerà di intereſſarſi più per gli uni che per gli altri: quale improvviſa e ſtrana riſoluzione!

Risposta

I. IO convengo col Cardinal Bona, (*De reb. liturg. L.* 18. *n.* 1.) che il cambiamento dei coſtumi pur troppo è capace di cagionar quello dei riti e delle cerimonie le più ſante: convengo inoltre che certi coſtumi introdotti poſſono eſsere tollerati allorchè non hanno niente che ſia molto riprenſibile, o quando ſi prevede che gli inconvenienti, i quali naſcerebbero dalla loro diſtruzione, ſono in maggior numero e più conſiderabili degli abuſi iſteſſi fomentati da quelli. Ma allorchè queſti abuſi introdotti dall' ignoranza e dalla cupidigia ſi moltiplicano di giorno in giorno, che i vizj paſſano in coſtumi, e che ſi ſcuoprono delle ſtrade per fermarne i progreſſi, non ſi dee forſe ſervirſene, e tentare quaſi l' impoſſibile per riuſcirvi? Quand' anche non vi foſſe altro di vizioſo, e riprenſibile nel coſtume delle retribuzioni per le Meſſe, oltre ciò che abbiamo riferito, ſi dovrebbe forſe limitarſi a dei ſemplici ſoſpiri? San Carlo nel ſuo primo

mo Concilio ordinava ai Predicatori di sgridare certi costumi, i quali quantunque non sembrassero cattivi, non mancavano di dare spesso occasione al peccato. *In pravas consuetudines invebantur, quae etsi malae non videntur, tamen facile peccandi causſam offerunt* (*Conc. Mediol.* 2. *an.* 1576. *cap.* 4.). Con maggior ragione bisogna sollevarsi contro quello che, come dice un Concilio di Toledo, fa supporre che le cose sante e la grazia dei Sacramenti sono soggette a prezzo.

II. Cosa è questo innovare? In materia di dottrina, se non m' inganno, egli è lo spacciare per verità alcune opinioni poco autorizzate, e che non hanno fondamento nè nella Scrittura, nè nella Tradizione. In materia di disciplina, egli è lo stabilire un costume opposto a quanto è stato praticato fino allora, pericoloso o per se stesso o per le sue conseguenze. Si può forse risguardare sotto questo aspetto il ristabilimento delle offerte durante il santo Sacrifizio? Di più, non sarebbe forse un' ingiustizia l' accusare di innovazione quelli, che per risvegliare

gli uomini dal loro letargo, e per ſtimolare i Paſtori a fermare il corſo di certi diſordini che ſi perpetuano e ſi moltiplicano, s'affaticano per far rinaſcere i coſtumi più ſanti dell' antichità? *Videndum eſt quid ſit innovare, neque enim dicendum eſt aliquid eum innovare qui vult ipſam reſtituere antiquitatem* (*Conc. Rhem. an.* 1564.) In queſta maniera ſi ſpiegava Richart Duprey Teologo deputato dal Clero di Reims in un Concilio di queſta Città alla preſenza del famoſo Cardinal di Lorena. Io poſſo dire lo ſteſſo e con egual verità del riſtabilimento del coſtume di cui ſi tratta. Se ſi voleſſe per un momento paragonare coſtume a coſtume, ſi vedrebbe che tutto ſpira pietà e religione in quello dei primi ſecoli, e che quello, il quale ſi è ſtabilito ſulle rovine del primo, è pieno di abuſi, di illuſioni, di ſimonia, e di occaſioni proſſime per profanare i noſtri divini Sacramenti.

Non ci ſi dica dunque più che queſto cambiamento non ſarebbe proprio che a gettar per tutto la confuſione, o raffreddare la divozione dei po-

poli avvezzi a visitare i luoghi di pietà, a far dire delle Messe, e far pregare tanto per se, quanto per i loro parenti vivi o morti. Desidero che questi lamenti non partano da un segreto movimento di cupidigia, che teme per una delle sue maggiori sorgenti, ma da un sincero motivo di Religione: checchè per altro ne sia, l'inconveniente non è nè paragonabile a quello che sussiste, nè tale, quale vorrebbero farcelo credere.

I. Quanto ai Pellegrinaggj e visite dei luoghi santi (*Deuteron.* 15. 16. *Zachar.* 14. 17. *Luc.* 2. *Aug. Ser.* 3. *de Temp, & Serm. de Dog. Eccles. Hieron. Ep.* 10. *&* 46. *Conc. Laod. c.* 42. *&* 43. *Cabilo.* 2. *cap.* 47. *Trid. SS.* 25. *Bitur. an.* 1584. *c.* 3.) non abbiamo detto niente di contrario a quest' opera di devozione, la quale ha i suoi fondamenti nella Scrittura Santa, ed è autorizzata dai Padri, dai Concilj, e dall' esempio di molti Santi uomini. Desidererebbamo soltanto che i motivi fossero più puri di quello che sono. I Vescovi della Provincia di Lione ragunati a Chalons per ordine di Carlo-

magno, perſuaſi con S. Girolamo, che non ſono i viaggj fatti a Roma, nè la viſita di qualche altro luogo di devozione che ſantificano le anime, ma la fedeltà alla Legge di Dio ed ai doveri del ſuo ſtato, credettero di non poter far meglio che ricorrere alla autorità di queſto gran Principe, per por fine ai diſordini che naſcevano, tanto dalla parte degli Eccleſiaſtici, quanto da quella del popolo; dichiararono di poi che queſto eſercizio particolare di devozione ſarebbe approvato ſoltanto per quei membri del Clero, che preſentaſſero delle Lettere teſtimoniali di vita e coſtumi ſottoſcritte dall'Ordinario dei luoghi; per quello riguarda i Laici, che prima della loro partenza ſarebbero obbligati a far vedere che ſi ſono confeſſati, che hanno ricevuto con umiltà la penitenza data loro e ſoddisfatto alla medeſima, che molto tempo prima ſi ſono eſercitati in ogni ſorte di buone opere, come ſarebbero l'orazione, il digiuno, la limoſina, la fatica, la correzione dei proprj coſtumi. Il ſecondo Concilio di Bourges l'anno 1584. eſige le ſteſſe condizioni, e con-

danna tutti i Pellegrinaggj intrapresi con uno spirito di curiosità, per desiderio di viaggiare, per piacere di condurre sotto questo specioso pretesto, una vita inutile, oziosa, errante e vagabonda. *Nemo ad loca sancta peregrinetur explendi & delectandi animi caussa, sed pro peccatis emendandis & votis adimplendis.*

Se i Pellegrini non viaggiassero nè fossero ricevuti se non con quest'ordine saggio, se si uniformassero alle Leggi prescritte nei migliori Catechismi, sono sicurissimo, che non se ne vedrebbero tanti alla Madonna di Liesse, al Monte S. Michele, alla Santa Regina, a S. Claudio, a S. Giacomo di Galizia, a Roma, a Loreto, ed altri luoghi celebri. Ma per non perder di vista la nostra questione, dico che quand' anche l'uso di far dire delle Messe per mezzo di una certa somma, fosse intieramente abolito, ciò non impedirebbe che ciascuno potesse soddisfare la propria divozione visitando i luoghi di pietà, come fu fatto altre volte, senza dare onorario per Messe. E allora facendo qualche offerta o limosi-

na ſi aveva forſe minor merito? Il vantaggio che ne riſulterebbe ſi è, che non ſarebbe più tanto facile l'obbligare in qualunque tempo i Miniſtri dell' Altare a celebrare i Santi Miſteri, mancherebbe loro l'occaſione di far traffico di Meſſe, e non penſerebbero a ſtabilire delle nuove divozioni, per procacciare alla viſta di certe pompoſe iſcrizioni di *Altare Privilegiato*, *della Madonna di Pietà*, *della Madonna di Conſolazione*, *della Madonna del Ricovero ec.* Iſcrizioni biaſimate e condannate da un Concilio di Ruen, come inventate per deſiderio di lucrare, e più proprie a indurre in qualche ſuperſtizione, che a mantenere la vera pietà. *Sancta Synodus damnat modos illos, qui videntur introduci gratia quaeſtus, de nominando imagine*, Madonna del Ricovero, Madonna ec. *nam talia ſunt occaſio ſuperſtitionis in multis, quaſi ſit plus in una quam in alia: abuſores poena arbitraria compeſcantur* (*Conc. Rhoto. an.* 1447. *cap.* 7.).

II. Il ſecondo capo d' accuſa contro il noſtro ſiſtema ſembra più importante: non ſi tratta niente meno, ſe

credesi ai difensori dell' onorario, che dell' annichilamento dell' orazione, e della dimenticanza dei fedeli Defunti nella Celebrazione del Santo Sacrifizio: Ma noi abbiamo già detto col Padre Tommasini che, quantunque nel secolo nono si cercasse di disingannare i popoli dell' idea erronea in cui erano per rapporto alla Celebrazione del Santo Sacrifizio in favore dei morti, non si potè ottenere che non credessero, che se quest' opera non era la sola meritoria, non si poteva però far niente di meglio. Quindi (osserva questo Autore) quel gran numero di Messe moltiplicate in varj tempi; quindi il numero grande degli Altari, lo che non si vedeva nei secoli antecedenti; quindi quelle fondazioni senza numero col carico d' annuali, d' anniversarj ec: Imperciocchè i popoli, cercando di liberarsi dalla cura di pregare, di digiunare, e di fare personalmente qualche buona opera straordinaria, tanto per se, quanto per quelli per i quali si interessavano, credettero cosa più comoda e spedita il dar qualche somma di denaro, per far celebrar delle Mes-

ſe e degli Uffizj per un anno o in perpetuo. Fu neceſſario in conſeguenza patteggiare, ſtipulare, e convenire da una parte e dall' altra, ſenz' alcun riguardo alle Leggi ſante che proibiſcono ſimili convenzioni.

Se, come nei primi ſecoli, ſi foſſero contentati di alcuni Legati pii e gratuiti ſenza obblighi e ſenza condizioni; ſe non aveſſero penſato che a fare delle Limoſine o delle offerte nel tempo dei funerali, del ſettimo, terzo, quarto giorno, o dell' annuale, avrebbero forſe avuto un minor merito? Almeno non ſi avrebbe dato luogo ai lamenti, che ſono ſtati fatti dipoi. I Sacerdoti e particolarmente i Paſtori, ſenza aver l' obbligo di una certa quantità di Meſſe particolari ogni anno, ogni meſe, ogni ſettimana, celebrando i ſanti Miſterj avrebbero offerto e pregato, come nei primi tempi, non ſolo in generale per tutti i fedeli vivi o morti, ma nominatamente ancora per tutti i Benefattori del luogo, e per tutti quelli che foſſero ad eſſi raccomandati. Trovo un modello di queſto atto di Religione in un Canone di un

Concilio della Luſitania. Lo riferirò tutto interamente, molto più che ſerve ancora a farci conoſcere che, quantunque in quel tempo faceſſero memoria di molti ſenza dire delle Meſſe particolari, niuno però ſi credeva leſo, nè temeva di avere in conſeguenza minor parte al Sacrifizio che un'altro.

„ Noi ordiniamo, dicono i Padri „ di queſto Concilio, che in ogni Chie„ ſa, in cui vi ſarà un Sacerdote per „ ſervirla, egli abbia cura di offrire il „ Santo Sacrifizio tutte le Domeniche, „ e di far memoria tanto di quelli che „ ſono riſguardati come i Fondatori, „ quanto di tutti gli altri che vi fa„ ranno del bene. *Salubri deliberatione cenſemus, ut pro ſingulis quibuſque Eccleſiis in quibus Presbyter juſſus fuerit per ſui Epiſcopi ordinationem praeeſſe, ſingulis diebus Dominicis Sacrificium Deo procuret offerre, & eorum nomina a quibus eas Eccleſias conſtat eſſe conſtructas, vel qui aliquid his Sanctis Eccleſiis videntur aut viſi ſunt contuliſſe, ſi viventes in corpore ſunt, ante Altare recitentur tempore Miſſae. Quod ſi ab hac deceſſerint luce, nomina eorum cum de-*

ſanctis fidelibus recitentur ſuo ordine (*Conc. Emerit an.* 666. *c.* 19.).

Si giudichi ſenza prevenzione: facendo così, ſi mettono forſe in oblio i morti e i vivi nel Sacrifizio della Meſſa? E' coſtume antico nella Chieſa, dice un Concilio di Chalons, di raccomandare a Dio, durante il Santo Sacrifizio e gli altri offizj e preghiere pubbliche e particolari, le anime dei morti. *Antiquitus hunc morem tenet Eccleſia, ut in Miſſarum Solemniis & in aliis precibus, Domino quieſcientium Spiritus commendet* (*Conc. Cabilo. an.* 831. *c.* 29.). Ma in che conſiſte queſt'uſo? Nel far menzione di eſſi a ſuo luogo, dice S. Agoſtino, e nel dire al Signore non già che ſi offre il ſanto Sacrifizio per eſſi ſoli, come gli Scolaſtici e i popoli dei noſtri giorni ſi immaginano che debba farſi, ma che ſi offre anche per eſſi. *Hoc a Patribus traditum univerſa obſervat Eccleſia, ut pro eis qui in corporis & Sanguinis Chriſti communione defuncti ſunt, cum ad ipſum Sacrificium ſuo loco commemorantur, oretur, ac pro illis quoque id offerri commemoretur* (*Serm.* 32. *de verb. Apoſt.*). Sicchè dicaſi ciò che ſi chiama *Meſ-*

ſa-da-morto, dicaſi quella della Feſta e dell' offizio del giorno, lo che meglio conviene, il Sacrifizio è ſempre lo ſteſſo, e ſi può offrire non ſolo per i vivi e morti in generale, ma anche per i particolari, dei quali ſi fa un' eſpreſſa menzione recitando i loro nomi. *Uſus antiquorum fuit, ſicut etiam uſque hodie Romana agit Eccleſia, ut ſtatim recitarentur ex dipticis, id eſt tabulis, nomina defunctorum, atque ita poſt lectionem ſubjungerentur verba ſequentia, Ipſis Domino &c. ipſis videlicet, quorum nomina memorantur & caeteris omnibus in Chriſto quieſcentibus* (*Miſſ. Reginae Sueſ. n.* 927. *&* 1348.).

I fedeli, per parte loro, non meno attenti ai biſogni della Chieſa, che zelanti per il ripoſo delle loro anime e dei loro parenti, tanto più volentieri davano vivendo, o laſciavano dopo la loro morte qualche dono agli Altari, quanto che vedevano maggior pietà e minore intereſſe nella condotta dei Miniſtri che gli ſervivano. I funerali ſi facevano non già con lo ſplendore di una pompa mondana, non pagando il diritto di aprire una piccola foſſa, non

patteggiando per le ſpeſe del funerale, ſtipulando per l' eſequie, per gli ornamenti, ed altre decorazioni inutili e capaci di attrarre la curioſità, ma offerendo aſſai comunemente i ſanti Miſteri ſenza l'obbligo di dar coſa alcuna, ſe non ciò che volevano i parenti e gli aſſiſtenti, in pane, vino, cera, monete &c. a norma della loro divozione. Queſto è ciò che ci inſegnano le Coſtituzioni Apoſtoliche (*Con. Apoſt. l.* 2. *c.* 57. *& l.* 8. *c.* 13.). San Gregorio il Grande (*S. Gregor., l.* 7. *Regiſt.*). Un Concilio di Cartagine (*Conc. Carthag. an.* 397.) ed altri antichi monumenti. I fedeli e Sacerdoti ſoddisfacevano così a un dovere di carità e di pietà, e nel medeſimo tempo sfuggivano alcuni difetti ed abuſi introdotti in queſte lugubri ceremonie, i quali per non dire d' avvantaggio, fanno perdere agli uni e agli altri tutto il merito e tutto il frutto.

Le ſole condizioni, che ſi vedono negli atti delle più antiche donazioni, ſono, come l'abbiamo già fatto oſſervare, che in certi giorni ſia fatta unitamente agli altri fedeli un' offerta a nome del tal Defunto, perchè ſia

ſatta altresì memoria di lui: con queſto ſpirito, il dotto Gerſone tanto iſtruito nella diſciplina della Chieſa, volendo in qualche materia riſtabilire l' uſo delle offerte col ſuo eſempio, facendo vedere che egli lo preferiva a quello di domandar delle Meſſe private e particolari, ſi contentò nella diſtribuzione dei Legati che laſciò alle Chieſe prima di morire, di raccomandarſi alle preghiere di quelli che le ſervivano, ſupplicando il Capitolo di una Collegiale di Lyone d' accordargli la ſepoltura e di far menzione di lui nominatamente alla Meſſa del giorno di S. Nicaſio, che era quello della ſua generazione in Gesù Criſto, preſentandovi un' offerta di pane e di vino. Molti hanno ſeguito queſto eſempio, e ſi vede ancora ai giorni noſtri, che in alcune Cattedrali il Diacono è incaricato, in virtù di qualche donazione, di avviſare il Celebrante, *al Memento per i Morti*, che ſi ricordi di nominare un tal Monſignore o un tal altro, che ha governata la Chieſa. Non mi eſtendo di vantaggio ſu queſto punto; ciò che ho detto nel corſo

di queſta diſſertazione è più che ſufficiente, per far vedere che non fu mio diſegno di abolire la preghiera per i morti, le eſequie, o altri offizj in loro vantaggio. Ma in qualunque maniera ſi poſſa eſercitare queſto dovere di pietà verſo di loro, cioè o che ſi dicano delle Meſſe particolari per eſſi, o che ſi faccia menzione di loro nelle Meſſe non dette eſpreſſamente per loro ſoli, io non poſſo, lo confeſſo, conciliare con la dottrina dei Concilj e dei Padri l' uſo di dare o promettere del denaro ad un Sacerdote per la pena che ha voluto prenderſi di raccomandargli a Dio.

Queſta è la ragione per la quale molti Monaſteri negli ultimi ſecoli hanno preſo il generoſo partito di ricuſare tutto ciò, che potrebbe eſſere preſentato con queſto diſegno; come altresì per evitare gli altri ſcoglj, che naſcono da queſti falarj o retribuzioni. I Certoſini, e i Monaci di S. Bernardo Riformati non eſigono nè ricevono niente per le Meſſe: ne ho veduti degli altri di varj Ordini, i quali vedevano con pena l' uſo di eſigere

del denaro per le Meſſe, introdotto nelle loro Comunità. I Certoſini nella loro origine, lungi dal correr dietro a queſta ſorte di rendite caſuali, avevano, come gli antichi Monaci, una ſola Meſſa conventuale (*Petr. Clun. lib.* 2. *Mira. cap.* 28. *Guil. Ab. lib.* 1. *de vit. ſua* 11. *Petr. Bleſ. Ep.* 86.). Si può dire a lode di queſt' ordine celebre ed eſemplare, che ſe alcuni fra loro, i quali furono elevati all' onore del Sacerdozio, ſalirono di poi più frequentemente all' Altare, ciò fu per ſoddisfare ai movimenti di una pia e lodevole divozione, non per il lucro. Su queſto punto, come ſopra molti altri, Heberto di Boſcham amico di San Tommaso di Cantorbery, e di poi Cardinale, dice, „ che il coſtume dei „ buoni e cattivi Sacerdoti ha ſempre „ variato. Credo di vedere, continua „ egli, in quelli che celebrano ogni „ giorno una gran pruova della purità della loro vita, e negli altri un „ contraſſegno grande di riſpetto e di „ umiltà (*Hiſt. Eccleſ. di M. Fleury* „ *T.* 15. *l.* 70.) non v'ha, dice egli,

„ da una parte e dall' altra nei ſanti
„ Canoni nè conſiglio nè precetto ;
„ ma egli aſſicura ſoltanto, che baſta
„ offrire una volta al giorno, come
„ Gesù Criſto ſi è offerto una volta.
„ Per quello riguarda queſti Sacerdoti
„ di *Mammona* piuttoſto che di Gesù
„ Criſto, i quali direbbero volentieri
„ la Meſſa molte volte al giorno per
„ il vantaggio che ne trarrebbero, non
„ mi degno nemmeno parlarne.

AR-

ARTICOLO QUARTO

Delle retribuzioni chiamate Diritti Parrocchiali.

LA materia dell' Onorario per le Meſſe ordinate ci conduce naturalmente a quella dei *Diritti Parrocchiali* per l'amminiſtrazione dei Sacramenti ed altre funzioni Eccleſiaſtiche. E' manifeſto che vi ſono degli ordini Dioceſani che gli preſcrivono, che ne determinano il prezzo, che autorizzano il gius di ricevere, e che in conſeguenza ſembrano far delle leggi Eccleſiaſtiche. Queſte ci ſono propoſte ad ogni momento dinanzi agli occhi per giuſtificare la dimanda di un qualche ſalario per le Meſſe, o per altre funzioni non meno ſpirituali. Non poſſiamo dunque diſpenſarci dal parlarne quì. Mi è venuto fra le mani un e-

ſemplare di una coſtituzione che ſuſſiſte nella Dioceſi d' Autun, dell' anno 1606. Non ſo ſe queſta può eſſere riſguardata come un modello di quelle delle altre Dioceſi, le quali io non ho potuto eſaminare. Ma ſenza offenderne alcuna, non parlerò ſe non conforme a quella, che è ſotto i miei occhi, e della quale eccone quì un eſtratto.

Dopo un corto preambolo, del quale parlerò in breve, ſi incomincia dal diſtinguere in molte Claſſi le diverſe condizioni, che compongono la Dioceſi. Di poi ſi taſſano i fedeli conforme la loro età, la loro profeſſione e qualità, preſſoche come ſi uſa nei Banchi da regiſtro.

Diritto di ſepoltura per i Nobili, Giudici, Avvocati, Medici, e principali Parrocchiani.

Diritto per la ſepoltura dei figliuoli di queſti Nobili, Giudici, ec. non comunicanti.

Diritto di Matrimonio, di Spoſalizio, pubblicazione dei Bandi, Atteſtato di pubblicazione per tutti quelli che compongono queſta prima Claſſe.

Parimente, diritto per le persone del secondo ordine, Cittadini, Notai, Procuratori, Scrivani di Giustizia Reale, Mercanti, Speziali, Chirurgi, Sergenti, Merciaj, Osti, Tavernieri, Artigiani comodi.

Parimente diritto per quelli del terzo ordine, Artigiani, Agricoltori, Servitori, Manuali, ed altri del minuto popolo.

Diritto per le Messe di purificazione delle Donne.

Diritto di purificazione senza Messa.

Diritto di Messa ad alta voce.

Diritto di Messa di devozione a voce bassa.

Diritto di Esequie.

Diritto di Vigilie.

Diritto dei grandi-*Libera* col canto.

Diritto dei piccioli-*Libera* senza cantare.

Diritto di assistenza alle Esequie o funerali.

Diritto di pubblicazione di Monitorio.

Diritto di fulminazione di Monitorio.

Diritto per la liberazione del nome di qualunque teſtimonio.

Tale è il linguaggio della coſtituzione della Dioceſi d'Autun, tale apparentemente è quello delle coſtituzioni di molte altre Dioceſi, che io non ho potuto vedere. Niente, come ſi vede, ſi accorda gratuitamente, fuorchè l'amminiſtrazione del Batteſimo, dell' Eucareſtia, e della Penitenza: ma ſi ſa che ſarebbe una ſpecie di vergogna per i Padrini il ritornarſene col fanciullo ſenza aver dato qualche coſa a quello che l'ha battezzato. Si ſa parimente, che queſti ſtatuti ſono comunemente oſſervati con maggiore zelo ed eſattezza, di quello che lo ſiano molti altri che appartengono ai coſtumi e alla condotta eſemplare del Clero. I Parochi di Campagna, i Parochi di Città, quelli che hanno delle groſſe decime o altre rendite conſiderabili, e quelli che hanno appena la *congrua*, tutti ugualmente ſono attentiſſimi a far pagare i diritti anneſſi a ciaſcuna delle funzioni del loro miniſtero. Ve ne ſono anche di quelli che pretendono, che queſta ſorte di taſſe,

particolarmente quelle delle Eſequie, devono eſſer levate anteriormente a tutti gli altri debiti privilegiati. Ne ho conoſciuti in alcune Dioceſi di quelli, i quali ricuſavano coſtantemente di andare a levare il corpo di un defunto, quando non foſſe pagato il diritto del funerale: altri che, profittando delle circoſtanze del tempo, non maritavano o non conſegnavano la fede delle Denunzie, quando i giovani, che volevano maritarſi, non aveſſero pagato il Funerale dei loro parenti defunti: altri che, contro i divieti dei Concilj (*Ultra depoſitionem eos ad actiones ſeptimi & triceſimi vel anniverſarii faciendas non cogant* (*Conſt. Cleri German. cap.* 5.), con la loro privata autorità imponendo delle nuove leggi ai loro Parrocchiani, gli obbligavano a far celebrare degli offizj, o a far dire un certo numero di Meſſe per i loro parenti defunti, il che, eſſendo paſſato in coſtume, non era meno oneroſo a quella povera gente, che lucroſo per quello che l'aveva ſtabilito. Sono perſuaſo, che queſti Miniſtri abuſino in

queſta maniera della autorità degli ſtatuti in queſtione, ma ſiccome non vedo niente, che ſia uniforme a queſti ſtatuti, non ſolo nei primi ſecoli, ma neppure quando la purità della diſciplina ſi trovava nel minor ſuo vigore, ſiami permeſſo di proporre ſu queſto ſoggetto i miei dubbj e le mie difficoltà.

CAPITOLO PRIMO

Difficoltà da risolversi in riguardo alle costituzioni fatte per ricevere ciò che dicesi Diritti Parrocchiali.

SArebbe inutile il far quì comparir sulla scena i primi Pastori ed altri Santi Vescovi, che hanno fondato o governato le nostre Chiese, per metter loro dinanzi agli occhi gli statuti dei quali parliamo; sono ben persuaso che, non riconoscendo nè i loro principj nè alcun altro vestigio della loro condotta, ne condannerebbero il tenore e l' esecuzione. Prego soltanto il Lettore a supporre per un momento, come verità certa, ciò che io m' impegno di dimostrare in breve con una serie di testimonj ed autorità tali, dalle quali non è permesso il sottrarsi; lo prego, dissi, a supporre come certo, che non

è permeſſo il domandare o eſigere la menoma coſa, o per avere amministrato i Sacramenti, o per aver eſercitata qualche altra funzione del Santo Miniſtero. Ciò ſuppoſto, dimando la dilucidazione e la ſoluzione delle ſeguenti difficoltà.

PRIMA DIFFICOLTA'

PER qual ragione è permeſſo a giorni noſtri l' eſigere certi diritti determinati dalle coſtituzioni Veſcovili per l'amministrazione di alcuni Sacramenti, e non lo è per alcuni altri? La facoltà di unire i fedeli col vincolo del matrimonio, di offrire il ſanto Sacrifizio, di accordare la ſepoltura eccleſiaſtica, di pregare pubblicamente per i morti, è forſe meno ſpirituale, che il conferire il Batteſimo, aſcoltare la Confeſſione dei penitenti, amministrare l'Eucareſtia, o l'Eſtrema Unzione? Fu mai proibito meno l' eſigere qualche coſa per l'eſercizio di quelle, che di queſte? San Tommaſo inſegna, che ſarebbe meglio, anche in caſo di neceſſità, morire ſenza ricevere il Bat-

teſimo, che procurarſelo col denaro dalla mano di un Sacerdote. *Quod ſi non poſſet ad alium habere recurſum, nullo modo deberet pretium pro Baptiſmo dare, ſed potius abſque Baptiſmo decedere; ſuppleretur enim ei ex Baptiſmo flaminis quod ei ex Sacramento deeſſet* (2. 2. Q. 100. *ad* 1.). Perchè dunque, non ſarà egli male il procurarſi a queſta condizione, cioè col denaro, una Meſſa, o qualche altra grazia dipendente dall' eſercizio del Sacerdozio? E' ſtato forſe proibito meno il dimandare un certo ſalario prima o dopo l' eſequie, che il dare una certa ſomma per un benefizio ſenza cura di anime? Per qual ragione credeſi di aver diritto di dimandare una retribuzione per aver rimeſſa una donna *in Santa*, per averla cioè benedetta dopo il parto, ed aver fatto ſopra di lei una ceremonia alla quale eſſa non è obbligata, che per un pio coſtume, il quale neppure è univerſale? Come ſi potrà eſigere una retribuzione per aver detta o cantata una Meſſa, per aver pubblicato un Monitorio, per aver fatte le Denunzie, per aver date delle Lettere di Ordinazio-

ni, delle Dimiſſorie, delle Diſpenſe, ed altre prove teſtimoniali? Frattanto Gregorio XIII. in una Congregazione dei 24. Gennaro 1594. rinnova contro la dimanda di queſti preteſi diritti il decreto del Concilio di Trento, che, in conformità del terzo Canone del ſecondo Concilio Lateranenſe, proibiſce il ricevere niente in tutti queſti caſi, quando non venga offerta qualche coſa volontariamente in forma di limoſina, o per un motivo di pietà.

SECONDA DIFFICOLTA'

VAdo più lungi: ſe queſti diritti Parrocchiali ſono legittimi e ben fondati, nè meno dovuti ed eſigibili di quelli, che ſono attaccati all' eſercizio di una carica civile e ſecolare, non ſi può forſe, prima di far le funzioni alle quali ſono annеſſi, far conſegnare il pagamento per maggior ſicurtà, o ricuſare il ſuo miniſtero allora quando ſi ſa o ſi prevede di non poter aver coſa alcuna. Queſta maniera di operare, direte voi, ſarebbe colpevole dinanzi a Dio, e odioſa agli

occhi degli uomini. Ma lo è forſe meno il perſeguitare in giuſtizia, come ſi uſa ogni giorno, quelli che hanno traſcurato o ricuſato di pagare?

TERZA DIFFICOLTA'

PEr qual ragione ſi accreſcono le taſſe, i diritti del Matrimonio, delle Denunzie, della diſpenſa, della ſepoltura? V'è forſe maggior pena a far una di queſte funzioni per un nobile che per un Contadino? I funerali o il Matrimonio di un Notajo, di un Avvocato, di un Medico ec. è forſe più diſpendioſo o più penoſo per il Miniſtro di quello d'uno Sbirro, di un Merciajo, di un Bottegajo ec.? Quelli invero poſſono eſſer più comodi di queſti, ma la diſpenſa, la pubblicazione delle Denunzie, gli ſpoſalizj ed altre funzioni non ſono le medeſime per gli uni e per gli altri? L'eſercizio del miniſtero dee eſſere dunque all'incanto, e creſcer di prezzo a norma delle facoltà di quelli, che ne hanno biſogno? Si uſa forſe così nel commercio della vita civile?

QUARTA DIFFICOLTA'

L' Interdetto, la Scomunica, le Cenſure, tutto è ſtato poſto in opera dai Concilj contro i Miniſtri dell' Altare che dimandaſſero ed eſigeſſero del denaro prima o dopo conferito qualche Sacramento, prima o dopo di aver detta la Meſſa, o fatta qualche altra coſa concernente il miniſtero. La Chieſa ha forſe cambiate maſſime e principj? Qual' è l' epoca di queſto cambiamento? Come mai è accaduto, che i Canoni ſiano ſtati pubblicamente e quaſi generalmente violati in un punto di tanta importanza? Fu proibito negli ſtati generali tenuti a Orleans nel meſe di Gennaro 1562., di eſigere alcun diritto per la ſepoltura, per l' amminiſtrazione dei Sacramenti, ed altre funzioni ſpirituali; la Chieſa iſteſſa ha ſempre riſguardata queſta condotta come ſimoniaca: e tuttavia ſi vedono al giorno d' oggi degli ſtatuti Veſcovili direttamente oppoſti a queſte proibizioni? da qual parte è la giuſtizia e la ragione?

QUINTA DIFFICOLTA'

SE quello che dimanda una Meſſa di devozione, un *Libera*, la fede delle Denunzie, la fulminazione o permiſſione di un Monitorio, la benedizione Nuziale, o il funerale di uno de' ſuoi congiunti, pretende di non voler dar niente, o ſe dimanda di venire a compoſizione, come ſi sfuggiranno le diſpute, le ſtipulazioni, le convenzioni tante volte condannate dai Santi Padri, dai Papi e Concilj? Gli ſtatuti Veſcovili negli ultimi tempi devono forſe eſſere ſuperiori a quelli dei tempi Apoſtolici o proſſimi a quelli?

CAPITOLO SECONDO

Confutazione delle ragioni addotte per autorizzare le Coſtituzioni fatte in favore dei diritti Parrocchiali.

LE riſpoſte le più ſpecioſe, con le quali ſi poſſano eludere queſte difcoltà, ſono da una parte la ſcarſezza delle rendite anneſſe alla maggior parte dei benefizj curati, e dall' altra le eſpreſſioni di alcuni Concilj degli ultimi ſecoli, che ſembrano aver dato luogo a queſti ſtatuti; molto più che eſortano i fedeli, e qualche volta comandano loro di oſſervare i lodevoli coſtumi, nominatamente delle Eſequie o funerali. Ne parlerò ſeparatamente, e farò vedere che l'una di queſte ragioni non è niente più valida dell' altra:

L' obbligo di provvedere al mantenimento dei Miniſtri della Chieſa non è ragione ſufficiente per imporre delle taſſe ſopra l'eſercizio di tutte le loro funzioni.

Ho già fatto vedere in più luoghi che queſta ragione non è nè legittima nè ſufficiente per iſcuſare le convenzioni, eſazioni, ed altri atti di cupidigia e ſimonia nella celebrazione della Meſſa ed amminiſtrazione dei Sacramenti. E' facile il dimoſtrare che non lo è nemmeno per autorizzare le taſſe ed altre impoſizioni eſatte dagli Eccleſiaſtici. Eſſi invero ſi prevalgono dell' autorità di una potenza riſpettabile: ma oltre che non è evidente, che ella abbia facoltà d'imporre a ſuo piacere certi tributi ai popoli; ſenza dubbio è più veriſimile il credere che i Paſtori, ad eſempio di Mosè, abbiano accordato alla durezza di cuore dei Miniſtri inferiori la colletta del denaro in queſtione. *Ad duritiam cordis veſtri ſcripſit vobis Moyſes praeceptum iſtud; ab initio non fuit ſic.* Queſto è quanto noi ſiamo in diritto di dir lo-

ro, e quanto ſembra inſinuare l' iſteſſo proemio della Coſtituzione citata che è fra le noſtre mani. „ Sarebbe da „ deſiderarſi (dice egli), che i Parochi „ ed altri Eccleſiaſtici obbligati a far „ le funzioni Parrocchiali ed a ſervir „ Parrocchie, poteſſero contentarſi di „ ciò che loro viene volontariamente „ offerto; ma non ſarebbe meno deſi- „ derabile, che i popoli foſſero più ge- „ neroſi verſo quelli che preſtano lo- „ ro dei ſoccorſi ſpirituali, e che non „ poſſono ſuſſiſtere oneſtamente, ſer- „ vendo l'Altare, ſenza il ſoccorſo lo- „ ro dovuto, particolarmente in que- „ ſta Dioceſi d' Autun, nella quale la „ maggior parte dei benefizj Curati „ hanno una piccoliſſima rendita. Per „ fermare i pianti degli uni e degli „ altri in riguardo agli Onorarj che i „ Parochi poſſono eſigere, noi gli ab- „ biamo regolati e diviſi in quattro „ Claſſi di Ordini differenti conforme „ la qualità delle perſone ec.

Queſto ſolo principio ci ſomminiſtra molte oſſervazioni, che fanno molto a propoſito del noſtro ſoggetto. Si vede 1. che uno dei principali doveri di un

di un Paroco, quando ſi tratta del ſuo miniſtero, è di condurſi con molta nobiltà di animo e ſenza intereſſe. 2. Che ſe in tale occaſione ſe gli permette il dimandare qualche piccolo emolumento, lo è unicamente perchè ſarebbe impoſſibile che, ſervendo l'Altare, poteſſe ſuſſiſtere ſenza queſto ſoccorſo. 3. Che quello che non ha uno di *queſti benefizj rurali di piccoliſſima rendita*, o pure che foſſe altronde provveduto per il ſuo oneſto mantenimento, non è in diritto di eſigere delle retribuzioni accordate ſoltanto a quelli che ſono in biſogno di qualche ſoccorſo. 3. Che queſte impoſizioni ſono accordate a favore *dei Parochi ed altri Eccleſiaſtici obbligati a far le funzioni Parrocchiali*, e non a favore di un gran numero di Preti ozioſi e Religioſi, i quali godono l'iſteſſo Privilegio per le loro Meſſe, e per le ſepolture accordate nelle loro Chieſe. Aggiunge un' altro rifleſſo, ed è che queſte taſſe o diritti di onorario, non eſſendo meno di carico ai popoli che di lucro ai Curati, pare che ſarebbe ſtato giuſto il diſtinguere i benefizj in varie claſſi, come

furono distinte le diverse condizioni dei Parrocchiani, e fare in maniera che quelli che avessero una certa rendita non esigessero cosa alcuna, o non esigessero tanto, quanto quelli che avessero maggior bisogno.

Resta ora ad esaminare se queste regole sono uniformi a quanto è stato prescritto e praticato in ogni tempo, per sovvenire ai bisogni dei Pastori e di tutti quelli, ai quali è stata confidata la cura delle anime. Ciò che so, e che posso dire, è, che innanzi la divisione dei beni e delle rendite fra i Ministri dell' Altare, lo che non accadde prima del quinto secolo, le Chiese non erano nè ugualmente ricche nè ugualmente provvedute di terre, di fondi, e di limosine giornaliere; che la pia liberalità dei fedeli non è stata la medesima in tutti i tempi; che vi sono stati dei buoni e cattivi luoghi da servire, e in conseguenza dei ricchi e poveri benefizj; che i poveri Parochi non essendo meno cari nè meno utili alla Chiesa dei ricchi, ella credette sempre suo dovere il vegliare al loro mantenimento; ma che fra i diversi

mezzi, che essa giudicò a proposito di scegliere e di impiegare per riuscirvi, non pensò mai a stabilire delle leggi sopra i diritti degli onorarj annessi all' esercizio delle funzioni Ecclesiastiche, nè di imporre una specie di tributo a tutti i fedeli, che dimandassero la grazia dei Sacramenti, della sepoltura, e di esser nominati nel Santo Sacrifizio.

Ho osservato di più, che spesso ella parve attenta ai meriti personali di qualche suo Ministro, onorandolo e gratificandolo più degli altri, per la speranza del buon uso che prevedeva che si farebbe dei beni accordati da lei a titolo di ricompensa; ma lungi dal volere arricchirgli col prodotto delle loro Messe o di altre funzioni, si è sempre sollevata contro quelli, che volevano lucrar del denaro con l'esercizio del loro ministero. „ Bisogna, dice il „ il Concilio Niceno (*Conc. Nicen.* 1. „ *ann.* 325. *can.* 14. *Item Synodus Wigornien. ann.* 1240. *can.* 26.) distribuire „ ogni anno ai Sacerdoti dei beni del- „ la Chiesa di Dio ciò, che sarà ne- „ cessario per il loro mantenimento, „ con moderazione però, senza prodi-

„ galità o profuſione „. *Sacerdotum proventus, ex Eccleſiarum Dei bonis attribuendi ſunt ſingulis annis ad victum & veſtitum, moderate tamen ac ſine ulla prodigentia aut profuſione, ut divinis officiis in aedibus Dei vacare ſemper poſſint*. „ Che ſe le facoltà di qualche „ Chieſa ſono troppo riſtrette e non „ baſtano, tocca ai fedeli il provve- „ dervi; imperciocchè ſe i ricchi del „ ſecolo ſono obbligati a ſoccorrere i „ poveri, con molto maggior ragione „ lo debbono fare con quelli che gli „ ammaeſtrano „. *Porro ſi tenues extiterint Eccleſiarum Dei proventus aliquibus in locis, ſaeculares tunc ſuccurrere debent Sacerdotibus in neceſſitate conſtitutis: etenim ſi divitum eſt ſubvenire egenis, multo magis Sacerdotibus*. L' iſteſſo Concilio eſorta i fedeli, per rimediare a queſto inconveniente, non già a pagare una tale o tal altra ſomma, per la ſepoltura, per il matrimonio, per la Meſſa, per certe diſpenſe ec., a non far delle fondazioni di Vigilie, di *Libera*, d' Anniverſarj di Meſſe in perpetuo, coſe penſate molti ſecoli dopo; ma a laſciare, morendo,

qualche porzione dei loro beni a Dio nella perſona dei ſuoi Miniſtri e de' ſuoi poveri. *Deo debetur defuncti portio.* In caſo di dimenticanza e di traſcuratezza, eſorta gli eredi a ſupplirvi, aſſicurando gli uni e gli altri, che queſt' opera di pietà è opportuniſſima per procurar loro la remiſſione dei peccati, e per dar loro una giuſta confidenza, quando ſi preſenteranno dinanzi al Trono del Giudice ſovrano. *Decernat igitur Deo portionem aliquam ex bonis quae largitus eſt in haereditatem... hinc enim maximum conſequitur homo ille praemium, peccatorum remiſſionem, & cum fiducia ſe ſiſtet coram tremendo Dei throno in die remunerationis* (*Ibid.*).

Queſti erano i mezzi ai quali ricorreva la Chieſa, per ſovvenire ai biſogni dei ſuoi Miniſtri; i Santi Padri non ne ſuggeriſcono di altra ſorte, e queſti iſteſſi doni ſi ricevevano con sì poca avidità e con tanta riſerva, che per quanto urgenti foſſero le neceſſità della Chieſa, ſi ricuſava tutto ciò che veniva offerto dagli empj, dagli ſcomunicati, dai peccatori pubblici ed impenitenti. *Quod ſi tanta fuerit Eccleſia-*

rum indigentia, praeſtat fame perire quam ab inimicis Dei quicquam accipere (*Ibid. lib.* 4. *cap.* 6. *&* 7.). La ragione di laſciar morire di fame i poveri e i Miniſtri degli Altari, piuttoſto che ricevere qualche coſa da tali Perſone, è che l'accettarne avrebbe potuto diſonorare queſti Miniſtri, e mettergli in ridicolo preſſo degli uomini. *Quod amicis Dei contumelioſum ſit & eos faciat ludibrio eſſe.* Ora, imponendo delle taſſe per certe funzioni, che tutto il mondo ſa dovere eſſer fatte gratuitamente, non ſi dee forſe temere ugualmente di attrarſi gli ſteſſi rimproveri, e di cadere nello ſteſſo diſprezzo? I diſcorſi ordinarj delle perſone ſaggie ugualmente che dei libertini ne ſono una gran pruova: ſi farebbe un libro di ciò che diceſi ogni giorno della dimanda dei diritti parrocchiali e delle ſomme che ſi ſpendono per Diſpenſe, per Bolle, per la Dateria, e per la Cancelleria.

L' operajo è degno della ſua mercede, niuno ne dubita, e la conſeguenza, che i ſanti Padri hanno cavata da queſto principio, è ugualmen-

te vera e naturale; cioè, che i popoli ſono obbligati per diritto naturale e divino a contribuire al mantenimento di quelli che gli governano. Ma Gesù Criſto comanda loro nel medeſimo tempo di dare gratuitamente ciò, che hanno ricevuto gratuitamente; cioè, come hanno ſpiegato e inteſo i Concilj e i Padri, di eſercitare gratuitamente le funzioni del miniſtero, che loro non coſta nulla, e che poteva eſſer loro negato ſenza ingiuſtizia.

La prima di queſte maſſime dee forſe dare il menomo attacco alla ſeconda? La ſeconda diſtrugge forſe la prima? No certamente. L'una e l'altra ſono ugualmente ſaggie e degne dell'oracolo dal quale partono. Debbono dunque eſſere ugualmente oſſervate. Io dico di più: la prima avendo delle eccezioni che non ha la ſeconda, e trovandoſi ſoggetta a degli ſcogli che queſta non può temere, potrebbe accadere che quella non foſſe poſta in uſo, mentre queſta ſarà, come lo dee eſſere, oſſervata letteralmente. Mi ſpiego, e dico che potrebbe accadere ciò, che è accaduto in tutti i tempi, che alcuni Miniſtri del Santuario,

avendo degli altri mezzi per vivere oneſtamente, ſervono l' Altare ſenza vivere dell' Altare. Ma quantunque i popoli abbiano l' obbligo di procurare ai loro Paſtori un giuſto e legittimo mantenimento, ſarà ſempre vero che queſti non ſono nè ſaranno mai in diritto di eſigere un ſalario, per l'amminiſtrazione dei Sacramenti o altre funzioni dipendenti dal ſanto miniſtero.

Gualtieri di Kirkam Veſcovo di Ulma ne era tanto convinto, che fece una proibizione eſpreſſa ai Parochi della ſua Dioceſi di aſſegnare ai Sacerdoti abitanti delle loro Parrocchie il prodotto di qualche annuale, trenteſima, o altro numero di Meſſe, per timore, dice egli, che non cerchino di offrire i Santi Miſteri piuttoſto per un motivo turpe di lucro, che per un pio movimento di divozione. *Firmiter inhibemus, ne quis Rector aut Vicarius inter ſtipendia Sacerdotibus aſſignata, denarios Miſſales, triennalia, aut annalia ex pacto ſuo deputet Sacerdoti; ſed ipſi honeſta ſuſtentatio aſſignetur, ne compellatur lucris turpibus inhiare* (*Conſt. Vater. Dulm. circa* 1255,).

Non posso terminar meglio questa questione, quanto con l' esporre un Canone del Concilio di Magonza di questi ultimi secoli, e vedremo quanto sembravano allora odiosi questi, che ora diconsi diritti Parrocchiali. L'avarizia esecrabile di alcuni Sacerdoti, dice egli, va qualche volta fino a rendere disprezzabili i Sacramenti, poichè negano d' amministrargli, quando non siano pagati col denaro contante. *Numerato pretio*: e volendo dunque por freno a questa cupidigia tante volte ripresa dai Concilj, proibiamo a tutti i Parochi ed altri Ministri della Chiesa di esigere o dimandar qualche cosa, come un diritto, e di ricevere sotto questo titolo ciò che venisse loro offerto per un costume piamente stabilito. Che se alcuni fedeli danno qualche cosa a titolo di carità non proibiamo di riceverla. *Execrabilis quorumdam Sacerdotum avaritia, usque ad Sacramentorum ipsorum contemptum & iniuriam nonnunquam irrumpit: quorum pravam cupiditatem sacris etiam Conciliis invisam & damnatam comprimere volentes, omnibus subjectis parochis seu Ecclesiarum mi-*

niſtris ſerio prohibemus, ne quid de Sacramentorum adminiſtratione a quoquam velut debitum aut exigant aut recipiant .... Quod ſi quis ſubditus ultro aliquid dare voluerit, non obſtamus, quin, quod libera voluntate ex Caritate offertur, recipere valeant (*Conc. Mogunt. an.* 1549. *c.* 92.).

Senza dubbio nelle Dioceſi dei Veſcovi, che componevano queſta Santa Aſſemblea, come in quella d' Autun vi erano dei *Beneſizj Curati di una tenuiſſima rendita*. Nelle Parrocchie vi erano degli Abitanti di *diverſe claſſi e differenti ordini*: tuttavia non ſi impone a queſti alcun tributo, nè ſi accorda a quelli alcun diritto per le loro funzioni. Perchè mai non ſi ebbe ricorſo ad una ſtrada così facile per mantenere i poveri Parochi? Perchè parve ſempre odioſa e colpevole; perchè quarant' anni prima il Concilio generale Lateranenſe avea tacciata queſta condotta di commercio infame, tanto per parte dei Veſcovi, i quali eſigevano certi diritti per la conſacrazione dei loro Confratelli, per la Benedizione degli Abati, per l' Ordinazione dei

Chierici; quanto per parte dei Miniſtri del ſecondo ordine, i quali a vicenda cercavano un compenſo eſigendo del denaro per i funerali, Matrimonj, ed altre funzioni: *eſt taxatum quantum ſit iſti, vel illi, quantumque alteri, vel alii perſolvendum*)*Conc. Lateran.* 4. *Gen. ann.* 1215. *cap.* 63. *&* 66.); e che per ultima dannazione volevano difendere queſta abominazione col coſtume da gran tempo introdotto. *Et ad cumulum damnationis majoris, quidam turpitudinem & pravitatem hujuſmodi nituntur defendere per conſuetudinem longo tempore obſervatam: tantum igitur abolere volentes abuſum, conſuetudinem ejuſmodi, quae magis dicenda eſt corruptela, penitus reprobamus.*

Un Concilio d' Avignone del ſecolo decimo ſeſto temeva in tal maniera di far comparir venali le funzioni del Sacerdozio, ed era talmente colpito dalle ragioni che induſſero in queſti ultimi tempi a fare degli ſtatuti per la colletta dei diritti Parrocchiali, che proibiſce ai Sacerdoti per quanto poveri ſiano il dimandare o eſigere la menoma coſa per l' amministrazione dei

Sacramenti. *Item pro Sacramentorum administratione, nullus Sacerdos, quamvis egens, verbis aut nutibus, quidquam petat exigatve* (*Conc. Avenion. an.* 1594. *c.* 11.). Nove anni dopo un Concilio d' Aquisgrana si spiegò pressoche con i medesimi termini (*Conc. Aquigr. ann.* 1185. *Tit. de Sacrament.*). Cosa concluderemo da tutte queste autorità, se non che combattono e condannano le prescrizioni, con le quali si pretende oggi autorizzarsi?

L' osservanza dei lodevoli costumi, raccomandati da alcuni Concilj degli ultimi secoli, non possono servire di pretesto per lo stabilimento dei diritti Parrocchiali.

Credo di dover prevenire quì una objezione, della quale potrebbero servirsi alcuni per giustificare le Costituzioni, che tante volte ci mettono dinanzi agli occhi. Molti Concilj, mi si dirà, e alcuno di quelli ancora, che sembrano condannare le retribuzioni o salarj per le Messe, e per tutte le altre funzioni ecclesiastiche, spesso esortano

i popoli a non partirsi dai lodevoli costumi. Ora questi costumi erano di dar qualche cosa ai Ministri dell' Altare, o dopo la ceremonia del Battesimo, e del Matrimonio, o in occasione dei Funerali e della sepoltura. Eccone quì alcuni che permettono l' esigergli, e comandano ai fedeli di soddisfarvi.

Che si esigano i lodevoli costumi, dice Odone Arcivescovo di Parigi, dopo che sarà fatto il Funerale. *Post sepulturam exigant laudabiles consuetudines* (*Const. Odon. part. circa ann.* 1197. *Tit. Cont. praocepta*).

Noi proibischiamo, dice un altro Concilio del secolo decimo terzo, di esigere il menomo emolumento per aver fatta qualche santa funzione, come per esempio per aver sepolto o fatte le esequie a un defunto: ma se sapremo, che vi sia qualche pio costume stabilito per tale occasione, non mancheremo di farlo osservare. *Districte inhibemus ne ipsi Ministri pro Sacris, vel quibuscumque Sacramentalibus ministrandis ut puta sepulturis & Exequiis mortuorum, quicquam praesumant exigere: lau-*

dabilem tamen consuetudinem, si qua fuerit in ejusmodi fidelium introducta constitutione, cum de ipsa nobis constiterit, faciemus firmiter observari (*Conc. Oxonien. ann.* 1287. *cap.* 38.).

Rinnuoviamo, dice un Concilio di Tours, le Costituzioni, le quali comandano di conferire gratuitamente i Sacramenti della Chiesa, e proibischiamo rigorosissimamente il domandare cosa alcuna prima di conferirgli; ma dopo d'avergli amministrati gratuitamente, si potrà domandare ciò che è esigibile per un costume lodevole, anzi obbligarvi i fedeli per mezzo delle Censure. *Innovamus ut Sacramenta Ecclesiastica gratis exhibeantur, nec pro eis, antequam fiant, aliquid petatur seu aliquid etiam exigatur; quibus gratis adhibitis poterit peti, quod de pia consuetudine exigi consueverit, subditos ad haec per Praelatos Censura ecclesiastica compellendo* (*Conc. Turon. an.* 1238. *c.* 4.).

Giovanni Prevost Arcidiacono della Chiesa di Salisburgo, verso l' anno 1422., stabilisce la stessa cosa a nome di Eberardo Arcivescovo della stessa Città e Legato della Santa Sede.

Il Concilio di Milano dell' anno 1570., quello di Roano del 1581. n. 3. & 31., quello di Narbona l' anno 1551. cap. 41., finalmente quello di Bourges l' anno 1584. danno l' istessa facoltà per i funerali; quest' ultimo rinnuova soltanto la proibizione di seppellire nelle Chiese.

A giudicarne a prima vista, si potrebbe credere che le Costituzioni a favore dei diritti Parrocchiali sono in qualche maniera autorizzate dai Canoni di molti Concilj; vediamo senza prevenzione come sta la cosa, e qual rapporto essi possono avere.

Dell' origine, della natura, e della osservanza dei costumi lodevoli raccomandati da alcuni Concilj degli ultimi tempi.

Bisogna prima di tutto osservare che l'esigere ciò, che veniva contribuito per un costume lodevole in certe funzioni Ecclesiastiche, ha incominciato nel secolo duodecimo, tempo nel quale non si osservavano le sante leggi nè dai membri del Clero nè dai fedeli; tempo in cui l'uso di una retri-

buzione, per aver detta una Meſſa, divenne quaſi univerſale; tempo in cui dominando lo ſpirito d' avarizia nella Chieſa di Dio, come lo dice gemendo un celebre Concilio di Colonia, la viſione e i profetti andarono quaſi in oblio, *Ex quo avaritia in Eccleſia Dei crevit, periit Lex a Sacerdote, & viſio de prophetis*; tempo in cui la maggior parte dei Miniſtri del Santuario, come i figli di Samuele, tralaſciarono, per dir così, di camminare per la ſtrada dei loro Padri, in cui parvero più che mai amatori dei doni, in cui roveſciarono l'ordine e le leggi più ſantamente ſtabilite. *Non ambulaverunt filii ejus in viis ejus, declinaverunt poſt avaritiam acceperuntque munera, & perverterunt judicium* (1. *Reg.* 8. 3.).

I fedeli fino a quel tempo non ſi erano mai avvicinati ai Santi Altari con le mani vuote; la loro pietà verſo i loro parenti ed amici gli aveva reſi così generoſi, che il coſtume di far qualche dono nel tempo dei loro funerali era quaſi paſſato in legge; ma legge, dice il Padre Tommaſini, la quale negli ultimi ſecoli ha cagionato

nato delle turbolenze fra il Clero Regolare e Secolare : imperciocchè cercando gli uni e gli altri di approfittarsi di queste offerte, non omettevano cosa alcuna per attrarre nelle loro Chiese i corpi dei Defunti, e far loro gli onori della sepoltura. Il diritto naturalmente apparteneva ai Pastori legittimi ; ma ciò che fu favorevole ai Religiosi è che, per mezzo di una certa somma, non ebbero alcuna difficoltà di accordare indifferentemente la Sepoltura nel recinto delle loro Chiese a chiunque la domandava, che secondo l' antico costume era accordato ai soli Vescovi, Abati, Sacerdoti, ed altre persone distinte per il loro rango o pietà. Quindi le compre, le vendite, e concessioni di picciole fosse e sepolture, le quali furono condannate da Gregorio il Grande e da molti Concilj. Quindi quelle superbe iscrizioni, quelle lugubri e pompose decorazioni, quelle fondazioni senza numero, quelle spese nei funerali avvalorate insensibilmente dall' esempio e dal costume, sì onerose per gli uni, e lucrose per gli altri.

Secondariamente non poſſiamo ſcuoprire meglio in che coſa conſiſtano i coſtumi lodevoli, quanto per mezzo dei decreti medeſimi dei Concilj, che deſiderano e vogliono che ſiano eſattamente oſſervati. Uno dei primi che ſi ſpiegò in queſta maniera è Odone Veſcovo di Parigi, che ſucceſſe a Maurizio l'anno 1196. Proibiſchiamo, dice egli, ſotto pena di ſoſpenſione, a tutti i Sacerdoti e Cappellani di eſiger coſa alcuna, ſotto preteſto di piccoli regali dovuti nel tempo delle nozze, o innanzi la benedizione nuziale, o per la celebrazione del Matrimonio, o per teſtimonianze ec.; ma ordiniamo, che il Miniſtro, dopo aver celebrato il Matrimonio, riceva ed eſiga ancora ſe ſia neceſſario, i piccoli doni ſoliti darſi. *Celebrato autem Matrimonio, recipiat fercula ſua, & exigat ſi neceſſe fuerit, ſicuti conſuetum eſt* (*Conc. Odon. Pariſ. cap. 7. circa Matri. n.* 4.). Io traduco la parola *fercula* con quelle di *piccioli doni*. So che il vero ſignificato è *una vivanda, un piatto*; ma qualunque ſiane il ſenſo, in queſto luogo ſi vede da queſto decreto, che i Sacer-

doti non potevano allora domandare denaro o altra cosa di qualche considerazione, per la Messa e per la celebrazione del Matrimonio.

Un Concilio di Bourdeaux, il quale come Odone e molti Concilj, permette il domandare onestamente ciò che sarà determinato dal costume, tanto per il Matrimonio che per la Sepoltura, ei fa sapere inoltre che non era permesso esigere la menoma somma di denaro. *Tunc secundum consuetudinem Ecclesiae honestae poterit, quod justum est expetere & a suis Praecessoribus invenerit ordinatum . . . inhibemus fortiter & districte ne pro . . . . conferendis Ecclesiasticis Sacramentis aliqua pecunia exigatur. Si vero alia, de consuetudine laudabile & antiqua debentur, postea a subditis exigantur* (*Conc. Rurdigal. ann.* 1255. *cap.* 26.).

Tutti questi Canoni non ci fanno per anche veder chiaramente in che cosa consistevano questi costumi lodevoli. S. Gregorio il Grande, senza parlare se si potessero esigere, fa menzione soltanto delle luminarie offerte nel tempo dei funerali, e permette il ri-

ceverle, quando ſiano offerte volontariamente. *Si Parentes, proximi, vel haeredes pro luminaribus ſponte quid offerre voluerint, accipere non vetamus* (*S. Greg. L.* 7. *Epiſt.* 56.). Uno dei monumenti, che ſviluppa con maggior chiarezza in che coſa conſiſtano queſti lodevoli Coſtumi, è un Canone del Concilio di Colonia dell' anno 1443., tempo in cui ſi vede maggiormente raccomandata l' oſſervanza dei medeſimi; vi ſi parla di pane, di carne, di cacio, di peſce, d' un' altra ſorte di bevanda, di ceri o candele, finalmente di denaro offerto volontariamente nel tempo delle eſequie. *Panes, carnes, vel caſei, vinum, vel cereviſia, seu candelae, vel denarii, aut aliae res quaelibet prout juxta morem & conſuetudinem.*

Si vede altresì dal ſecondo Concilio Milaneſe, che le candele, i ceri, le torcie o fiaccole, che reſtavano dopo gli officj o Funerali, appartenevano ai Parochi o a quelli che avevano il diritto di approfittarſene.

Un altro Concilio di Colonia (*Conc. Colon. an.* 1536. *part.* 8. *cap.* 6.) parla

ancora di un altro coſtume che regnava allora, il quale era di preſentare una o due monete ai Parochi nelle feſte maggiori. Queſto coſtume, di fare un' offerta pubblica nelle Feſte maggiori alla Meſſa ſolenne, ſuſſiſte ancora ai giorni noſtri nella Chieſa di Milano. Il Celebrante accompagnato dal Diacono e dal Suddiacono diſcende alla porta del Santuario, riceve in una gran tovaglia ſoſtenuta da due de' ſuoi Miniſtri (*Vid. lib.* 1. *de reb. lit. cap.* 25. *n.* 12.) un' offerta in pane preſentata da due vecchj veſtiti in una maniera particolare; continuando poi a camminare fino al baſſo del Coro riceve l'iſteſſa offerta da due donne di una età avanzata e diſtinte dalle altre per l'abito particolare. Queſto è ciò che trovo di più formale intorno la natura dei Coſtumi lodevoli: la dimanda che facevano i Miniſtri dell' Altare, e il potere che pareva che aveſſero di eſigergli dopo qualche ceremonia, ſembra dargli un' apparenza di conformità con ciò che chiamiamo oggi *diritti Parrocchiali*; ma la differenza è tanto grande, che quando ſi voglia eſſer di

buona fede, si concederà che non possono autorizzarne lo stabilimento.

I. Questi diritti Parrocchiali sono stati introdotti da un movimento di devozione per parte dei fedeli, non già da un precetto Ecclesiastico, o da un comando dei primi Pastori: le espressioni dei Concilj che ne parlano sono precise. II. Non erano in uso in tutti i casi e in tutte le circostanze, nelle quali si può aver bisogno del Ministero dei Sacerdoti, ma solamente in certe occasioni, come nella ceremonia delle nozze, dei funerali, degli anniversarj ec. III. Non era specificata cosa alcuna; la quantità e qualità dei doni o offerte erano intieramente arbitrarie; alcuni, come si ha potuto vedere dai Canoni riferiti a questo proposito, davano del pane e del vino, altri della carne, altri formaggio, altri cera o fiaccole, altri picciole focaccie, altri qualche moneta di argento. Naturalmente ciascuno si regolava secondo il costume del luogo.

Si riconosce forse da tutto questo ciò che si usa ai giorni nostri? Le som-

me ſono eſigibili e determinate per l'eſercizio di qualunque funzione fatta o da farſi: quelli ſoli godono il diritto di franchigia, i quali non hanno con che pagare; anche di queſti però ve ne ſono pochi che vadano eſenti dal pagar certe ſomme ec. per le Fedi, per la Benedizione Nuziale ec. Meſſa particolare, Meſſa ſolenne, Benedizion nuziale, Purificazione dopo i parti, Pubblicazione e Fulminazione di Monitorj, Lettere teſtimoniali, Funerali, Vigilie, *Libera*, tutto vuole una retribuzione. Benchè molti Altari ſieno forniti di ceri e panni da morto, benchè i parenti, gli amici, o domeſtici del defunto accompagnino il corpo o vengano con le fiaccole in mano a fare un offerta in denaro; benchè queſto corpo ſia circondato da una abbondante luminaria, ſi paga nulla di meno l'apertura della foſſa, il diritto d'aſſiſtenza, e quello della ſepoltura, regolato ſecondo le condizioni ec.

Finalmente la differenza ſi conoſcerà molto più, ſe ſi conſiderino i motivi, che determinarono i Veſcovi riuniti nei Condilj a raccomandare l'

oſſervanza dei coſtumi lodevoli; la loro idea non fu mai, non dirò già d'arricchire, ma neppure di contribuire con queſto al mantenimento dei Paſtori del ſecondo ordine. Il picciolo prodotto che ſi poteva ritrarne, la maniera con la quale ſi ſono ſpiegati, e le miſure che volevano che ſi prendeſſero in ſimili occaſioni, lo fanno baſtantemente conoſcere. Si può vedere in particolare ciò che fu preſcritto nel Concilio di Colonia dell' anno 1536. part. 8. can. 5. 6., e nel Concilio di Magonza dell' anno 1549. cap. 7. e 93. Ma ſiccome queſti Paſtori zelanti per il buon ordine non ſi credevano meno obbligati di raſſodare la pietà vacillante dei fedeli, che di mantenergli nei veri principj della Fede, giudicarono bene l'autorizzare l'oſſervanza di certi coſtumi, i quali, quantunque antichi ed eſemplari, erano negletti o corrotti; dico corrotti, poichè negli ultimi ſecoli, più frequentemente che nei primi, ſi vedevano i Laici appropriarſi delle offerte fatte all'Altare, e privare non ſolamente i Miniſtri, ma anche i poveri, i quali vi hanno

un diritto sì ben fondato, che il Concilio d' Agde dell' anno 506., tempo in cui non si parlava per anche della domanda nè dell'osservanza dei costumi lodevoli, risguarda come loro uccisori quei Laici o Chierici che si impadronissero delle oblazioni fatte alle Chiese: *velut necatores pauperum quousque reddant excludantur*. Era dunque necessario il por freno a questi disordini, che di giorno in giorno si aumentavano.

Un' altra ragione, per vegliare e prender la difesa di questo pio costume, è che molti Laici per uno spirito di malizia, di invidia, di gelosia e di odio contro i membri del Clero, mettevano tutto in opra per abolire o almeno per allentare la pietà dei fedeli su questo punto. Noi lo vediamo dal Canone sessagesimo sesto del quarto Concilio Generale Lateranense, il quale nel medesimo tempo si lamenta che molti Ministri esigevano a forza certe somme di denaro per la sepoltura, per le esequie, per la benedizione nuziale ed altre funzioni Ecclesiastiche; e con la medesima forza si solle-

va contro alcuni Laici, i quali malizioſamente facevano ogni ſforzo per abolire i coſtumi lodevoli. *Econtra Laici laudabilem conſuetudinem erga Sanctam Eccleſiam, pia devotione fidelium introductam, ex fermento haereticae pravitatis nituntur infringere.*

Non biſogna omettere quì il penſiero e il ſentimento del Cardinal Belmonte primo Legato del Concilio di Trento ſu queſto Canone. Egli ſoſtiene, contro quelli che volevano avere il diritto di domandar del denaro avanti o dopo l'amminiſtrazione delle coſe ſante, che il Concilio (*Hiſt. del Conc. di Trento trad. da M. Amelot de la Houſſaye L. 2. p. 230. Ed. Amſterdam* 1686.) prendendo la difeſa dei coſtumi lodevoli, non parlava di ciò che poteva eſſer dato, ma ſoltanto di certi uſi lodevoli ſtabiliti in favor della Chieſa, per eſempio le decime, le primizie, le offerte all' Altare, le diſtribuzioni canoniche.

Gallon Cardinale e Veſcovo di Parigi, poco tempo prima di queſto Concilio, aveva ſoſtenuto ugualmente i coſtumi lodevoli, ma nel ſenſo da

noi inteſo; cioè per confermare i popoli nell' uſo di far delle offerte volontarie contro quelli che volevano abolirle. Per altro la maniera con cui ſi ſpiega non è in alcun modo favorevole ai *diritti Parrocchiali*. Proibiſchiamo, ſotto pena di Scomunica, ai Sacerdoti e Chierici della noſtra Diocesi di domandare, eſigere, o toglier per forza qualunque coſa per l' amminiſtrazione del Batteſimo, del Matrimonio, della Sepoltura, ed altre funzioni, col preteſto di qualche coſtume: ma quantunque ſiano obbligati a farle gratuitamente e con piacere, ſi dee però avvertire ed eſortare i fedeli a non partirſi per ſpirito d' avarizia da un coſtume introdotto dalla pietà e riverenza per i Sacramenti: *prohibemus ſub eadem excommunicatione, ne Sacerdotes vel Clerici, occaſione alicujus conſuetudinis pro Baptiſmo, Sepultura, Benedictione, aliiſve Sacramentis Eccleſiaſticis, aliquid exigere vel extorquere praeſumant; ſed ea libere & ſine difficultate ſtudeant canonice adminiſtrare; monentur tamen Laici diligenter, ne quod pro reverentia Sacramentorum devotio fidelium introduxit,*

ex avaritia velint aliquatenus revocare (*Conſt. Gallon. Pariſ. an.* 1208. *cap.* 2.)

Sarebbe facile l' addurre quì dell' altre pruove, per far conoſcere il fine di queſte venerabili Aſſemblee, allora quando hanno raccomandato l' oſſervanza dei coſtumi lodevoli. Non mi fermerò che ſopra le due ſeguenti. Wicleffo fu condannato al Concilio di Coſtanza, perchè pretendeva, che i Signori temporali poteſſero ſenza difficoltà impadronirſi dei beni della Chieſa; che i Parrocchiani foſſero in diritto di ricuſare la decima ai loro Parochi; e che i Miniſtri, i quali ſi obbligavano a pregare per quelli che contribuivano al loro mantenimento, foſſero tutti Simoniaci. *Omnes ſunt Simoniaci qui ſe obligant orare pro aliis, iis in temporalibus ſubvenientibus .... ditare Clerum eſt contra regulam Chriſti* (*Conſt. Conſtant. Ss.* 8. *n.* 16. 18. *&* 32.)

Ecco un Canone del Concilio d' Aquisgrana tanto più oſſervabile, che iſtruendo i popoli intorno l'obbligo di conſervare i coſtumi lodevoli, proibiſce nel medeſimo tempo ai Miniſtri i più poveri di beni di fortuna, ſotto

pena di caſtigo eſemplare, l' eſigere o domandare la menoma coſa o con ſegni o con la viva voce, per l' amminiſtrazione delle coſe ſante. *Illud praeterea diligenter caveant, ne pro illis adminiſtrantibus, ab illo vel omnium rerum inope Sacerdote, verbis aut etiam ſignis quicquam prorſus vel minimum quovis modo petatur exigaturve. Quod ſi quis contra fecerit, graviter ab Epiſcopo pro culpae ratione puniatur. Quod ſi Laici homines eleemoſinas dare conſuetas, impendereque renuerint, eos Epiſcopus ex Canonum jure ad pie introductam conſuetudinem perpetuo retinendam cogat atque compellat* (*Conc. Aquiſgr. an.* 1585. *tit. de Sacram.*).

Niente di più preciſo in apparenza per il ricevimento dei frutti, o come dice il Concilio, delle limoſine derivanti da un pio coſtume: ma niente ancora di più formale per farci vedere, che con la parola di *Coſtumi lodevoli* non ſi dee ſempre intendere ciò, che veniva offerto ſubito dopo o durante qualche ceremonia ed offizio Eccleſiaſtico; poichè ſi tratta qui ſoltanto delle diverſe limoſine o porzioni di be-

ni abbandonati per il mantenimento dei Paſtori. Se da una parte queſto Concilio cerca di mantenere nei fedeli un certo ſpirito di pietà verſo Dio, o di gratitudine verſo quelli che gli governano gli iſtruiſcono e pregano per eſſi; dall' altra non omette coſa alcuna per bandire dal ſanto Miniſtero qualunque ſoſpetto o indizio di cupidigia e d'avarizia. Un Concilio di Colonia ne temeva talmente gli effetti, che quantunque gli ſembraſſero pii i coſtumi ſtabiliti in quella Città, tuttavia ci fa ſapere, che gli laſcia ſuſſiſtere ſolo per tolleranza, finchè ſi trovino degli altri mezzi meno ſottopoſti alla critica, per provvedere al mantenimento dei Parochi. *Laudabilem tamen conſuetudinem in Civitate noſtra Colonienſi erga Sanctam Eccleſiam pia devotione fidelium introductam, per has noſtras Conſtitutiones Sinodales nolumus immutare, donec ipſis Parochis de ſufficienti victu fuerit proviſum* (*Conc. Colon. ann.* 1536. *part.* 8. *cap.* 7.). Aggiunge poi, per evitare qualunque diceria e ſoſpetto d' avarizia nei Sacerdoti, ſarebbe meglio che la raccolta del denaro offerto foſſe

fatta da un uomo di probità, o dagli Economi della Chiesa, per consegnarlo poi al Paroco. *Ne vero Parochus aut in contentionem aut suspicionem trahatur, potius haec pecunia per Ecclesiae Aeconomos aut alios probatae fidei viros colligetur, ac ipsi Parocho numerabitur* (*lb. cap. 6.*).

Dai termini di questo Canone si crederebbe che lo stato dei Parochi di Colonia fosse simile a quello dei Parochi di Parigi e di molte altre Città, in favore dei quali non vi sono nè decime, nè porzioni congrue, nè alcuno assegnamento determinato, ma ciò che dicesi accidentale, somministra loro più del bisogno. Vi osservo però una differenza essenziale ed è, che le piccole somme che ritraevano i Parochi di Colonia non erano nè prescritte nè determinate, e se ricevevano qualche cosa amministrando i Sagramenti, lo che non si fa bene, la ricevevano non per diritto, ma per un pio costume stabilito e confermato dalla pietà dei fedeli. Mentre al giorno d'oggi questo è un diritto e un tributo imposto dalle Costituzioni Vescovili sopra tutte le

perſone, le quali ſono in neceſſità di ricorrere al Miniſtero dei Sacerdoti e dei Parochi. Aggiunghiamo che queſto Santo Concilio, uno dei più fecondi in pie e ſante leggi, vedeva con pena il coſtume in queſtione, e deſiderava che vi foſſero ſtate ſtrade per provvedere al mantenimento dei Miniſtri, per eſempio taſſando le famiglie di ciaſcuna Parrocchia, o aſſegnando dei fondi, e facendo una penſione alimentaria: e tale appunto è la dimanda che facevano al Concilio di Trento gli Ambaſciadori di Francia a nome del Re Criſtianiſſimo: e di fatto nel decimo ſeſto articolo di riforma propoſta ſta ſcritto (*Hiſt. del Conc. di Trent. L. 7. p. 633.*). „ Che per purgare l' Ordine Sacerdo-„ tale da tutte le macchie d' avarizia, „ i Sacerdoti non dimandaſſero coſa al-„ cuna per l' amminiſtrazione dei Sa-„ cramenti, e che ſi faceſſe in manie-„ ra, che ogni Paroco aveſſe una ren-„ dita ſufficiente per mantenere due „ Chierici, ed eſercitare l'oſpitalità; che „ i Veſcovi vi provvedeſſero con l'unio-„ ne dei Benefizj, o con l' aſſegnazione „ delle decime, e in mancanza loro, i „ Principi col taſſare le Parrocchie„ .

CAPITOLO TERZO

L'amministrazione dei Sacramenti e tutte le altre funzioni che dipendono dal Santo Ministero debbono essere affatto gratuite.

MI sono impegnato, oltre ciò che è stato detto, di mettere questo punto in un tal grado d'evidenza, che non si possa rivocare in dubbio senza rinunziare alla buona fede. Non ricorrerò, per dirla in breve, nè al testo della Scrittura, nè a quello dei Santi Padri, ma soltanto alla autorità dei Santi Canoni interpreti della morale e della dottrina della Chiesa. Essi sono tanto più rispettabili, in quanto che è certo, che essi sono dettati per ispirazione dello Spirito Santo. *Toto orbe venerandi, & Sancto Spiritu inspirante digesti, immo calamum SS. Pa-*

trum, qui eos de ordine & ſtatu ſanctae Dei Eccleſiae conſcripſerunt, regente (*Conc. Aquiſgr.* 2. *L.* 3. *cap.* 25.). Queſte ſono leggi, contro le quali non vi è preſcrizione, e che debbono eſſere oſſervate fino al fine dei ſecoli. *Iidem ſacri Canones, manſurae ſcilicet uſque in finem ſaeculi Leges, ſpiritu Dei ſunt conditi*. Non è permeſſo ad alcun Sacerdote, dice il Papa Celeſtino, dopo il ſecondo Concilio di Nicea, e il quarto Generale di Coſtantinopoli, il regolarſi diverſamente da quello che è ſtato preſcritto con queſte ſante leggi. *Nulli Sacerdotum ſuos liceat Canones ignorare, nec quidquam facere quod Patrum regulis poſſit obviare* (*Caeleſt.* 1. *Ep. ad Epoſ. Ap. & Calab.* 12. 2. *item Concil. Nican.* 2. *ann.* 787. *cap.* 1. *Con. Conſt.* 4. *Gen. ann.* 870. *c.* 1.). Quelli dunque, che hanno orecchie per intendere, aſcoltino quì ciò che lo Spirito S. ha detto in diverſi luoghi e in diverſi tempi a tutte le Chieſe del mondo. *Qui habet aures audiendi, audiat quid Spiritus Sanctus dicat Eccleſiis*.

Primieramente per ciò che riſguarda l' Ordinazione.

Egli ha dichiarato, che non ſi può accordarla nè ottenerla con denaro; che le lettere teſtimoniali, le diſpenſe ed altre grazie che vengono direttamente da queſta dignità, debbono eſſere accordate gratuitamente; che tutti i Miniſtri del Signore, di qualunque rango ſiano, i quali operaſſero diverſamente, ſarebbero colpevoli e puniti eſemplarmente. Se un Veſcovo, un Sacerdote, o un Diacono, ottengono queſta dignità col denaro, dice un Canone degli Apostoli, che questo Diacono, Sacerdote, e Veſcovo, e quello che l' avrà ordinato ſiano vergognoſamente depoſti e ſeparati dalla Comunione della Chieſa, come lo fu Simone il Mago da San Pietro. *Si quis Epiſcopus, aut Presbyter, aut Diaconus per pecunias hanc obtinuerit dignitatem, dejiciatur & ipſe & ordinator ejus, & a Communione modis omnibus abſcindatur, ſicut Simon Magus a Petro* (*Conc. Apoſt. cap.* 30.). Chiunque ſia l' autore di

queſti Canoni, che hanno portato e portano ancora il nome degli Apoſtoli; chiunque ſia l' autore delle Coſtituzioni apoſtoliche, delle quali avremo forſe motivo di ſervircene; baſta ſapere, per giudicare della loro autorità, che gli uni e le altre, come l'oſſerva M. de l' Aubeſpine Veſcovo d' Orleans, ſervivano di Manuale, di Rituale, di Pontificale, ed anche di Leggi nella Chieſa Orientale.

Non ammaſſerò quì un maggiore numero di autorità, per quello riſguarda l' ordinazione gratuita; noi viviamo fortunatamente in un ſecolo, nel quale, per la Dio grazia, è coſa rara il vedere dei Miniſtri vendere e comprare i ſanti Ordini col denaro. Ma non è fuor di propoſito il moſtrare che certe uſanze dipendenti, e che pur troppo regnano ai giorni noſtri, ſono ſtate proſcritte con ugual formalità come ſimoniache.

Per uniformarmi alla condotta dei Santi Padri, dice S. Gregorio, proibiſco il dimandar qualunque ſi ſia coſa per gli Ordini, per la conceſſione del *Pallium*, di Lettere, Diplomi, Sigilli,

ed altri preteſi diritti inventati dallo ſpirito di cupidigia e di ambizione. Imperciocchè ſiccome non può un Veſcovo vendere l'impoſizione delle ſue mani, così neppure i ſuoi Miniſtri ed Ufiziali di Cancelleria poſſono ritrarre un ſalario col ſoccorſo della loro penna e teſtimonianza: ſe ve ne ha alcuno tanto ardito di domandare o eſigere qualche diritto o profitto in ſimili incontri, ſappia coſtui che la ſentenza della ſua condanna è già fatta dal Sovrano Giudice. Noi però non proibiſchiamo ai noſtri Fratelli di ricevere ciò che veniſſe loro offerto volontariamente dopo di avere ſpedito il *Pallium*, le lettere d'Ordini, ed altre prove teſtimoniali; purchè non ſia domandato o tolto a forza; perchè non v'è alcun male a ricevere ciò che viene offerto di buona e ſpontanea volontà. *Antiquam Patrum regulam ſequens, nihil unquam de ordinationibus accipiendum eſſe conſtituo; neque ex datione Pallii, neque ex traditione Chartarum, neque ex ea quam nova per ambitionem ſimulatio invenit appellatione Paſtelli.... Sicut Pontificem manum non decet, quam imponit,*

vendere, ita Miniſter vel Notarius non debet ordinatione vocem ſuam vel calamum venundare .... ex quibus praedictis rebus ſi quis aliquid commodi exigere, vel petere praeſumpſerit, in diſtricto omnipotentis Dei examine reatui ſubjacebit. Is autem qui ordinatus fuerit, non ex placito, neque exactus, vel petitus, poſt acceptas Chartas & Pallium aliquid cuilibet ex clero gratiae tantummodo cauſſa dare voluerit, hoc accipi nullo modo prohibemus, quia ejus oblatio nullam culpae maculam ingerit, quae accipientis ambitu non praeceſſit (*Decret. S. Greg. cap.* 5. *Vide etiam Conc. Aurel.* 2. *ann.* 533. *c.* 3. *Conc. Bracaren. an.* 569. *ca.* 5. *Conc. Nican.* 2. *gener. ann.* 787. *cap.* 3.)

Queſti decreti furono ſottoſcritti da cinquantotto Veſcovi niente meno zelanti della purità, della morale, e diſciplina, di S. Gregorio iſteſſo. Ma la permiſſione data agli Offiziali della Cancelleria di ricevere ciò che foſſe loro preſentato per gratitudine, e ſenza alcun obbligo, ha dato luogo, ſe non m'inganno, alle diverſe taſſe ſtabilite di poi in queſti banchi da negozio. Da principio, come l'abbiamo

veduto, non ſi trattava che di piccoli doni fatti a capriccio per urbanità; il riſpetto umano, e una ſpecie di confuſione di eſſere oſſervato e diſtinto dagli altri non dando coſa alcuna, forſe anche il deſiderio di eſſer ſerviti più prontamente, e mille altre ragioni hanno fatto che l'uſo di far dei regali è paſſato inſenſibilmente in coſtume oneroſo; in maniera che eſſendoſi avveduti, che la maggior parte cercavano di ſcuotere il giogo, e che il prodotto di queſte varie ſcritture, lungi dall'aumentarſi per la moltiplicità dei nuovi clienti, diminuiva di giorno in giorno, penſarono in queſti ultimi tempi di aggiungere ſotto qualunque preteſto alle Daterie e Segreterie dei Veſcovi, non altrimenti che all'eſercizio di alcune funzioni Parrocchiali, alcuni diritti determinati, ai quali debba ſoddistare chiunque vuole ottenere l'effetto della ſua dimanda. Comunque ſia di queſto mio penſiero, che è una ſemplice congettura, non poſſo omettere quì un fatto eſemplare della vita di uno dei ſucceſſori di San Gregorio, che ci fa vedere quanto più

riſervati erano una volta ſopra l'articolo dei diritti della Segreteria, che non lo ſono al giorno d'oggi. Lo prendo da una lettera di Papa Zaccaria eletto nel 741., e morto dieci anni dopo.

Intendiamo con ſommo dolore dalle voſtre lettere, dice queſto Papa riſpondendo a Bonifazio Veſcovo di Magonza e ſuo Legato in Alemagna, che noi e i noſtri Chierici ſiamo accuſati di aver violato i ſanti Canoni, di volere abolire le tradizioni dei Padri, e d'eſſer caduti nel deteſtabile delitto di Simonia, per aver ricevuto e domandato dei doni e del denaro da quelli ai quali abbiamo accordato il diritto di portare il *Pallium*. Queſto rumore, che ſi va diffondendo, è tanto più ingiurioſo alla noſtra riputazione, che deteſtiamo noi medeſimi queſta condotta. Dio ci preſervi dal vendere l' uſo del potere accordatoci dalla grazia dello Spirito Santo. Siate perſuaſo, che non abbiamo mai ricercata coſa alcuna per li tre *Pallium* dati a richieſta voſtra, nè per qualunque altra Lettera, Bolla, Soſcrizione, e Sigillo, che ſieno uſciti dalla

noſtra Segreteria. Non poſſiamo perſuaderci, che voi ci crediate colpevoli di queſto delitto. La maggior prova, che poſſiamo darvi per noſtra giuſtificazione, è che noi ſteſſi pronunziamo Anatema contro chiunque oſerà vendere la grazia dello Spirito Santo. *Reperimus in memoratis tuis Litteris, quae nimis animoi noſtros conturbant, quod talia a te nobis referantur, quaſi nos corruptores ſimus Canonum, & Patrum reſcindere traditionem quaeramus: ac per hoc, quod abſit, cum noſtris Clericis in Symoniacam haereſim incidamus, accipientes & compellentes ut ab his, quibus Pallia tribuimus, nobis praemia largiantur, expetentes ab illis pecuniam . . . . faſtidioſum a nobis & injurioſum ſuſcipitur; dum illud nobis ingeritur, quod nos omnino deteſtamur: abſit enim a nobis & a noſtris Clericis, quod per Spiritus Sancti gratiam ſuſcepimus pretio venundemus, dum & illa tria Pallia, quae te ſuggerente ſumus flagitati, nullus ab eis commodum expetiit: inſuper chartas, quae ſecundum morem a ſcrutinio pro tua confirmatione atque doctrina tribuuntur, de noſtro conceſſimus nihil ab eis offerentes.*

Laſcio ai Lettori i rifleſſi, ed oſſervo ſemplicemente che, agli occhi dei Santi Papi, ed anco dei Fedeli di quel tempo, il vender la grazia dello Spirito Santo, e l'eſigere certi diritti o ricompenſe per concedere Diſpenſe, Lettere, Sigilli ec. era preſſochè la medeſima coſa.

Col medeſimo ſpirito, e per isfuggire i medeſimi rimproveri, un Concilio di Parigi proibiſce ai Veſcovi ed ai loro Segretarj di eſigere qualche coſa, o per il ſigillo delle Lettere che conſegnano, o per la copia delle ſentenze e giudizj fatti, o per il rimborſo delle Provviſioni. *Prohibemus etiam ne Praelati, vel eorum Miniſtri, ratione ſigilli aliquid exigant, neque pro juſtitia ſimplici exhibenda, neque pro juſtitia facienda, neque pro redemptione procurationum* (*Conc. Pariſ. ann.* 1212. *part.* 4. *cap.* 12. *&* 13.).

Hermanno Arciveſcovo di Colonia, alla teſta dei Veſcovi della ſua Provincia, volendo che i ſanti Ordini foſſero amminiſtrati ſenza dare il menomo ſoſpetto di avarizia e di cupidigia, proibiſce a tutti i Vicarj Genera-

li di eſigere la menoma coſa ſotto preteſto di ſigillo. *Ut autem eccleſiaſtici Ordines ſumma ſinceritate, omnis quaeſtus ſuſpicione, omniſque mali ſpecie, quam longiſſime ſubmota, nolumus ut ab initiatis quidquam, vel ſigilli nomine, a Vicariis noſtris in Pontificalibus exigatur &c.* (*Conc. Colon. ann.* 1536. *part.* 1. *cap.* 28.).

Il Santo Concilio di Trento per i lamenti fatti da tutte le parti, a motivo delle taſſe eſatte dalla Corte di Roma e dalle Cancellerie della maggior parte delle Dioceſi, ordina che ſi accordino gratuitamente tutte le diſpenſe, quando ſi troverà una giuſta e preſſante ragione di diſpenſare. *Quod ſi urgens juſtaque ratio & major quandoque utilitas poſtulaverit cum aliquibus diſpenſandum eſſe, id cauſa cognita... gratis a quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, erit praeſtandum*. Che ſe ſi farà altrimenti, la diſpenſa ſarà riguardata come ſurrettizia. *Aliterque facta diſpenſatio ſubreptitia cenſeatur* (*Conc. Trid.* §. 2. *de reformat. cap.* 1.). Quanto alle Lettere di Tonſure, Ordini, Dimiſſorie, Sigilli, Permiſſioni, Conceſſioni,

Atteſtati ec.: queſto ſanto Concilio, per togliere ogni ſoſpetto di avarizia, proibiſce ai Veſcovi e ai loro Miniſtri di ricevere quanto veniſſe loro offerto anche gratuitamente e ſenza alcuna ricerca: permettendo ſolo ai Notaj o Cancellieri nei luoghi nei quali non regna ancora il coſtume lodevole di non ricevere coſa alcuna in tal caſo, di prender la decima parte di uno Scudo d' oro; ſuppoſto però che non abbiano altro ſtipendio dai loro Veſcovi, e a condizione che queſti Veſcovi non poſſano nè direttamente nè indirettamente aver la menoma parte in queſto prodotto. Proſcrive come Simoniaci tutti i coſtumi e taſſe contrarie, e condanna finalmente ſotto le pene di diritto non ſolo quelli che ſaranno abbaſtanza arditi per domandare, ma quelli ancora che avranno la ſemplicità di dare ciò che è proibito.

Queſte leggi ſono sì ſaggie, sì giuſte, e sì uniformi allo ſpirito di Gesù Criſto e della ſua Chieſa, che un celebre Canoniſta, non teme di aſſerire che il Papa non è meno obbligato a farle oſſervare in Roma, che gli altri

Veſcovi nelle loro Dioceſi (*Cabaſſut. de jure can. L.* 5.).

La coſtituzione di Blois uniformandoſi ſu queſto punto ai decreti di riforma di queſto Concilio, dichiara „ che i Veſcovi ed altri Collatori non „ potranno prendere coſa alcuna, ſotto qualunque preteſto, per la collazione di alcuni Benefizj, Tonſure, „ Dimiſſorie, nè per il Sigillo, o qualunque altra coſa, quand' anche veniſſe loro offerta; ſia permeſſo però „ ai Cancellieri il taſſare le Lettere dimiſſorie e teſtimoniali, purchè la „ taſſa non ecceda la decima parte di „ uno Scudo, e queſto ſoltanto a quelli che non hanno altro ſalario o „ emolumento per eſercitare il loro offizio; e ſenza che i Veſcovi e altri „ Collatori poſſano ritrarne alcun profitto direttamente o indirettamente, „ ad onta di tutti gli ſtatuti, uſanze „ e coſtumi contrarj; e quelli, che daranno o riceveranno, ſaranno puniti con le pene ſtabilite contro i Simoniaci.

Le ſteſſe Leggi e proibizioni per il Batteſimo e per la diſtribuzione dell' Olio Santo.

Non mi fermerò quì a raccogliere tutti i Canoni, che proibiſcono il domandare coſa alcuna per avere amminiſtrato il Sacramento del Batteſimo; io non ſo che poſſano eſſerne rimproverati i Parochi, che ne ſono al giorno d' oggi i Miniſtri Ordinarj: eſſi non ricevono, che quanto viene offerto volontariamente e per gentilezza dai Padrini; ve ne ſono anzi di quelli; ed io fra gli altri ho conoſciuti gli due Signori Saumiers Parochi della Città di Sens, i quali avendo ſtabilito per principio di non ricever mai ciò che veniſſe loro offerto tanto dai ricchi che dai poveri, hanno coſtantemente ricuſato le monete d'oro poſte ſopra l'Altare da un Veſcovo, e da Madamigella di Noailles Padrini di un adulto Foreſtiere. Queſto eſempio è tanto più lodevole quanto è più raro, ma egli è molto uniforme a ciò che era anticamente preſcritto: imperciocchè ve-

diamo particolarmente un Concilio d' Elvira fare ogni sforzo, per distruggere il costume introdotto di metter qualche moneta d'argento in un bacile innanzi o dopo una simile ceremonia. *Emendari placuit, ut hi qui baptizantur, ut fieri solebat, nummos in concham non mittant* (*Conc. Eliberitan. an.* 305. *cap.* 48.). Questo atto di gratitudine e di pietà non sembra biasimevole; ma il Concilio temeva ciò, che pare non si tema al giorno d'oggi in mille altre occasioni più spinose, temeva cioè che non si credesse che i Ministri del Signore vendessero a prezzo d' argento ciò che avevano ricevuto gratuitamente. *Ne Sacerdos, quod gratis acceperit, pretio distrahere videatur.*

Per l' istessa ragione i Canonisti, che si trovarono al Concilio di Trento, conchiusero che si doveva aggiungere al decreto dell' amministrazione gratuita dei Sagramenti (*Ist. del Conc. di Trento L.* 2. *p.* 228.), che fosse anche proibito il ricevere quanto venisse offerto gratuitamente; e in conseguenza, che fossero tolti i bacili, i tappeti, o cose simili, le quali potessero far

congetturare il desiderio di lucrare. Essi s' appoggiavano nelle loro conclusioni alla autorità della Glossa, la quale dichiara che, quantunque sia un' opera di pietà il mettere del denaro in un bacile, la circostanza e prossimità del tempo danno tuttavia un' apparenza di Simonia a questo dono, facendo comparire cattiva una cosa, che sarebbe stata giudicata buona in altro caso. Ora, siccome Dio comanda d' astenersi da ogni apparenza di male, sarà bene, continuavano questi pii e zelanti Dottori, l' esortare i fedeli a scegliere altre circostanze, per fare le loro offerte, se desiderassero di farne: queste saranno tanto più meritorie, che essi non si troveranno obbligati di agire per il solo rispetto umano, e di dare ciò che internamente non sono persuasi di dare.

Per ciò che riguarda l' amministrazione della Cresima e dell' Olio Santo, i Vescovi devono proibire a quelli che ne sono incaricati, il domandare o ricevere la menoma cosa; e i Sacerdoti non debbono essere meno riservati dopo che innanzi l' aver conferito il

Batte-

Batteſimo ai fanciulli. *Placuit ut quiſquis ab Epiſcopo Sanctum in poteſtate ad diſtribuendum tempore opportuno acceperit Chriſma, nihil beneficii a recipientibus tollere aut petere praeſumat; ſimiliter Presbyteri, qui Sanctum Dei Baptiſma infantibus tradunt, nihil pro tali gratia a petentibus praeſumant auferre* (*Conc. Emeritan. ann.* 666. *Cap.* 9. *Conc. Bracaren. ann.* 569. *Cap.* 7. *Tolet. ann.* 675. *Conc. Egberit. Epiſc. Ebora. n.* 40.).

Fra tutte le altre deciſioni che potrei riferire, mi limiterò a quella del Concilio di Meauz, poichè ella fa più delle altre a noſtro propoſito: ſi proibiſce ai Veſcovi, ai loro Miniſtri, e a tutti gli Eccleſiaſtici l'eſigere o ricevere il menomo regalo o ricompenſa in denaro o altrimenti per il Santo Criſma. *Ut nemo Epiſcoporum, vel quilibet Eccleſiaſticus propter Sacrum Chriſma, aliquid muneris accipiat, neque denarios, vel quaelibet munuſcula quae per Miniſtros Epiſcoporum inordinabiliter exiguntur* (*Conc. Melden. ann.* 845. *cap.* 45. *Londin. an.* 1268. *ca.* 2.).

Da queſto ſi giudichi ſe la condotta di alcuni Decani o Arcipreti di

Campagna ſia Canonica, allora quando, ſotto il preteſto di certe ſpeſe di viaggi, eſigono certe ſomme tanto dalle Comunità e Capitoli, quanto dai Parochi della loro Arcipretura per aver dato cinque o ſei goccie d' olio conſacrato. Se il preteſto della ſpeſa è valevole, e perchè quelli che impiegano queſte Unzioni, non avranno anch' eſſi il diritto di ritrar qualche coſa per compenſare le ſpeſe fatte mandando o andando eſſi medeſimi a cercarlo? Mi ſon trovato in una gran Dioceſi, nella quale un giovine Chierico, facendo la funzione di portatore e diſtributore di Olio ſanto in un certo diſtretto, non ne dava una goccia, quando non gli daſſero ventiquattro ſoldi; in maniera che guadagnava qualche volta una Doppia in un giorno.

Le ſteſſe Leggi e proibizioni per tutto ciò che concerne il Sacramento del Matrimonio.

Il ſilenzio dei Concilj ſull' articolo delle retribuzioni per la benedizione nuziale mi fa congetturare, che in-

nanzi il duodecimo ſecolo neſſuno avea penſato a domandar coſa alcuna per queſta funzione. Il primo Concilio, che ne fa menzione è il terzo Generale Lateranenſe. Il pubblico rumore, dicono i Santi Padri di queſta Aſſemblea, ci fa ſapere una coſa orribile; cioè che la venalità delle coſe ſante regna in alcune Chieſe in maniera, che non ſi ha difficoltà nè ſcrupolo di eſigere dei diritti per mettere al poſſeſſo i Veſcovi, gli Abati, e i Sacerdoti, per accordare la ſepoltura, fare le Eſequie ai defunti, dare la benedizione nuziale, in una parola per l'amminiſtrazione dei Sacramenti: *Horribile nimis eſt quod in quibusdam Eccleſiis locum venalitas perhibetur habere ita, ut pro Epiſcopis, vel Abbatibus, ſeu quibuſcumque perſonis eccleſiaſticis ponendis in ſede, ſeu introducendis Presbyteris in Eccleſiam, nec non pro ſepulturis, & Exequiis mortuorum, & Benedictionibus nubentium, ſeu aliis Sacramentis aliquid exigatur* (*Conc. Later.* 3. *Gen. ann.* 1179. *an.* 7.). Egli è probabile, che i piccoli doni di amicizia, di urbanità o pietà, che ſi facevano da principio

in occaſione del Matrimonio, eſſendo paſſati in coſtume, i Miniſtri preteſero di poi eſſer queſto un diritto, del quale non ſi poteva defraudarli. Ora il Concilio chiama queſto preteſo diritto una legge di morte, *legem mortis*, perchè trovandoſi lo ſpirito accecato dal deſiderio di una infelice cupidigia, non ſi vede, che i delitti ſono tanto maggiori, quanto che ſembrano permeſſi in qualche maniera dall'uſo che hanno di commetterli. *Putant ex hoc ſibi licere, quia legem mortis de longa invaluiſſe conſuetudine arbitrantur non ſatis, quia cupiditate caecati ſunt, attendentes, quod tanto graviora ſunt crimina, quanto diutius animam infelicem tenuerint alligatam* (*Conc. Londin. an.* 1200. *Ca.* 8. *Later.* 4. *Gen. ann.* 1215. *Ca.* 66. *Pariſien. ann.* 1212. *Ca.* 12. *Oxonie. ann.* 1222. *Ca.* 29. *Wigorn. ann.* 1240. *Ca.* 48. *Conſtit. Valter. Epiſc. d' Ulm. an.* 1255. *Conc. Londin. an.* 1268. *Ca.* 2. *Conc. Salburg. ann.* 1240. *Ca.* 7.).

Una folla di altri Concilj da me ſolo indicati ſi ſono ſpiegati con i medeſimi termini. Ma quanto maggior numero di proibizioni io trovo contro

queſto coſtume, tanto maggior difficoltà è la mia nel conciliare gli ſtatuti dei giorni noſtri intorno ai diritti Parrocchiali col riſpetto e fedeltà dovuta alle autorità onde ſono derivati.

Non poſſo fare a meno di copiare quì un ragionamento di un dotto Benedettino, uno dei Teologi Franceſi deputati al Concilio di Trento; egli non ſarà fuori di propoſito, e potrà eſſere di grande iſtruzione tanto ai fedeli che ai Miniſtri di G. C., ai quali ſono qualche volta obbligati a ricorrere: ſi tratta di diſpenſe (*Diſcorſo di Giovanni di Verdun Monaco Benedettino Teologo Franceſe deputato al Concilio di Trento* (*Hiſt. del Conc. di Tr. L. 7. p. 655. e 656.*) . „ Queſto giudizioſo Teologo dice, che l'intendere con „ queſte parole, *diſpenſatori dei Miſterj* „ *di Dio e del Vangelo*, il potere di „ eſimere dalla oſſervanza della Leg- „ ge, ſarebbe una gloſſa contraria al „ teſto dell' Apoſtolo, che parla ſolo „ del carico di annunciare e ſpiegare „ i Miſteri divini e la parola di Dio „ immutabile ſempre e inviolabile. Le „ leggi umane invero ſono ſottopoſte

„ alla dispensa, per la imperfezione del
„ Legislatore che non sa prevedere tut-
„ ti i casi, e che, facendo una legge
„ generale, dee riservare all' ammini-
„ stratore della cosa pubblica l'autori-
„ tà di provvedere ai casi particolari,
„ che ricercano una eccezione: ma,
„ soggiunge egli, quando Dio è legis-
„ latore, la legge è senza eccezione,
„ non essendovi cosa alcuna che possa
„ fuggire dalla sua cognizione; quindi
„ la legge divina e naturale non si
„ dee distinguere in legge scritta e non
„ scritta, come se in certi casi si do-
„ vesse interpretare in un senso meno
„ rigoroso, essendo essa la stessa equi-
„ tà. Al contrario, la dispensa ha luo-
„ go nelle leggi umane, per certi acci-
„ denti particolari non previsti dal le-
„ gislatore, il quale non avrebbe fatta
„ una legge generale se gli avesse pre-
„ veduti. Non già che quello che di-
„ spensa possa mai sciogliere dall' ob-
„ bligo quello che vi è obbligato. Egli
„ è un error popolare il credere che
„ il dispensare sia fare una grazia,
„ poichè la dispensa è un atto di giu-
„ stizia distributiva, e pecca quello

„ che non la dà a chi è dovuta. Quan-
„ do dunque una dispensa è doman-
„ data, che si tratta di un caso che
„ sarebbe stato eccettuato se fosse stato
„ previsto, allora bisogna dispensare;
„ ma quando il caso è tale, che se
„ fosse stato previsto, sarebbe stato com-
„ preso nella legge, allora la dispensa
„ non ha luogo: e se ella è accorda-
„ ta, è abusiva, e non è esente dal
„ peccato dinanzi a Dio: imperciоc-
„ chè, a parlar propriamente, la di-
„ spensa non è che una interpretazio-
„ ne della Legge, e con la dispensa
„ non si possono sciogliere dall' obbli-
„ go quelli che vi sono obbligati; ma
„ soltanto dichiarare a quelli che non
„ lo sono, che sono esenti dall' osser-
„ vanza della Legge „. Concludo da tutto ciò, che questa dichiarazione, la quale, come si è detto, non è una grazia ma un atto di giustizia, atto che dee esser gratuito, perchè la giustizia è una delle cose sacre, che non può essere nè comprata nè venduta.

Le ſteſſe Leggi e proibizioni in riguardo alla ſepoltura ed Eſequié dei Defunti.

Se è vergognoſa coſa e indegna, dice S. Gregorio, il domandar prezzo per un poco di terra concella alla putrefazione di un corpo, non lo è niente meno l' eſigere una certa ſomma in occaſione di un avvenimento, che ſparge il duolo nelle famiglie, e qualche volta affligge anche i più indifferenti. *Grave nimis eſt & procul nimis a Sacerdotibus officio pretium de terra conceſſa putredini quaerere, & alieno luctu velle facere compendium.* Per queſta ragione e per timore che il Miniſtero Eccleſiaſtico compariſſe venale, queſto Santo Pontefice proibiſce il domandare la menoma coſa per una ſepoltura. *Ne quod valde irreligioſum eſt, aut venalis, quod abſit, dicatur Eccleſia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, ſi ex eorum cadaveribus ſtudeatis quaerere quolibet modo compendium.*

Fino dai primi tempi, anche prima di S. Gregorio, ſi era previſto che

queſta ceremonia lugubre potrebbe eſſere un inciampo per i Miniſtri dell' Altare, e ſi cercò fino da allora di preſervargli con leggi e proibizioni fatte ſu queſto oggetto. Ecco ciò che ci inſegna un Concilio di Vaiſon riferito da Graziano: biſogna, dice egli, uniformandoſi all' autorità dei Canoni, proibire di eſigere e dimandare la menoma ricompenſa, per aver accordata la ſepoltura, o aver fatti i funerali di quelli che ſono morti. Ma ſe per caſo, e per un movimento di pietà, i Defunti aveſſero fatto qualche dono alla Chieſa mentre erano in vita, o ſe i loro eredi voleſſero dar qualche coſa a titolo di limoſina, ſarà permeſſo riceverla. *Praecipiendum eſt ſecundum Canonum auctoritatem, ut de ſepulturis & hominibus ſepeliendis nihil muneris exigant, niſi forte qui ſepelitur aliquid de rebus ſuis tribuere, aut etiam poſt mortem ipſius, illi quibus commiſſum eſt illius eleemoſinam facere, de rebus illius aliquid ſponte dare voluerint. Et tamen nullatenus a Presbyteris illius Eccleſiae aliquid exigatur, ſive ab illis qui locis & villis praeſunt* (*Conc. Vaſn. an.* 529. *Item Aurelian. an.* 533. *can.* 3.).

Si può vedere da queſti Canoni: 1. Che la pietà dei fedeli gli portava fin da quel tempo a far dei doni alle Chieſe, non ſolo finchè vivevano, ma anche morendo. 2. Che queſti doni o degli eredi o dei Defunti erano aſſolutamente gratuiti e volontarj. 3. Che gli eredi o amici del defunto eſercitavano volentieri queſto ultimo offizio di pietà verſo i loro parenti o amici, ſenza ſtipulazioni, ſenza carico particolare o condizione di annuali, d' anniverſarj, e di Meſſe in perpetuo o per un certo numero di giorni. Pertanto non è niente meno certo che, in quel ſecolo come negli antecedenti, ſi pregava non ſolo per i morti in particolare e in generale, ma ſi offrivano ancora i Santi Miſteri nell' atto di ſotterrargli. Ho tratto il primo monumento dal quarto Concilio di Valenza, nel quale diceſi che ſubito dopo la morte di un Veſcovo, il più vicino dei ſuoi Confratelli, che ne ſarà avviſato, ſi porterà colà . . . e dopo di avere offerto il Santo Sacrifizio per raccomandarlo a Dio, gli renderà tutti gli onori della ſepoltura. *Recedentem a*

ſaeculo, poſt oblatum in ejus commendatione Sacrificium Deo, mox ſepulturae tradat diligentiſſime (*Conc. Vaſen. ann.* 529. *can.* 3.): Il Concilio di Vaiſon citato quì ſopra fa menzione anche delle Meſſe per la commemorazione dei morti, e vuole che ſi ripeta il *Sanctus* per tre volte come nelle Meſſe pubbliche. *Placuit ut in omnibus Miſſis ſeu matutinis, ſeu in illis, quae pro Defunctorum commemoratione fiunt, Sanctus, Sanctus, Sanctus, eo ordine quo ad Miſſas publicas dicitur, dici debeat* (*Item Conc. Bracar. ann.* 572. *cap.* 5.).

Ma per non perder di viſta il punto che ci ha fatto entrare in queſta piccola digreſſione, egli è certo, che o ſia che ſi offriſſe il Santo Sacrifizio mentre ſi ſotterrava il corpo, o ſoltanto nel giorno dell' anniverſario, tutto ſi faceva e ſi doveva fare ſenza intereſſe. Abbiamo già oſſervato in molti luoghi, che la Chieſa ha ſempre condannati quelli che volevano arrogarſi qualche diritto per trarne profitto; i Teſti da me copiati ſenza altra ſpiegazione nè commento ne ſono una pruova compiuta.

Qui pro Sepultura munera exigunt ſeveriter puniantur (*Conſt. Herard. Tur. an.* 858.).

Nemo Presbyterorum pro ſepeliendis quidquam exenii exigat vel extorqueat... ut pro loco Sepulturae, ſicut Sacra & canonica ſanxit auctoritas, nemo a quoquam quidquam exenii exigant (*Conc. Hincmar. Rhem. cap.* 19.).

Si quis Sacri Ordinis de Sepultura mortuorum aliquid acceperit, niſi forte quae ſponte ab amicis vel propinquis mortuorum Eccleſiae fuerint collata, hac maledictione anathematis teneantur obnoxii (*Conc. Raven. an.* 997. *c.* 3.).

Nullus pretium pro Baptiſmate, neque pro poenitentia danda, neque pro ſepultura accipiat, niſi quod fideles ſponte dare vel offerre voluerint (*Conc. Bittur. an.* 1031. *cap.* 12.).

Statuimus ut nec pro Ordinatione, nec pro Chriſmate, nec pro Baptiſmo, nec pro Sepultura.... quidquam exigatur, ſed gratis dona Chriſti gratuita diſpenſatione donentur, ſi quis contra hoc fecerit, anathema ſit (*Conc. London. an.* 1175. *c.* 7.).

Ne avaritia, quae eſt idolorum ſer-

vitus, Miniſtrorum Eccleſiae corda ad tam grande crimen alliciat, diſtricte prohibemus, ne ipſi pro Sacris vel quibuſcumque Sacramentalibus miniſtrandis, ut puta Sepultura & Exequiis mortuorum & Benedictionibus inhabitantium ... & conſimilibus, quicquam praeſumant exigere, cum id abſque labe fieri non valeat ſimoniaca (*Conc. Exon. an.* 1287. *c.* 38.).

Sacerdotes qui de pretio paciſcuntur ut Miſſas celebrent, Parochi qui pro Sacramentorum adminiſtratione vel funere vel ſepulturis aliquid exigunt, habeantur ſimoniaci, non autem ſi ſponte oblata recipiant (*Conc. Rhem. an.* 1583. *de Simoniacis n.* 9.).

Diligenter caveant Epiſcopi ne pro Sacramentis ab ullo vel omnium rerum inope Sacerdote, verbis aut etiam ſignis, quicquam prorſus minimum quovis modo petatur exigaturve (*Conc. Aquen. ann.* 1583. *tit. de Sacramentis*).

Praecipit Sancta Synodus, ne ullus Clericus pacto, contractu, aut conventu, per ſe aut per alium, directe vel indirecte, pro Sacramentorum ordinatione, ſibi temporale quidquam dari procuret, ſi vero ſecus fecerint, ultra poenas a ju-

re ſimoniaco decretas, ſi ſemel id commiſerint poenam quinquaginta pondo incurrant ..... Si autem bis in hoc crimen inciderint a Sacerdotali officio per annum ſuſpendantur, ſi ter, a tota Provincia per triennium exules fiant (*Conc. Mexican. an.* 1585. *T.* 1. *L.* 1. §. 1.).

Sordidas exactiones & pro exequiis mortuorum illicitas pactiones a Sacerdotibus fieri non permittant Epiſcopi, & quas factas noverint irritas faciant (*Conc. Narbon. an.* 1609. *cap.* 24.).

Dilucidazione del vigeſimo quarto Canone del Concilio di Narbona dell' anno 1609. *e del capitolo decimo di un Concilio di Toloſa dell' anno* 1590.

Il Concilio di Narbona, che avete citato contro gli Onorari per i Sacramenti, dichiara, mi dirà forſe alcuno, nell' iſteſſo Canone, che ſe qualche abitante di una Parrocchia vuole eſſer ſepolto altrove, non ſolamente ſi dee chiamare il Paroco e preſentare il corpo alla Parrocchia, ma anche pagare i diritti del funerale, ſecondo il coſtume, del quale cercheranno di in-

formarsi i Vescovi nel fare le loro visite. *Decedentes in Parrochia si alibi sepeliendi, id non fiat, nisi vocato Parocho, & tunc Matri Ecclesiae praesententur, quae ex funeralibus juribus recipiat juxta consuetudinem, de qua diligenter inquirant Episcopi Dioecesim visitantes.*

Si conchiuderà dunque, che fin dal principio del secolo decimo settimo vi erano dei diritti determinati per i funerali, poichè la Parrocchia o Chiesa matrice, conforme il Concilio di Narbona, non dee restarne priva, quantunque il corpo del Parrocchiano non sia ivi sepolto.

Rispondo primieramente, che dalle parole istesse del Canone si vede che questo diritto consisteva solo in un costume, *recipiat juxta consuetudinem*; ora qual era questo costume? Questo è quanto non è enunciato, ma senza dubbio non si trattava che di luminaria o di qualche oblazione volontaria. Secondariamente, dicesi che questi diritti saranno a vantaggio della Parrocchia, senza comprendervi il Paroco. *Matri Ecclesiae praesententur, quae ex funeralibus juribus recipat juxta consuetudinem.*

Finalmente egli è visibile che questo diritto non era nè regolato nè aggiudicato dall' Ordinario dei luoghi, poichè si suppone che egli lo ignori, e se gli commette di informarsene nelle sue visite. *De qua consuetudine diligenter inquirant Episcopi Dioeceſm visitantes*.

Per non omettere cosa alcuna di tuttociò che potesse autorizzare i diritti Parrocchiali, esaminiamo anche un Canone del Concilio di Tolosa dell' anno 1590. Si dice in esso, che i figliuoli, i parenti, o eredi del Defunto debbono far le spese dei funerali, e che se le facoltà loro sono scarse, la generosità dei suoi amici, o la carità dei Parrocchiani dee supplire. *Funus ab haeredibus vel a liberis vel a cognatis mortui ducatur: qui si in ea rei familiaris tenuitate decesserit, quae exequiis satis esse non possit, ei vel amicorum liberalitate, vel de..ique sumptibus Ecclesiae justa funerum persolvantur* (*Conc. Tolos. ann.* 1590. *part.* 2. *tit. de cura pro mortuis cap.* 10. *n.* 8.). Vi erano dunque dei diritti dai quali nemmeno i poveri andavano esenti. Si facevano è vero,

è vero, alcune ſpeſe in tali occaſioni, come ai giorni noſtri, e ſi pagavano alcuni diritti o ſalarj; ma a chi? ai Sonatori, ai Beccamorti, a quelli che ſomminiſtravano la luminaria; in una parola a gente di meſtiere per le loro fatiche, non già al Paroco; anzi il Canone di queſto Concilio vuole che ſi tolga ogni patto o convenzione pecuniaria. *Pecuniarias ſuper funere exequiisque defunctorum pactiones fieri non permittant, & ſi quae factae fuerint irritas declarent Epiſcopi*. Ora che per le ſpeſe dei funerali, delle quali parla queſto Concilio, ſi debbano intendere i diritti o ſalarj dovuti ai Beccamorti o Sonatori ec. ce lo dimoſtra un Canone del Concilio di Narbona tenuto ſeſſant' anni prima. Si proibiſce ai Parochi di eſigere la menoma ſomma di denaro, non ſolo per l'amminiſtrazione dei Sacramenti, ma anche per la ſepoltura e per i diritti di grande o piccola Croce portata in tali circoſtanze; ſi vuole ſoltanto che ſia dato un tenue ſalario ai Sonatori, e a tutti quelli che aveſſero travagliato per queſta lugubre ceremonia. *Prohibemus ne*

poſt haec, pro adminiſtrandis Eccleſiae Sacramentis, pro cadaveribus inhumandis, pro magnis & parvis Crucibus deferendis, aliiſque ſpiritualibus Miniſteriis, pecuniae quicquam exigatur, praeterquam pro pulſandis campanis, ut & pulſantium laboribus & ſumptibus ſatisfaciat, ſed mediocri mercede (*Conc. Narbon. ann.* 1551. *cap.* 41.).

CONCLUSIONE

E' tempo di por fine a una diſputa troppo moleſta, particolarmente a quelli, dei quali roveſcia le falſe pretenſioni. Ora tocca ad eſſi il farci vedere ſopra quai fondamenti credono di poter ſoſtenere l'edifizio. Per me non ne vedo alcuno, fuorchè un uſo inveterato, che non potrà mai ſervir di Legge nè di ſcuſa dinanzi a Dio. *Sic ergo dicendum eſt, quod accipere pecuniam pro ſpirituali Sacramentorum adminiſtratione eſt crimen Simoniae, quod nulla conſuetudine poteſt excuſari, quia conſuetudo non praejudicat juri naturali & divino* (*S. Thom.* 2. 2. *a.* 3. *ad* 3.). Imperciocchè, per dirla in due parole,

ſe l' autorità di qualche Decreto emanato dalla Santa Sede, ſe alcuni Canoni di due o tre Concilj, ſe i ſentimenti di uno o molti Padri, ſe anche l' opinione di alcuni Teologi rinomati ſono capaci di determinare i Caſuiſti nelle loro deciſioni, quale impreſſione non dee fare ſopra gli ſpiriti Criſtiani la unione riſpettabile di più di ſeſſanta Concilj tanto generali che particolari, i quali, per non parlare dei Santi Padri e di molti Sovrani Pontefici, condannano tutti concordemente le eſazioni, ſtipulazioni, convenzioni, ed altre ſtrade dirette o indirette, per lucrar del denaro con l' eſercizio delle coſe ſante? E che? Neſſun Caſuiſta crede eſente da peccato colui che, ſenza penſare ai doveri della carità fraterna, oſa domandare al ſuo proſſimo una certa ſomma per pregare, ſollecitare, e impiegare il proprio credito e raccomandazione in ſuo favore; e nemmeno quello il quale, ſenza aver domandato o ſtipulato coſa alcuna, non farebbe queſta buona opera, ſe non per il motivo ſegreto di una certa ricompenſa; e poi ſi crederanno innocenti

i Sacerdoti e Miniſtri dell' Altiſſimo, ſtabiliti per eſſere mediatori fra eſſo e il ſuo popolo, i quali avranno domandato ed eſatto un ſalario, per aver fatta qualche orazione particolare in favore di alcuni membri della Chieſa, per aver rinnovato il Miſtero della Paſſione di Gesù Criſto tanto utile a loro ſteſſi, per avere eſercitato in varie circoſtanze le funzioni di un miniſtero affatto divino e conceſſo loro gratuitamente? Così non hanno giudicato i Padri e i Concilj: io ho portato delle prove d' ogni ſorte e d' ogni tempo. Quelli che vorranno iſtruirſi troveranno dei lumi maggiori in una infinità di opere, che io non ho potuto eſaminare. Aggiungerò quì ſoltanto una Tavola dei principali fonti, ai quali ho potuto attingere tutto quello che ho detto.

AD MAJOREM DEI, ECCLESIAE, ET SACERDOTII GLORIAM.

TAVOLA

Dei Concilj e Costituzioni Sinodali, che proibiscono l' esigere o domandar cosa alcuna per la celebrazione del Santo Sacrifizio, per l' amministrazione dei Sacramenti, e per l' esercizio di tutte le altre funzioni sante e spirituali.

Concilium Eliberitanum ann. 305. *Canon.* 48.

Conc. Nicaen. 1. *Gen. ann.* 325. *can.* 45.

Canones Apostol. ann. incerto can. 3.

Conc. Calced. ann. 451. *can.* 2.

Conc. Vasense ann. 529.

Conc. Aurelian. ann. 533. *can.* 3.

Conc. Turon. 2. *ann.* 567. *can.* 3.

Conc. Bracaren. ann. 577. *can.* 3.

Conc. Barcinonen. ann. 599. *can.* 2.

Conc. Emeritan. ann. 666. *can.* 9.

Conc. II. Toletan. ann. 675. *can.* 8.

Conc. Bracaren. 4. *ann.* 675. *can.* 8.

Conc. Nicaen. 2. *Gener. ann.* 687. *can.* 5.

Conc. Cabil. ann. 813. *can.* 6.

Conc. Aquisgr. ann. 816. *can.* 38. *&* 61.

Capitul. Hincmar. Rhem. Arch. ann. 852. *cap.* 12.
Conc. Melden. ann. 845. *cap.* 72.
Conc. Herardi Turon. Epiſt. ann. 857. *can.* 58.
Conſt. Rigulfi Sueſſon. Epiſt. ann. 889. *can.* 19.
Conc. Nauten. ann. incerto can. 6.
Conc. Raven. ann. 997. *can.* 3.
Conc. Bituricen. ann. 1031. *can.* 12.
Conc. Rhemen. anu. 1049 *can.* 5.
Conc. Claromont. ann. 1095. *can.* 8.
Conc. Placent. ann. 1095. *can.* 13.
Conc. Toloſa. ann. 1119. *can.* 9.
Conc. Lateran. 2. *Gen. ann.* 1139. *can.* 2. *Tit. ut pro Beneſ.*
Conc. Rhemen. ann. 1148. *can.* 16.
Conc. Turon. ann. 1163. *can.* 6.
Conc. Lateran. 3. *Gen. ann.* 1179 *can.* 7.
Conc. Eboracen. ann. 1194. *can.* 3.
Conc. Odon. Pariſ. Ep. circa ann. 1198. *cap.* 3. *n.* 2. *& cap.* 7. *n.* 4.
Conſt. Gallon. Cardin. circa ann. 1208. *cap.* 2.
Conc. Pariſ. ann. 1212. *can.* 11.
Conc. Later. 4. *Gen. ann.* 1215. *can.* 3. *& 66.*
Conc. Sarum. ann. 1217. *can.* 14.

Conſt. Oxonien. ann. 1222. *can.* 29.
Conſt. Edmundi Cantuar. Ep. circa ann. 1236. *can.* 7. *&* 8.
Conſt. London. an. 1237. *can.* 4.
Conc. Turon. ann, 1238. *can.* 4.
Synod. Wigornien. an. 1240. *can.* 26. *&* 28.
Con. Burdigal. ann. 1255. *can.* 26.
Conſt. Walterii. ann. 1205. *c.*
Conc. London. ann. 1268. *can.* 2.
Conc. Buden. ann. 1279. *can.* 46.
Conc. Exon. an. 1287. *can.* 38.
Conc. Herbipolen. ann. 1287. *can.* 15.
Conc. Bajocen. ann. 1300. *can.* 79.
Conc. Toletan. ann. 1324. *can.* 6.
Conc. Saltburgen. ann. 1420. *can.* 7. *&* 9.
Conc. Friſingen. ann. 1440. *can.* 20.
Conc. Rhotomagen. ann. 1448. *can.* 17.
Conſt. Cleri Germa. per Lauren. Card. ann. 1524. *can.* 5. *&* 6.
Conc. Senonen. ann. 1528. *can.* 2.
Conc. Colon. ann. 1536. *part.* 8. *cap.* 1. *&* 2.
Conc. Mogunt. an. 1549. *can.* 92.
Conc. Narbon. ann. 1551. *can.* 42.
Conc. Trident. §. 25. *cap.* 18.
Conc. Mediolan. ann. 1565. *part.* 1. *a.* 2. *&* 60.

Conc. Burdigalen. ann. 1583. *tit.* 5.
Conc. Aquenſe ann. 1585. *tit. de Sacramentis.*
Conc. Mexican. ann. 1585. *tit. de Sacramentis.*
Conc. Toloſanum ann. 1590. *cap.* 1. & 10.
Conc. Avenion. ann. 1594. *can.* 11.
Conc. Narbon. ann. 1699. *can.* 13.

88 84 9858